

BILANCIO (5ª)

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013
111ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini e per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 **(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI comunica che sono stati presentati ulteriori ordini del giorno, emendamenti e riformulazioni di emendamenti al disegno di legge di stabilità, pubblicati in allegato al resoconto. Ribadisce che la Presidenza non ammette ulteriori modifiche e riformulazioni di emendamenti già dichiarati inammissibili.

Il senatore Luigi MARINO (SCpI) chiede chiarimenti sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 11.14.

Il PRESIDENTE conferma l'inammissibilità, in quanto si utilizza il miglioramento dei saldi per assicurare copertura ai contratti di formazione specialistica per i medici. Avverte inoltre che il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'emendamento 6.177 e che il senatore Fravezzi ha ritirato l'emendamento 23.84.

La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) chiede a sua volta chiarimenti sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 6.299.

Poiché l'onere previsto nell'emendamento è permanente, mentre la copertura è annuale, il PRESIDENTE conferma l'inammissibilità della proposta di modifica.

Il senatore GIBIINO (PdL) chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Ceroni ai seguenti emendamenti: 3.4, 3.8, 3.22, 3.24, 3.47, 3.52, 3.65, 3.67, 3.72, 3.74, 3.75, 3.79,

3.89, 3.92a, 3.96, 3.118, 3.123, 3.125, 3.131, 3.167, 3.164, 3.172, 3.174, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.14 (testo 2), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.24, 3.0.25, 3.0.26, 3.0.34, 3.0.35, 3.0.39, 4.3, 4.25, 4.34a, 4.44, 4.45, .4.49, 4.53, 4.56, 4.59, 4.66, 4.95, 4.96, 4.101, 4.103, 4.106, 4.108, 4.120, 4.124, 4.126, 4.136, 4.153, 4.154, 4.158, 4.160, 4.166, 4.167, 4.168, 4.169, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.178, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.0.12, 4.0.18, 5.8, 5.23, 5.26, 5.28, 5.29, 5.40, 5.52, 5.54, 5.66, 5.69, 5.73, 5.75, 5.76, 5.81, 5.82, 5.89, 5.0.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.13, 6.21, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.34, 6.52, 6.53, 6.54 (testo 2), 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.77, 6.78, 6.79 e 6.83.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che l'emendamento 1.0.1 è stato ritirato, avverte che si procederà all'espressione dei pareri e alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge di stabilità, ad eccezione di quelli che saranno accantonati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, previa verifica del numero legale, è respinto l'emendamento 2.2 (testo 2).

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.3 (testo 2), 2.6 e 2.8.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'espressione dei pareri e alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge di stabilità, nonché sugli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi, ad eccezione di quelli che saranno accantonati.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.1 (testo 2), 3.4 e 3.8.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.26, 3.30, 3.32, 3.33, 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 3.43, 3.45 e 3.48.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.14, 3.16, 3.17, 3.18 (testo 2), 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.27, 3.28, 3.29, 3.31, 3.34, 3.40, 3.41, 3.42, 3.44, 3.46 e 3.49.

La senatrice [Rita GHEDINI](#) (PD) ritira l'emendamento 3.51.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.52, 3.53, 3.54, 3.55 e 3.56.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, in esito a successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.57, 3.69, 3.77, 3.78, 3.80, 3.81, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.90 e 3.91.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 3.58, 3.58a, 3.59, 3.60, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 e 3.79.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.93, 3.95, 3.98 e 3.99.

Su richiesta dei presentatori, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.82, 3.89, 3.92, 3.92a, 3.94, 3.96, 3.97, 3.100 (testo 2), 3.102, 3.104, 3.105, 3.118, 3.119, 3.122, 3.123, 3.124, 3.125, 3.126, 3.127, 3.128, 3.130, 3.131, 3.133, 3.134, 3.136, 3.140, 3.141, 3.142, 3.143, 3.144 e 3.147.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.106, 3.110, 3.111, 3.117, 3.135, 3.138, 3.145, 3.146, 3.148, 3.150, 3.151, 3.152, 3.153 e 3.154.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 3.155, 3.156 e 3.157.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.160, 3.161, 3.163, 3.168, 3.170 e 3.171.

Vengono poi accantonati gli emendamenti 3.164, 3.167, 3.169, 3.172, 3.174, 3.175 e 3.175a.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.0.1, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.0.4, 3.0.8 e 3.0.9 e avverte che l'emendamento 3.0.10 è ritirato.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13 e 3.0.14 (testo 2) e avverte che gli emendamenti 3.0.15 e 3.0.16 sono stati ritirati.

Su richiesta dei presentatori, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.24, 3.0.25, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.33, 3.0.34, 3.0.35, 3.0.36 e 3.0.39.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.0.21, 3.0.23, 3.0.29, 3.0.32 e 3.0.37.

Il PRESIDENTE stigmatizza l'eccessivo numero di richieste di accantonamento degli emendamenti.

Il sottosegretario LEGNINI invita quindi i Gruppi ad individuare i temi più rilevanti, come quello relativo alla Cassa depositi e prestiti, su cui intendono presentare una proposta politica volta a far convergere le posizioni della maggioranza e a ridurre così il numero delle proposte emendative.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) rileva che, piuttosto che seguire un approccio quantitativo, bisognerebbe affrontare le questioni nel merito. Sui temi più importanti, il Governo potrebbe suggerire proposte di modifica su cui raccogliere il consenso.

Il PRESIDENTE osserva che negli emendamenti si affrontano numerosi temi specifici, in relazione ai quali si era appunto convenuto che i Gruppi avrebbero dovuto selezionare le proposte da esaminare nel merito.

Avverte quindi che si procederà all'espressione dei pareri e alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4, del disegno di legge di stabilità, nonché sugli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi ad eccezione di quelli che saranno accantonati.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.10 (testo 2), 4.13, 4.14, 4.15 e 4.15a.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39, 4.41, 4.48, 4.52 e 4.54.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.47 è stato ritirato.

Il senatore [CERONI](#) (PdL) ritira gli emendamenti 4.53 e 4.56 e ne preannuncia la trasformazione negli ordini del giorno, rispettivamente, G/1120/134/5 e G/1120/135/5, pubblicati in allegato al resoconto.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 4.23, 4.24 (testo 2), 4.25, 4.26, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34a, 4.44, 4.45, 4.46, 4.49, 4.51, 4.55, 4.58, 4.59, 4.60 e 4.61 (testo 2).

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 4.98.

La senatrice [BONFRISCO](#) (PdL) dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 4.114, 4.115 e 4.122.

Il senatore [SCAVONE](#) (GAL) dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 4.114 e 4.115.

Sono accantonati, su richiesta dei rispettivi proponenti e il consenso della Commissione, gli emendamenti 4.65, 4.66, 4.67, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.74, 4.75, 4.76, 4.87, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.113, 4.114, 4.115 (testo 2), 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.128 (testo 2), 4.129, 4.130, 4.131, 4.136, 4.151, 4.154, 4.155, 4.158, 4.159, 4.160, 4.161, 4.164, 4.165, 4.166, 4.167, 4.168, 4.169, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.178, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.12 e 4.0.18.

Previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con separate e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.63, 4.64, 4.68, 4.73, 4.83, 4.84 (testo 2), 4.85, 4.86, 4.88, 4.89, 4.110, 4.112, 4.118, 4.132, 4.133, 4.135, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.150, 4.156, 4.157, 4.162, 4.0.1, 4.0.8 (testo 2), 4.0.10, 4.0.11, 4.0.13 e 4.0.16.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 4.152 e 4.175.

È ritirato dal proponente, e trasformato nell'ordine del giorno G/1120/136/5, pubblicato in allegato, l'emendamento 4.153.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) critica i Gruppi di maggioranza, che, nonostante gli annunci, non hanno finora proceduto ad una selezione dei propri emendamenti e al conseguente ritiro degli stessi. Sottolinea che il proprio Gruppo ha già individuato gli emendamenti da ritirare, ma che non ha finora proceduto in tal senso visto l'atteggiamento della maggioranza e del Governo. Chiede al Presidente di convocare quanto prima un Ufficio di Presidenza della Commissione, per organizzare in modo più spedito e razionale i lavori.

Il presidente [AZZOLLINI](#), ritenendo legittimo il rilievo del senatore Uras, fa presente che i relatori e il Governo, in un prossimo incontro informale dovrebbero procedere per raggiungere un'intesa al fine di ottenere una rilevante riduzione degli emendamenti da esaminare.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge di stabilità.

Su richiesta dei proponenti, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 5.17, 5.23, 5.24, 5.26, 5.28, 5.29, 5.31, 5.32, 5.33 (testo 2), 5.34, 5.36, 5.37, 5.40, 5.42, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.53 - al quale

il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) chiede di aggiungere la firma -, 5.55, 5.56, 5.59, 5.61, 5.65, 5.66, 5.69, 5.70, 5.73, 5.75, 5.76, 5.81, 5.82, 5.85, 5.89, 5.90, 5.96 e 5.0.5.

Il PRESIDENTE comunica che sono ritirati gli emendamenti 5.50, 5.52 (trasformato nell'ordine del giorno G/1120/137/5, pubblicato in allegato) 5.54, 5.74, 5.75 e 5.83.

I restanti emendamenti all'articolo 5, sui quali i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, posti distintamente ai voti, sono respinti.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) rilevato l'elevato numero degli emendamenti accantonati chiede che la seduta possa concludersi con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*), nell'associarsi a tale rilievo, osserva criticamente che i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza insistono a chiedere l'accantonamento di numerosi emendamenti.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) ritiene non condivisibili gli interventi testé svolti, dal momento che il numero degli accantonamenti, in sostanza, non si sta discostando dall'esperienza consolidata delle sessioni di bilancio.

Il PRESIDENTE reputa che, per il buon andamento dei lavori, sia preferibile proseguire con l'esame degli emendamenti all'articolo 6.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*PdL*), in riferimento agli emendamenti già dichiarati inammissibili, domanda se vi sia la possibilità di presentare delle proposte di riformulazione.

Il PRESIDENTE ritiene di dover tenere ferma la decisione già assunta, in virtù della quale non è consentita, in tale fase, la presentazione di riformulazioni di emendamenti già dichiarati inammissibili.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge di stabilità.

I senatori [MILO](#) (*PdL*) e [GIBIINO](#) (*PdL*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 6.312, 6.313 e 6.314.

Su richiesta dei proponenti, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 (testo 2), 6.13, 6.20, 6.21, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.40, 6.48, 6.52, 6.54 (testo 2), 6.56, 6.57, 6.66, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.84, 6.87, 6.89, 6.93, 6.99, 6.103, 6.105, 6.106, 6.108, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118, 6.119, 6.123, 6.138, 6.139, 6.140, 6.151, 6.153, 6.154, 6.155 (testo 2), 6.156, 6.158, 6.159, 6.164, 6.166, 6.172, 6.173, 6.175, 6.177, 6.178, 6.183 (testo 3), 6.184, 6.190, 6.200, 6.201, 6.202, 6.205, 6.206 (testo 2), 6.209, 6.211, 6.212, 6.215 (testo 2), 6.217, 6.218, 6.219, 6.220, 6.221, 6.223, 6.225, 6.231 (testo 2), 6.235, 6.240, 6.245, 6.246, 6.251, 6.252, 6.259, 6.261, 6.262, 6.263, 6.266, 6.267, 6.274, 6.279 (testo 2), 6.284, 6.291, 6.292, 6.293, 6.294, 6.295, 6.311, 6.312, 6.313, 6.314, 6.315, 6.321, 6.331, 6.333, 6.334, 6.335, 6.338, 6.344, 6.346, 6.355, 6.356, 6.357, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.19 e 6.0.27.

Sono ritirati dai proponenti gli emendamenti 6.2, 6.53, 6.75, 6.83, 6.86, 6.88, 6.91, 6.109, 6.112, 6.120, 6.121, 6.122, 6.152, 6.174, 6.186, 6.187, 6.208, 6.216, 6.222, 6.253, 6.254, 6.255, 6.256, 6.257, 6.258, 6.268, 6.272, 6.275, 6.276, 6.277, 6.278, 6.280, 6.281, 6.296, 6.316, 6.322, 6.0.15, 6.0.17 e 6.0.21.

Quindi, con distinte votazioni, la Commissione respinge i restanti emendamenti all'articolo 6, sui quali i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso pareri contrari.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 15,15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata oggi, alle ore 15, avrà inizio alle ore 15,15.

La seduta termina alle ore 13,15.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

G/1120/1/5

MOSCARDELLI, MORGONI, MAURO MARIA MARINO, MATTESINI, SOLLO, SCALIA, PAGLIARI, D'ADDA, FABBRI, ASTORRE, MANASSERO, C ALEO, PEZZOPANE, CIRINNÀ, ZANONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

l'emergenza e la precarietà abitativa costituiscono, nell'attuale fase di crisi economica, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre che alle tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio e professionisti;

tale situazione è resa particolarmente acuta dalle difficoltà incontrate dalle famiglie, ed in particolare dalle giovani coppie, nella sottoscrizione di mutui con istituti di credito per l'acquisto della prima abitazione, e dai caratteri del mercato immobiliare italiano in locazione, dove l'offerta di abitazioni private, con costi molto alti ed inaccessibili per un numero sempre maggiore di famiglie, supera largamente l'offerta pubblica;

i dati pubblicati dal Ministero dell'interno nel mese di dicembre 2012 relativi all'andamento delle procedure di rilascio degli immobili ad uso abitativo confermano la gravità del fenomeno della morosità degli affitti. Il documento citato rileva, altresì, che le richieste di esecuzione di sfratti presentate alle forze dell'ordine da parte degli ufficiali giudiziari sono state 123.914 e gli sfratti eseguiti in presenza dell'ufficiale giudiziario coadiuvato dalle forze dell'ordine sono stati 28.641. Di fatto in Italia, sulla base dei dati del Ministero, sono eseguiti 140 sfratti al giorno, per i quali di fatto non è fornito alcun percorso di passaggio da casa a casa;

in ragione della crisi economica, la domanda di nuove abitazioni ha subito una significativa riduzione tanto che il settore dell'edilizia privata registra una crescita significativa di unità abitative invendute. Il rallentamento della domanda è uno dei fattori che sta determinando la chiusura di numerosi cantieri, la mancata apertura di nuovi cantieri e la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore delle costruzioni;

considerato che:

la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno rappresentato l'opportunità di provvedimenti strutturali sul tema dell'emergenza abitativa in Italia anche in considerazione del fatto che il diritto alla casa e l'accesso alla proprietà della stessa sono sanciti dall'articolo 47 della Costituzione;

Le risorse destinate all'edilizia pubblica sono state costantemente ridotte nel corso degli ultimi anni tanto che la realizzazione di alloggi da destinare ai cittadini privi di abitazione è scesa progressivamente ad una quota pari a circa l'1 per cento della produzione edilizia totale, con un tasso di assegnazione di alloggi pubblici sotto il 2 per cento delle richieste;

il contributo del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, unico ammortizzatore sociale per chi vive in affitto, non è finanziato nel 2012 e per l'anno in corso ha una dotazione largamente insufficiente;

nella legge di bilancio per l'anno 2013 risultano stanziati al capitolo 7437 del Ministero delle infrastrutture e trasporti soltanto 35 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 per l'edilizia agevolata da destinare a locazione a canone concordato e, più in generale, risorse del tutto insufficienti in relazione alla missione casa e assetto urbanistico e ai programmi edilizia abitativa e politiche territoriali e alla missione politiche abitative, urbane e territoriali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative urgenti per estendere la proroga, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2013, dell'esecuzione degli sfratti per le famiglie in determinate condizioni, di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sfratto per finita locazione, anche alle famiglie che si trovino nelle stesse condizioni soggettive di quelle di cui alla citata legge in ragione di uno sfratto per morosità incolpevole, nonché per definire, in analogia a quanto stabilito per il pagamento delle rate di mutuo per le famiglie in difficoltà previsto dal comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un fondo di solidarietà, dotato di un congruo finanziamento statale, da attivare con il concorso di ulteriori risorse eventualmente messe a disposizione di Regioni ed enti locali e da implementare eventualmente anche con un fondo di rotazione, costituito presso i Comuni, alimentato dalle somme versate dai conduttori a titolo di deposito cauzionale, al fine di favorire possibili procedure di conciliazione e rinegoziazione tra locatore e conduttore, sulla base degli accordi territoriali di cui alla legge n. 431 del 1998, ovvero di risarcimento per i proprietari in caso di graduazione dell'esecuzione dello sfratto;

a valutare l'opportunità di prevedere, in occasione della discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» (A.S. 1120), un adeguato rifinanziamento o una rimodulazione delle risorse disponibili in bilancio in favore della missione casa e assetto urbanistico e dei programmi edilizia abitativa e politiche territoriali e del programma politiche abitative, urbane e territoriali al fine di incrementare la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e favorire adeguati interventi di sostegno nei casi di emergenza e precarietà abitativa.

G/1120/2/5

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, M INEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

dal 21 al 23 novembre 2012 si è svolta a Venezia la seconda conferenza nazionale sull'amianto, nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa, al contempo, nuova e ultima fase della lotta per la completa eliminazione della fibra killer dall'Italia in tempi certi;

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;

nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può superare anche i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);

il 29 aprile 2008 è stato presentato il disegno di legge «Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al

Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto» (Atto Senato 173);

che l'8 marzo 2013 a Casale Monferrato, città simbolo dell'esposizione e della mortalità da amianto, il Ministro della salute del precedente governo Renato Balduzzi ha presentato il Piano Nazionale Amianto composto da 3 capitoli generali a riguardo dei problemi sanitari (sorveglianza sanitaria, epidemiologia, ricerca clinica), di quelli ambientali o delle bonifiche dei siti contaminati da amianto, di quelli sociali e previdenziali;

considerato che:

nella seduta del 7 febbraio 2012, nella precedente legislatura, il Senato ha già approvato quasi all'unanimità una risoluzione (6-00121, Casson ed altri 27 firmatari) che impegnava il Governo in ordine ai sei specifici seguenti punti: 1) modificare il decreto emanato dal Ministro del lavoro e previdenza sociale in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria del 2008 (n. 244 del 2007), al fine di garantire il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore di tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto a qualsiasi titolo, in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi. A tal fine occorre prioritariamente valutare la piena conformità del decreto ministeriale in questione con le previsioni di cui alla legge n. 244 del 2007, anche al fine di proporre eventuali modifiche alla normativa primaria di riferimento; 2) istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento degli assessori regionali alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni, in materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone dichiaratesi esposte all'amianto e per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e/o dalle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto; 3) istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari; 4) favorire l'instaurazione di un quadro interpretativo omogeneo il quale risulti idoneo ad assicurare il tempestivo rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto in favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti, al fine di consentire loro l'accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente; 5) provvedere alla riapertura del termine del 15 giugno 2005, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, riapertura già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010; 6) provvedere alla indizione e organizzazione della Conferenza Nazionale sulle patologie asbesto-correlate nonché sulla conoscenza, prevenzione e bonifica dei siti contaminati da amianto;

rilevato che su tali impegni risulta che il Governo abbia risposto positivamente solo in ordine al sesto punto, concernente l'organizzazione della seconda Conferenza nazionale governativa sull'amianto;

ritenuto di dover riproporre al Governo tutte le ricordate inevase questioni, unitamente a quelle concernenti la lentezza dei processi e delle indagini relativi alle persone decedute a causa dell'amianto;

considerato altresì che:

i richiesti interventi della magistratura, a tutela delle parti offese (per i casi di malattie asbesto-correlate), devono ritenersi obbligatori e prioritari a norma del codice penale e di procedura penale, anche perché la recente normativa annovera questa tipologia di reati (infortuni sul lavoro e malattie professionali) tra quelli che devono essere trattati, dopo quelli concernenti le più gravi forme di criminalità organizzata, con criteri di precedenza rispetto agli altri;

la sentenza emanata dalla Corte d'Appello di Torino in data 3 giugno 2013 ha condannato l'imputato Stephan Schmidheiny alla pena di 18 anni di detenzione e di circa 100

milioni atte a risarcire le parti civili vittime, loro familiari, istituzioni, enti esponenziali e che ad oggi nulla in termini di esecuzione della pena ad oggi è successo;

gli obblighi di tutela dei lavoratori (e dei loro familiari superstiti) si rinvengono finanche nella Carta costituzionale, che fa costantemente richiamo ai doveri di solidarietà sociale;

non pare, in effetti e di fatto, che i vari uffici giudiziari funzionalmente e territorialmente competenti (soprattutto le Procure della Repubblica) soddisfino con celerità e priorità tali esigenze relative all'istruzione e trattazione dei procedimenti concernenti le morti a causa del lavoro (in particolare quelle da amianto), sulle quali peraltro già nel corso delle Legislature XIV e XV il Senato aveva istituito una specifica Commissione d'inchiesta, rilevando la notevole vastità e gravità del fenomeno;

considerato che:

in data 8 ottobre 2013 il Coordinamento Nazionale Amianto, formato dalla gran parte delle associazioni delle vittime, degli ex esposti all'amianto, da organizzazione scientifiche volte alla ricerca, allo studio per lo studio della prevenzione, dell'epidemiologia, delle bonifiche da amianto ha manifestato davanti al Parlamento per chiedere che nella legge di stabilità per il 2013 venissero inseriti i finanziamenti necessari al fine di arrivare alla immediata approvazione del Piano Nazionale Amianto;

richieste presentate ed esposte alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, al Ministero del lavoro nella medesima giornata, al Ministero dell'ambiente del territorio e del mare il 14 successivo, che hanno riguardato l'inserimento, attraverso opportuni emendamenti di:

- 70 milioni l'anno per 3 anni al fine di bonificare i 380 siti maggiormente contaminati da amianto a partire da 116 scuole di ogni ordine e grado, 37 ospedali, case di cura, case di riposo, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche e almeno 4 grandi siti industriali dismessi; nonché una campagna nazionale di informazione sui danni e rischi da amianto; la verifica dei 19 siti adibiti a discarica e dei 720 siti adibiti a deposito di amianto; l'individuazione di discariche alternative (miniere e gallerie in disuso) e di alternative alle discariche (inertizzatori); l'utilizzo delle incentivazioni previste per sostituire le coperture in amianto con impianti fotovoltaici;

- 60 milioni l'anno per 3 anni per i lavoratori ex esposti all'amianto che si trovano ad avere una riduzione della speranza di vita e maggior rischio di ammalarsi per attuare quanto già previsto dalla legge di messa al bando dell'amianto (257/92) consistenti in misure di riapertura delle domande per i risarcimenti previdenziali, riconoscimenti dei medesimi per i pensionati prima del 1992, eliminazione del termine di decadenza, sostegno alle vedove, deroga alla legge Fornero a favore degli ex esposti;

l'allargamento della platea degli aventi diritto al Fondo per le vittime dell'amianto a coloro che hanno contratto malattie e morte (loro eredi), per l'amianto diffuso in ambienti di vita, utilizzando fondi INAIL per un importo pari a 40 milioni di euro sempre per tre anni;

la conferma dei finanziamenti per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti, per la ricerca clinica per combattere le malattie più gravi correlate all'amianto; ampliamento delle registrazioni delle morti da amianto (registro dei mesoteliomi e delle altre patologie asbesto correlate), pari a 5 milioni di euro;

ed inoltre il ritiro del ricorso davanti al Consiglio di Stato avverso alla sentenza del TAR del Lazio n. 5750 del 18 giugno 2009,

impegna il Governo:

- a dare sollecita attuazione al complesso degli impegni contenuti nella richiamata risoluzione 6-00121, già approvata dal Senato, in particolare per ciò che riguarda l'erogazione del Fondo Nazionale Amianto anche ai cittadini colpiti da malattie asbesto correlate (o loro eredi) di origini diverse da quelle professionali;

- ad inserire nella legge di Stabilità per il 2014 i finanziamenti richiesti dal Coordinamento delle Associazioni delle vittime e degli ex esposti all'amianto;

- a ritirare il ricorso presentato al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 5750 del TAR del Lazio del 18 giugno 2009.

G/1120/3/5

FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che,

il decreto ministeriale n. 318 del 2000 prevede l'attribuzione di fondi erariali destinati al finanziamento dell'esercizio associato di funzioni comunali a favore delle unioni di comuni e delle fusioni;

l'Intesa di Conferenza unificata n. 936 dello marzo 2006, sancita tra Governo, Regioni ed Enti Locali, contiene i criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale a favore delle unioni di comuni che svolgano l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

l'articolo 20 del decreto-legge n. 95/2012, attuativo dell'articolo 15 del TUEL, prevede uno specifico stanziamento per l'incentivazione delle fusioni e precise modalità di calcolo (contributo pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010);

considerato che:

la promozione ed il sostegno alle unioni di comuni ed ai sempre più numerosi processi di fusione avviati volontariamente da decine di comuni, richiedono non solo che il Governo non venga meno agli obblighi di distribuzione dei fondi esistenti ma che le risorse a sostegno di questi importantissimi processi di riforma del sistema delle autonomie locali vengano significativamente aumentate,

impegna il Governo:

a dare attuazione alla vigente legislazione nell'ambito della legge di Stabilità 2014 attraverso la costituzione di uno specifico capitolo con uno stanziamento che permetta di raggiungere l'importo necessario a corrispondere a ciascun comune derivante da fusione un contributo pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010;

a dare insieme stabilità e adeguata copertura e garanzia di sostegno alle norme di incentivazione delle fusioni di comuni.

G/1120/4/5

[FAVERO](#), [CUOMO](#), [LEPRI](#), [MATTESINI](#), [DI GIORGI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il presente disegno di legge dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, deroghe in materia pensionistica si prevede la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente, rispetto alle nonne poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità;

l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata: fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;

l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha altresì incluso nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro», le giornate di astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi parentali di maternità e paternità;

considerato che:

non rientra nella fattispecie descritta in premessa un istituto dall'indiscusso valore sociale, quali i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992. Al fine di non

subire penalizzazioni, tali lavoratori, per l'accesso alla pensione anticipata, dovranno incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando così una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104 del 1992 e con l'impianto del nostro welfare nazionale che ha sempre tutelato i disabili;

tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo:

a disporre provvedimenti di propria competenza al fine di rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'articolo 6, comma 2-quater della legge n. 216 del 2011, convertita, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992.

G/1120/5/5

FAVERO, CUOMO, LEPRI, MATTESINI, DI GIORGI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

il presente disegno di legge dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, deroghe in materia pensionistica. Si prevede la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente, rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità;

l'articolo 24, comma 10, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;

l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge del 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha altresì incluso, nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro», di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 216 del 2011, i periodi di astensione del lavoro «per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»;

considerato che:

non rientra nella fattispecie descritta in premessa, un istituto dall'indiscusso valore sociale relativo ai congedi e ai permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, utilizzati per l'assistenza a persone con gravi disabilità;

al fine di non subire penalizzazioni, tali lavoratori, per l'accesso alla pensione anticipata, dovranno incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando così una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104 del 1992 e con l'impianto del nostro welfare nazionale che ha sempre tutelato i disabili;

impegna il Governo:

a disporre provvedimenti di propria competenza al fine di rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge del 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992.

G/1120/6/5

FAVERO, LEPRI, MATTESINI, CUOMO, DI GIORGI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

l'articolo 17 del disegno di legge disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» ai commi dal 2 al 6 reca disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti d'imposta;

in particolare i commi 2 e 3 prevedono che, entro il 31 gennaio 2014, siano adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al fine di assicurare maggiori entrate;

ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tra gli oneri sostenuti dal contribuente, per cui è prevista la detrazione, non sono considerate le spese per la cura e l'assistenza dei malati di Alzheimer;

considerato che:

tra le patologie che comportano gravi coinvolgimenti psico-fisici nonché significativi disturbi comportamentali, il morbo di Alzheimer richiede un elevato livello di assistenza che nella maggioranza dei casi è offerto dalla famiglia del malato e comporta il supporto dei servizi di assistenza domiciliare fino al possibile ricovero del soggetto presso strutture ospedaliere qualificate;

i malati di Alzheimer e le loro famiglie sono quindi costretti a sostenere un notevole dispendio economico, oltre che morale, aggravato dalla crisi economico-finanziaria che coinvolge il nostro Paese e le famiglie ivi residenti;

rilevato che:

l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

per i contribuenti malati di Alzheimer e le loro famiglie, la detrazione delle spese sostenute per tale patologia degenerativa potrebbe rappresentare una importante misura di sostegno economico nella difficile situazione in cui versano;

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, forme di detrazione fiscale per le spese sostenute dai malati di Alzheimer e dalle loro famiglie, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute e il sostegno finanziario per tali contribuenti che versano in queste condizioni psico-fisiche.

G/1120/7/5

PIZZETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

con decreto del Ministro dell'istruzione, locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

l'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013 al comma 5-bis dispone che al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro;

l'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013 al comma 5-ter prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano

conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

impegna il Governo:

a trasformare gli istituti pareggiati che ne fanno richiesta in sezioni staccate di conservatorio.

G/1120/8/5

VALENTINI, CALEO, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la «Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione» approvata in sessione plenaria a Strasburgo, fa riferimento:

alla comunicazione della Commissione Europea del 13/09/2012 dal titolo «Crescita Blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» (COM(2012)0494)

alla relazione della Commissione dell'11/09/2012 dal titolo «progressi della politica marittima integrata dell'Unione Europea» (COM(2012)0491) che fa riferimento alla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello Spazio Marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133)

al Libro Verde della Commissione del 29/08/2012 dal titolo «Conoscenze oceanografiche 2020 – dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche» (COM(2012)0473)

al Libro Bianco della Commissione del 28/03/2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144)

alla Comunicazione della Commissione del 30/06/2010 dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010) 0352)

finalità della Risoluzione è contribuire a favorire la competitività internazionale dell'Unione Europea e degli Stati membri, cercando di sollecitare iniziative per l'utilizzo efficace delle risorse e per la creazione di posti di lavoro; in favore dello sviluppo di nuove fonti di crescita in una cornice dell'economia legata al mare e alla dimensione marittima nella sua totalità;

la Risoluzione offre un nuovo stimolo alla politica marittima integrata avviando un processo di sviluppo economico, raggruppando i programmi di lavoro delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei territori e della società civile;

la Crescita Blu rappresenta diversi e numerosi settori produttivi: dalla Pianificazione dello Spazio Marittimo e gestione integrata delle zone costiere a ricerca e innovazione, dai trasporti marittimi e cantieristica navale al turismo marittimo e costiero, dalla pesca e acquacoltura alla biotecnologia blu;

tali settori sono interdipendenti e si basano su competenze comuni e infrastrutture condivise, quali i porti e le reti di distribuzione dell'energia, e fanno affidamento su un uso sostenibile del mare da parte degli altri settori,

considerato che il grande sviluppo costiero dell'Italia, e il fatto che circa metà della popolazione italiana viva lungo gli ottomila chilometri di costa e nelle aree geografiche interne limitrofe, permetterebbe al nostro Paese, con l'adozione di adeguate politiche di sviluppo, di rivestire un ruolo cruciale per affrontare le sfide a lungo termine: la ricerca e i progressi tecnologici favorirebbero l'economia marittima alzando al contempo il livello dell'occupazione;

impegna il Governo:

ad avviare, adottare e predisporre un tavolo interministeriale che individui strumenti e mezzi idonei volti a sviluppare. il potenziale della crescita dei nostri mari, per rafforzare e sostenere in Italia la «blue economy», al fine di accompagnare ognuna delle realtà costiere, nelle quali le diverse attività marittime possano apportare un contributo significativo in termini di occupazione e sviluppo economico, nel quadro delle politiche strategiche europee;

ad inserire nell'agenda politica del Semestre Europeo il tema della «blue economy», soprattutto in considerazione del fatto che l'Italia, con la sua grande estensione costiera e il legame economico con le risorse marine, può dare un contributo strategico ad una politica europea di crescita e di sviluppo proprio a partire dalla politica marittima integrata.

G/1120/9/5

ELENA FERRARA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SCALIA, ALBANO, SAGGESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

sono estremamente elevati i danni procurati dalla fauna selvatica, in particolare da cinghiali, caprioli, storni e nutrie, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo: dai dati forniti da ultimo nel 2009 al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, essi assommano a circa 20 milioni di euro annui (fonte: ISPRA);

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», stabilisce all'articolo 26 che per far fronte a tali danni sia costituito a livello di ciascuna regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, il cui funzionamento è regolato con apposite disposizioni regionali;

le risorse stanziare annualmente risultano assolutamente insufficienti rispetto all'entità economica dei danni denunciati, con il risultato che solo una quota estremamente limitata di aziende agricole viene risarcita, sovente con ritardi di alcuni anni; tale situazione è particolarmente grave in un momento di profonda crisi economica quale quello attuale, in un settore caratterizzato da una ridotta marginalità reddituale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare risorse adeguate al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, da destinare alle Regioni maggiormente colpite e che con difficoltà riescono a far fronte al risarcimento di tali danni.

G/1120/10/5

PADUA, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le imprese agricole, nella generale crisi economica del Paese, si trovano in una situazione di grave mancanza di liquidità, spesso resa più drammatica dal verificarsi di eventi naturali che distruggono le produzioni indispensabili per produrre il reddito atteso;

il mantenimento di un'agricoltura efficiente rappresenta un fattore indispensabile per la ripresa economica del Paese, per l'importante contributo da essa fornito al prodotto interno lordo e al saldo della bilancia dei pagamenti, in particolare considerando che il Made in Italy agro alimentare costituisce un fattore trainante per tutto l'export italiano;

la situazione debitoria in cui vengono a trovarsi numerose imprese agricole del nostro Paese risulta in molti casi insostenibile, sia per l'aumento delle esposizioni nei confronti del sistema bancario sia per la riscossione dei crediti tributari, degli enti locali e previdenziali;

tale situazione ha risvolti drammatici in particolare nella Regione Sicilia e in altre aree del Paese, soprattutto del Meridione, con particolare riferimento ai debiti previdenziali pregressi delle aziende agricole verso l'INPS, che si sommano alla forte crisi del settore che ha toccato diverse filiere;

gli strumenti giuridici attualmente a disposizione delle imprese agricole per risolvere la crisi finanziaria non risultano efficaci per consentire di conservare i beni aziendali e strumentali indispensabili per produrre reddito ed immettersi nuovamente nel ciclo economico;

le disposizioni previste dagli orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà rendono spesso impossibile agire in modo efficace al fine di consentire la ripresa dell'attività in un contesto, come quello attuale, di crisi economica grave e generalizzata per tutti i settori produttivi agricoli;

in Italia, come in altre realtà europee, il sistema bancario non può sottrarsi allo sforzo generale del Paese verso la ripresa della crescita, attraverso un'adeguata espansione dei finanziamenti alle imprese;

impegna il Governo:

ad estendere alle imprese agricole gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attualmente impedito, non tanto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quanto dai provvedimenti amministrativi di applicazione;

ad avviare iniziative di sensibilizzazione del sistema bancario sulla particolare situazione delle imprese agricole in difficoltà, instaurando Tavoli di consultazione con le Organizzazioni agricole al fine di individuare soluzioni negoziali adeguate e sostenibili, anche attraverso i Confidi;

a rivedere gli interventi di ISMEA in materia di credito, in termini di semplificazione, oneri economici e condizioni di accesso, con particolare riferimento alle imprese condotte da giovani;

ad intraprendere iniziative in sede europea per consentire l'adozione di un quadro normativo per la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà che, tenendo conto della attuale situazione di crisi, consenta l'adozione di strumenti legislativi efficaci per consentire alle imprese di reimmettersi nel circuito economico;

a prevedere ulteriori misure per facilitare l'operatività dei consorzi fidi a supporto delle imprese agricole;

ad introdurre nell'ordinamento soluzioni per le crisi dell'impresa agricola in direzione del recupero dell'attività e dei valori aziendali, in linea con le tendenze legislative di altri Paesi membri dell'Unione Europea e con gli andamenti dinamici dell'economia;

ad avviare una ricognizione dei dati dei debiti previdenziali in agricoltura risultanti all'INPS;

a dare attuazione all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

G/1120/11/5

FABBRI, SANGALLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la crisi economica oltre ad incidere profondamente sui consumi dei cittadini sta provocando conseguenze negative nel contesto socio-produttivo italiano fatto di piccole e medie imprese che spesso, a causa delle loro dimensioni, non sono in grado di resistere al lungo periodo di sfavorevole congiuntura economica;

la chiusura di molte di queste realtà locali provoca spesso, come diretta conseguenza, il rapido inaridirsi delle opportunità lavorative per territori già in forte sofferenza;

la continua tendenza alla riduzione dei prestiti bancari ha determinato la necessità di interventi urgenti al fine di tutelare le piccole e medie imprese dagli effetti della crisi e per fornire un adeguato sostegno finanziario al tessuto imprenditoriale italiano;

considerato che:

a livello europeo, le politiche di austerità verso i paesi con un più alto debito pubblico si sono dimostrate poco efficaci e sono spesso risultate funzionali solo a mantenere alti gli standard commerciali dei partners più virtuosi;

le piccole e medie imprese rappresentano uno dei pilastri dell'economia dell'Unione Europea e svolgono un ruolo fondamentale nella crescita economica e nell'occupazione;

la ripresa e la futura crescita dell'economia dell'Unione Europea dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali e finanziamenti che permettano alle piccole e medie imprese di realizzare gli investimenti necessari all'adozione delle nuove tecnologie e attrezzature necessarie per accrescerne la competitività;

il numero limitato di fonti alternative di finanziamento ha reso le piccole e medie imprese ancora più sensibili all'impatto della crisi bancaria;

come sottolineato nel regolamento (CE) 26 giugno 2013 n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, risulta necessario colmare l'attuale lacuna in materia di finanziamento delle piccole e medie imprese e garantire a queste un adeguato flusso di crediti bancari nell'attuale contesto. Per conseguire tale obiettivo è necessario che gli enti creditizi utilizzino efficacemente l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali, derivante dall'applicazione del fattore

di sostegno pari a 0,7619 come fattore di rischio, allo scopo esclusivo di assicurare un adeguato flusso di crediti alle piccole e medie imprese stabilite nell'Unione Europea;

impegna il Governo

a vigilare affinché vengano attivati tutti gli strumenti normativi al fine di concretizzare una più ampia offerta di credito alle piccole e medie imprese coerentemente con quanto previsto all'articolo 501 del regolamento (CE) 26 giugno 2013 n. 575/2013 che prevede che i requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso le piccole e medie imprese sono moltiplicati per un fattore di 0,7619 per i crediti richiesti e concessi alle medesime fino ad un ammontare di 1,5 milioni di euro di cui al comma 2, lettera c).

G/1120/12/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, RIZZOTTI, IURLARO, ZIZZA, BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la donazione di medicinali non utilizzati, ma in piena efficacia e validità, a organizzazioni senza fini di lucro, svolta con finalità di solidarietà sociale nonché di tutela ambientale, economicità produttiva, è un'attività encomiabile e meritevole di incentivazione;

il decreto legislativo n. 157/2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE all'articolo 157 rinvia ad un decreto interministeriale la disciplina relativa «alla utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità»;

premesso, inoltre, che:

per medicinali inutilizzati dovrebbero intendersi quei medicinali destinati a essere eliminati dal circuito commerciale o a non esservi immessi a causa, ad esempio, di difetti di confezionamento o di produzione dovuti al processo produttivo o distributivo tali da non comprometterne l'idoneità all'utilizzo in termini di qualità, sicurezza ed efficacia per il consumatore;

detti medicinali inutilizzati potrebbero essere oggetto di donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale qualificate nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 219/2006 ovvero se accertato e documentato dal produttore la qualità e l'efficacia dei farmaci medesimi;

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile a stabilire, in tempi rapidi, idonei sistemi di raccolta dei medicinali non utilizzati chiarendo il ruolo dell'azienda donatrice e degli altri soggetti coinvolti nel processo di solidarietà al fine di consentire una corretta e sicura fruizione dei prodotti donati.

G/1120/13/5

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, PERRONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

nell'attuale contesto economico caratterizzato da una gravissima crisi generale del mercato del lavoro, rientrano i 400 ex lavoratori delle Case di Cura Riunite di Bari che vivono da ormai diciassette anni una situazione di disagio economico dovuto ad una mancata risoluzione della loro vertenza lavorativa con inevitabili ricadute di natura psicologica connesse con la lesione del primario diritto al lavoro che garantisce la dignità e l'autostima;

considerato che:

la legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 ha approvato misure per dare completa applicazione al Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici;

al comma I dell'articolo 19 della predetta legge è stabilito che «Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalità di cui all'articolo 4 (Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio

pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2007, n. 1657 (legge 27 dicembre 2006, articolo I, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2007. Criteri applicativi), i direttori generali delle ASL BA, BAT, AOU "Policlinico" di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS. "S. De Bellis" di Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica in favore del reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della regione Puglia».

Preso atto che:

tale disposizione ha trovato ad oggi solo parziale applicazione e risultano ancora in corso le procedure per la determinazione dei posti disponibili e non sono stati avviati i concorsi per il reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private;

la riserva del 10 per cento dei posti vacanti presso i predetti enti risulterebbe quantificata in poche unità e, dunque, insufficiente a fornire una risposta adeguata ed accettabile alla estesa platea dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della Regione Puglia;

il numero più consistente dei predetti lavoratori precari proviene dalle ex Case di cura riunite e si quantifica in circa quattrocento unità;

impegna il Governo

a intraprendere ogni iniziativa utile a facilitare il reinserimento dei lavoratori precari ex CCR presso tutti gli enti strumentali della Regione Puglia in percentuale non inferiore al 22 per cento dei posti disponibili».

G/1120/14/5

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, PERRONE, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la spending review attuata negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che sta attraversando il Paese ha impedito il turn over e ha imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione ivi incluso il comparto della Sanità;

il blocco del turn over in particolare ha inciso determinando un riduzioni dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;

un'ulteriore riduzione o blocco del personale sanitario potrebbe depauperare il servizio sanitario nazionale anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza con grave nocumento per i pazienti utenti;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del« Servizio sanitario nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di turn over nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno al fine di garantire adeguati livelli di assistenza ai cittadini;

preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determinato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assistenziale;

impegna il Governo:

a introdurre misure specifiche a favore del personale sanitario che presta la propria attività con rapporti precari al fine di assicurare la tenuta dei livelli essenziali di assistenza.

G/1120/15/5

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, PERRONE, BIANCONI, IURLARO, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che

la spending review attuata negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che sta attraversando il Paese ha impedito il turn over e ha imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione ivi incluso il comparto della Sanità;

il blocco del turn over in particolare ha inciso determinando una riduzione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;

un'ulteriore riduzione o blocco del personale sanitario potrebbe depauperare il servizio sanitario nazionale anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza con grave nocumento per i pazienti utenti;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di turn over nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno al fine di garantire adeguati livelli di assistenza ai cittadini, impegna il Governo

a escludere gli operatori sanitari, in particolare coloro che svolgono con turnazione le 24 funzioni di cura e assistenza diretta alla persona in servizi d'emergenza e urgenza, di assistenza intensiva e nell'assistenza domiciliare, dal blocco del turn over previsto per il personale della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza, anche nelle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi.

G/1120/16/5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il fenomeno della non autosufficienza tra il 2000 e il 2050, secondo l'OMS, aumenterà in modo considerevole raggiungendo percentuali fino al 22 per cento della popolazione mondiale;

le persone non autosufficienti, a causa della limitata capacità di mobilità, fragilità mentale o a causa di altre patologie necessitano di cure cosiddette «di lungo termine» comprendenti cure domestiche e ospedaliere;

l'articolo 26 della Carta europea dei diritti fondamentali stabilisce che «l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;

la Costituzione italiana, all'articolo 32, riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, mentre l'articolo 119 prevede, tra l'altro, che lo Stato assegni risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere la solidarietà sociale e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Considerato che:

l'articolo 7, comma 3, della legge di Stabilità 2014 incrementa la spesa di 250 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

detto incremento non è adeguato a garantire alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie un sostegno certo.

Impegna il Governo a

rideterminare in aumento il finanziamento del Fondo per le non autosufficienze destinando una parte delle risorse, tra l'altro, a interventi in favore delle patologie croniche invalidanti, anche con riferimento alle malattie cronico-degenerative, alle demenze senili e all'Alzheimer.

G/1120/17/5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

l'articolo 15, comma 15, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, prevede l'adozione delle tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate «sulla base dei dati disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali»;

ai fini della determinazione del tariffario, il successivo comma 17-bis sancisce l'istituzione di una Commissione tenuta a confrontarsi «con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate»;

detta Commissione, insediata con notevole ritardo lo scorso 14 febbraio 2013, non ha ancora avviato il confronto con le sopra riportate «Associazioni di categoria maggiormente rappresentative» nonostante il termine (sessanta giorni) indicato a scadenza dal decreto ministeriale di nomina sia largamente decorso;

le Associazioni di categoria sono istituzionalmente in grado di offrire elementi fondamentali per la conoscenza dei meccanismi di controllo dei costi e, quindi, sono in grado di contribuire ad una corretta determinazione delle tariffe;

considerato che:

tale ritardo della Commissione reca un grave danno all'intero comparto in quanto, paralizzando il processo di revisione delle tariffe, costringe le aziende, che non riescono più a sopportare neanche i costi di gestione a causa della congiuntura economica negativa, al rischio del fallimento;

impegna il Governo:

ad adoperarsi, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, affinché la Commissione prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 proceda senza indugio al completamento dei lavori di revisione delle tariffe.

G/1120/18/5

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, MILO, MANDELLI, IURLARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

le norme introdotte dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, all'articolo 50 hanno finalità di monitorare in tempo reale il sistema di erogazione delle prestazioni farmaceutiche a carico del Sistema sanitario nazionale, per consentire valutazioni di tipo epidemiologico, per il controllo e il governo della spesa, per il tempestivo contrasto a forme di abuso;

considerato che:

dopo dieci anni di applicazione si può affermare che il sistema di trasmissione, raccolta e utilizzo dei dati ha dato buona prova. grazie anche alla risposta positiva delle farmacie italiane;

tuttavia si sono riscontrate talune criticità consistenti nell'irrogazione di sanzioni assai pesanti a carico di alcune farmacie le quali, per esclusivi motivi di carattere tecnico, hanno trasmesso i dati sulle ricette farmaceutiche con ritardi anche minimi e determinando un rilevante contenzioso,

impegna il Governo:

ad adottare ogni necessaria ed urgente iniziativa normativa volta a risolvere il problema applicativo posto dalle disposizioni in questione;

a ridurre la quantificazione economica delle sanzioni previste;

a risolvere il contenzioso già in atto nella materia.

G/1120/19/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

gli alimenti per l'infanzia sono i prodotti espressamente destinati ai lattanti (soggetti in età inferiore ai 12 mesi) e ai bambini (soggetti da 1 a 3 anni) in buona salute, e pertanto caratterizzati da una elevata specificità nutrizionale e sicurezza tossicologica, al fine di soddisfare le particolari esigenze metaboliche e nutrizionali dei soggetti in questa fascia di età;

una corretta alimentazione rappresenta la migliore forma di prevenzione contro l'obesità e le patologie ad essa correlate (diabete, malattie cardiovascolari, malattie oncologiche, eccetera). Al contrario, abitudini alimentari scorrette nella prima infanzia, in particolare il consumo di alimenti che forniscono un carico nutrizionale eccessivo e non adatto al metabolismo dei bambini, generano problemi di sovrappeso e obesità. Come evidenziato da una recente indagine OCSE, in Italia, l'obesità è ai massimi livelli nei bambini ed un bambino su 3 è sovrappeso. La quota di persone sovrappeso salirà di oltre 5 punti percentuali entro i prossimi 10 anni, con gravi conseguenze dal punto di vista della salute degli individui e della spesa pubblica per l'assistenza socio-sanitaria;

l'attuale crisi economica sta fortemente condizionando le abitudini di acquisto delle famiglie, inducendole a risparmiare anche sull'alimentazione dei propri figli, con conseguenze non trascurabili per la salute dei bambini;

il Parlamento Europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico dell'Unione risponda alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa, indicando agli Stati membri una serie di priorità tra le quali: prestare maggiore attenzione alla necessità di una spesa pubblica dedicata all'infanzia e alle famiglie, promuovere misure fiscali che stimolino l'aumento del tasso di natalità ed adottare azioni positive a favore della genitorialità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, in questa fase delicata di crisi economica, misure idonee per ridurre la pressione fiscale e ridare potere d'acquisto ai redditi delle famiglie con bambini in difficoltà economiche, quali l'introduzione di una aliquota IVA agevolata al 4 per cento sugli alimenti per l'infanzia, oppure l'erogazione di «buoni» per l'acquisto di alimenti per l'infanzia, in una logica generale di tutela della salute dei bambini e di prevenzione dell'obesità e delle patologie ad essa correlate.

G/1120/20/5

[RIZZOTTI](#), [BONFRISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MALAN](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer (AD), sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

la famiglia rappresenta la struttura portante dell'assistenza ai malati di Alzheimer, arrivando a dover sostenere, con il protrarsi della malattia, situazioni umane drammatiche;

il morbo di Alzheimer è incluso nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti, con esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie;

secondo la normativa vigente, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19 per cento, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro se il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro;

l'aggravarsi della non autosufficienza connessa al morbo di Alzheimer richiede un'assistenza costante, con aggravii economici significativi a carico di malati e delle relative famiglie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di elevare le detrazioni dall'Irpef di tutte le spese, debitamente documentate, connesse all'assistenza delle persone affette da morbo di

Alzheimer, previa certificazione di «non autosufficienza» rilasciata dall'Unità di valutazione Geriatrica e l'attestazione della specifica patologia rilasciata dall'Unità di valutazione Alzheimer/Demenza.

G/1120/21/5

SCILIPOTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

l'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», alla lettera c) prevede che il CICR stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

la direttiva 2011/90/UE prevede l'introduzione di nuove ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), nonché integra le ipotesi riguardanti le regole per il calcolo del tasso annuo effettivo globale per i crediti senza durata fissa o rimborsabili per intero ripetutamente. Altresì stabilisce norme sul calendario per il primo prelievo del credito e i pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore;

l'Unione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2013/0044, del 30 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/90/UE della Commissione, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare nello stabilire i criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi, le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti.

G/1120/22/5

SCILIPOTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

l'articolo 644 del codice penale al comma 4 prevede che per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;

la direttiva 2011/90/UE prevede l'introduzione di nuove ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), nonché integra le ipotesi riguardanti le regole per il calcolo del tasso annuo effettivo globale per i crediti senza durata fissa o rimborsabili per intero ripetutamente. Altresì stabilisce norme sul calendario per il primo prelievo del credito e i pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore;

l'Unione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2013/0044, del 30 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/90/UE della Commissione, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, nel determinare il tasso d'interesse usurario, le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, tenendo conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo, delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

G/1120/23/5

SCILIPOTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura al comma 4 sancisce che: «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali»;

l'articolo 644 del codice penale al comma 3 prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;

il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, cosiddetto «decreto sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto la modifica del metodo di calcolo del «tasso soglia» o «tasso di usura», come precedentemente disciplinato dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996;

l'articolo 8, comma 5, lettera d) del decreto sopracitato stabilisce che dal giorno di entrata in vigore del suddetto decreto-legge la soglia di usura è calcolata aumentando il tasso medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, prevedendo che esso sia stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori tre punti percentuali.

G/1120/24/5

SCILIPOTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, recante «Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizione in materia di usura», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, al comma 1 sancisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono premessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;

l'articolo 644 del codice penale al terzo comma sancisce che: «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria»;

l'articolo 1815 del codice civile al comma 2 prevede che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nei contratti a credito disciplinati da condizioni variabili di tasso d'interesse e ogni altro prezzo di cui al comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il momento della promessa o convenzione sia da riferire anche ad ogni occasione di variabilità delle medesime condizioni.

G/1120/25/5

RUTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

nel 2006 nell'ambito della riforma della Organizzazione comune di mercato (OCM) zucchero, che per l'Italia ha comportato una drammatica ristrutturazione (chiusura di 15 fabbriche e rinuncia a più del 50 per cento della quota di produzione), i Regolamenti comunitari (nn. 318/2006 e 319/2006) avevano disegnato un articolato quadro di interventi tra cui spiccava l'erogazione di aiuti sia comunitari sia nazionali per il quinquennio 2006/2010; per l'Italia la misura di tali aiuti nazionali fu espressamente e preventivamente quantificata dai Regolamenti stessi, proprio perché fu una condizione politica per raggiungere il compromesso a livello UE;

le risorse comunitarie sono state continuativamente pagate, mentre quelle nazionali relative al completamento delle campagne 2009 e 2010, a tutt'oggi non sono state erogate; a copertura di tutte le somme ancora dovute per entrambe le campagne 2009 e 2010, è necessario un ulteriore provvedimento come anticipato nella delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 per complessivi 51 milioni di euro;

una parte di tale somma (29 milioni di euro) era già stata stanziata sul Fondo per lo sviluppo e coesione a copertura di una precedente delibera CIPE n. 107 del 2010;

la delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 ha stanziato aiuti, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento CE n. 318 del 2006, alle imprese operanti nel settore bieticolo saccarifero per l'ammontare di 35 milioni di euro. Tali somme sono state effettivamente erogate ad aprile 2013 a copertura di una parte dell'anno 2009;

il completo pagamento è da diversi anni atteso da tutta la filiera bieticolo-saccarifero, industria (4 stabilimenti che occupano 2000 lavoratori diretti senza contare l'indotto), bieticoltori (10.000 aziende agricole per potenzialmente 60/65 mila ettari coltivati su tutto il territorio nazionale – Molise, Puglia, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto);

la decisione presa a livello comunitario, in ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC) per la fine dell'attuale sistema delle quote zucchero al 30 settembre 2017 costringerà le imprese italiane, sia agricole, sia di trasformazione ad operare in un mercato certamente più instabile e volatile, senza misure adeguate per una sua stabilizzazione;

il pagamento tempestivo delle somme ancora dovute al settore bieticolo saccarifero, per gli aiuti nazionali 2009/2010, consentirebbe una boccata d'ossigeno a tutte quelle aziende che nel frattempo hanno fatto grandi investimenti e che danno un significativo apporto all'economia del nostro Paese;

impegna il Governo:

a provvedere immediatamente a saldare le somme ancora dovute alle imprese operanti nel settore bieticolo saccarifero per gli aiuti nazionali 2009/2010 previsti dai regolamenti comunitari.

G/1120/26/5

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228, commi da 95 a 97 dell'articolo 1) istituisce un fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. L'istituzione del fondo avviene secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico;

i commi 285-287 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) prevedono un credito di imposta per gli anni 2013 e 2014 a favore dei soggetti che

erogano borse di studio agli studenti degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute. I criteri per l'attribuzione del beneficio devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

considerato che:

a tutt'oggi non risulta che siano stati emanati i decreti attuativi dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire i criteri per l'attribuzione dei benefici previsti dalla suddetta norma, impegna il Governo:

a provvedere affinché i ministeri coinvolti provvedano con urgenza a predisporre i decreti attuativi, per dare certezza agli operatori della ricerca, agli studenti universitari e alle imprese che investono in ricerca e sviluppo, di poter accedere al credito d'imposta.

G/1120/27/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

è necessario garantire maggiore equità su base nazionale nel pagamento delle imposte sulle proprietà immobiliari,

impegna il Governo:

ad attivare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riforma degli estimi catastali, che dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2014, prevedendo la clausola di invarianza di gettito, seguendo i criteri dell'ancoraggio ai valori medi di mercato dei terreni e dei fabbricati dell'ultimo triennio, basati sui metri quadri.

G/1120/28/5

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

rilevato che l'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 124 del 2013, prevede: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»;

considerato che anche tali immobili, infatti, sono civilisticamente classificati tra le «Rimanenze» di bilancio (quali beni finiti destinati alla vendita) e, come i fabbricati di nuova costruzione, sono oggetto dell'attività tipica delle imprese di costruzioni, poiché su di essi l'impresa interviene con lavori di recupero incisivo, al fine della loro reimmissione, sul mercato con caratteristiche del tutto simili alle nuove costruzioni;

valutato che tale assimilazione è stata già riconosciuta in altri ambiti impositivi, quale il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 («testo unico dell'IVA»), che, all'articolo 10, nn. 8, 8-bis e 8-ter, prevede il medesimo regime di esenzione/imponibilità ad IVA per le operazioni di cessione e locazione di immobili, siano essi nuove costruzioni che immobili incisivamente ristrutturati;

impegna il Governo:

a precisare che le disposizioni stabilite dal predetto comma in materia di IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, si applicano anche agli immobili acquistati o acquisiti in permuta dall'impresa e sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, prima della loro vendita.

G/1120/29/5

BILARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

considerato che è diritto fondamentale dell'uomo quello alla proprietà della casa di abitazione «Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo»;

valutato che tale tematica è stata oggetto di un coinvolgimento bipartisan essendo stata già sottoscritta da numerosi deputati di centro destra e di centro sinistra nella precedente legislatura (XV), con il Disegno di legge n. 2204 di «Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo; e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo», presentato il 1° febbraio 2007, poi decaduto per le elezioni anticipate. Stessa sorte per l'analogo disegno di legge n. 1581 nella legislatura successiva;

rilevato che si apprende che alcune associazioni di categoria, hanno sensibilizzato le istituzioni sul punto, tant'è che questo argomento è stato dichiarato materia sensibile dall'assemblea dei soci (28 dicembre 2009) del movimento consumatori sezione di Reggio Calabria, in quanto attinente al «diritto alla casa» pur precisando che «il conduttore di un immobile ad uso abitativo non può definirsi consumatore in senso stretto, bensì solo soggetto o contraente meritevole di tutela»;

posto che si incide su una legge esistente (legge n. 431 del 1998) senza ampliare l'applicazione normativa a soggetti diversi da quelli che la stessa legge nella sua concezione iniziale avrebbe voluto coinvolgere;

preso atto che se prendiamo il caso sussumibile all'interno della previsione della legge n. 431 del 1998 di un rapporto locatizio stipulato o rinnovato nel vigore della nuova legislazione e cioè successivamente al 30 giugno 1999 che durerebbe 4 anni + 4, salvo disdetta motivata alla prima scadenza, il proprietario locatore (e non già qualunque proprietario, ma solo quello che la legge n. 431 del 1998 aveva già individuato e circoscritto nel soggetto che «non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione») che da contraente corretto ed in buona fede, ha intenzione di vedere il bene locato con inizio locazione il 30 giugno 2009 (prima scadenza 30 giugno 2013) sei mesi prima entro il 30 dicembre 2012 invia disdetta con contestuale proposta di vendita ex articolo 38 della legge n. 392 del 1978 alle condizioni che egli ritiene soddisfacenti per le proprie pretese ed il valore del bene «conduttore può decidere di aderire o meno alla proposta. Senza questa legge di interpretazione autentica solo nel primo caso descritto il conduttore acquista il bene corrispondendo il prezzo fissato dal proprietario. Se manca la disdetta, perché il terzo acquirente agisce in frode all'inquilino ed il proprietario omette, in modo scorretto, la comunicazione di disdetta e di proposta di vendita, il diritto di riscatto ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978, pur essendo richiamato dalla normativa del 1998 non potrebbe essere azionato e la norma resterebbe inutiliter data;

considerato che la legge presuppone, infatti, in mancanza dell'offerta a vendere nella contestuale comunicazione disdetta la nascita del diritto di riscatto del bene ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978. Già nell'esempio delle locazioni ad uso commerciale è evidente che per prassi il riscatto del bene opera in quanto il proprietario scorrettamente e per accordo furbesco e truffaldino con il terzo acquirente ha taciuto l'intenzione di vendere ed ha stipulato l'atto direttamente con il terzo «diritto di riscatto nella legislazione degli immobili ad uso abitativo non opererebbe mai seguendo l'interpretazione restrittiva della dottrina e della giurisprudenza (con presupposto la disdetta che senza la comunicazione di voler vendere il bene ad un prezzo che il proprietario fissa secondo le sue esigenze sarebbe nulla alla prima scadenza) e la norma anzidetta sarebbe inutiliter data. Quid iuris del richiamo fatto all'articolo 39 della legge n. 392 del 1978? Quid iuris del parere della 2 Commissione permanente del Senato della Repubblica (Giustizia) in data 15 settembre 1998, sui disegni di legge atti Senato nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684-A. (che poi costituiranno la legge n. 431 del 1998) che ha ritenuto tout court del «tutto razionale la protezione accordata al conduttore con l'estensione del diritto di prelazione anche con riferimento agli immobili ad uso commerciale?»

valutato che una situazione identica ha un trattamento diametralmente opposto, che priva di dignità la legge n. 431 del 1998 laddove ha contemplato il pregnante diritto di riscatto ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978;

ciò posto, senza dubbio, quest'ultimo istituto è da qualificarsi come ius ad rem con il conforto della giurisprudenza (ex plurimis Tribunale di Milano 10 luglio 1980 in Arch. locazioni, 1980, 600; Tribunale di Napoli 8 febbraio 1982 in Giur. di merito, 1982, 1,801; Tribunale di

Milano 30 settembre 1982 Presidente Simonazzi – Estensore Sbordone in Giur.It., 1983, 1, 2, 480) ed ha natura di diritto reale, pertanto, deve essere oggetto di «tute a rafforzata», anche nella nuova normativa della legge n. 431, del 1998, proprio perché oltre all'articolo 38, la stessa ha esteso l'applicabilità dell'articolo 39, legge n. 392, del 1978 agli immobili adibiti ad uso abitativo, nonché secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (secundum dictum della Corte di Cassazione del 2011 novum jus) anche ai principi della CEDU;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile per l'approvazione in tempi rapidi di una norma di interpretazione autentica composta di due soli commi:

«1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta, nella parte in cui fa riferimento all'intenzione del proprietario di vendere l'immobile a terzi alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 431 del 1998, nel senso che le norme previste in tema di diritto di prelazione e di riscatto dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano non solo ai contratti che vengono disdetti o che sono prossimi alla scadenza contrattuale, ma anche nel corso della locazione per l'intera durata del contratto, senza che assuma rilevanza il termine di scadenza o l'eventuale disdetta del medesimo contratto.

2. la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta, nella parte in cui fa riferimento all'intenzione del proprietario di vendere l'immobile a terzi e al conseguente diritto del conduttore di esercitare il proprio diritto di prelazione e di riscatto con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel senso che le disposizioni dei medesimi articoli 38 e 39 si applicano non solo ai contratti che vengono disdetti o che sono prossimi alla scadenza contrattuale, ma anche nel corso della locazione per l'intera durata del contratto, senza che assuma rilevanza il termine di scadenza o l'eventuale disdetta del medesimo contratto».

G/1120/30/5

TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la disposizione di cui al comma 3, dell'articolo 7, della legge di stabilità, autorizza la spesa di 250 milioni di euro, per l'anno 2014, a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

la sclerosi laterale amiotrofica è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce il sistema motorio e porta ad una degenerazione dei neuroni dei motoneuroni causando una paralisi totale;

considerato che:

una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione; non supera una soglia stabilita. Secondo i criteri adottati dall'Unione europea la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10.000. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che sta crescendo;

secondo la rete Orphanet Italia nel nostro paese sono 2 milioni le persone affette da malattie rare e il 70 per cento sono bambini in età pediatrica. L'istituto superiore della sanità ha individuato un elenco di 583 malattie rare esenti ticket;

non tutte le patologie a bassa prevalenza infatti presuppongono l'esonero dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ma solamente quelle presenti nell'elenco allegato al Decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie). Il summenzionato Regolamento, infatti, disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza;

attualmente ci sono diverse malattie rare altamente invalidanti e che meritano attenzione da parte delle istituzioni;

i malati affetti da patologie rare, vivono con forti sofferenze la loro condizione e nessuno di loro dovrebbe essere discriminato, ma aiutato in base alla gravità della patologia di cui è affetto, all'incidenza e alla invalidità che ne comporta;
considerato inoltre che:

lo stanziamento previsto nel comma 3 dell'articolo 7, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Fondo per le non autosufficienze, incluse le persone affette da SLA, è apprezzabile, ma non sufficiente;

impegna il Governo:

a considerare di estendere l'autorizzazione di spesa prevista non ad una sola patologia, ma a tutte le patologie rare secondo la soglia dell'Unione Europea e secondo criteri oggettivi di valutazione del grado di invalidità della malattia.

G/1120/31/5

SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 9, autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014 alla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche;

la Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME) è una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obiettivi, quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia;

l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, ha stabilito che «Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, è autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziato nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti»;

l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha stabilito che «Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME)[...]è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;

successivamente, il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, all'articolo 10, comma 5-ter ha stabilito che per la Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni. Il successivo comma 4-quater ha stabilito gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-ter: 3 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE), istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; 2 milioni di euro mediante la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196 del 2009, dei programmi del Ministero della salute;

considerato che:

le disposizioni sopra menzionate, hanno dedicato importanti risorse all'IME;

ci sono situazioni di emergenza che si ravvisano nel settore sanitario e, pertanto, c'è l'esigenza di riequilibrare le risorse necessarie nell'ottica di impiegarle anche per altre finalità;
impegna il Governo:

a valutare interventi per l'erogazione di risorse in favore non solo di un'unica struttura e di fornire elementi di delucidazione riguardo-alle attività svolte dall'IME.

G/1120/32/5

MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 7 autorizza la spesa di 50 milioni, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di liquidare gli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (Requêter n. 5376 del 2011, con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti);

l'articolo 2, comma 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 stabilisce che «L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposta, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria»;

il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 210 del 1992 stabilisce che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge»;

il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1992 sancisce che «I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative»;

alla luce di alcune denunce poste dalle diverse associazioni interessate ed in particolare dal CONDAV (Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, risulta che molte persone) per l'oggettiva difficoltà di ricondurre la patologia contratta alla pregressa vaccinazione, magari a distanza di decenni o per un'insufficiente pubblicizzazione dell'approvazione della legge – pur avendo subito un danno da vaccinazione o emotrasfusione, non abbiano presentato tempestivamente domanda in sede amministrativa entro il termine previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1992, e dunque escluse dal risarcimento previsto per legge;

impegna il Governo:

ad avviare ogni iniziativa utile a quantificare le domande di indennizzo presentate oltre i termini previsti dalla legge e a valutare interventi per l'erogazione degli indennizzi a favore dei cosiddetti «fuori termine» e tutelare così tutti i soggetti che hanno riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità.

G/1120/33/5

MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 7 reca «Misure di carattere sociale»;

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», dispone all'articolo 22, comma 1, che «Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte» e, all'articolo 18, istituisce il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali quale strumento di programmazione per individuare i principi e gli obiettivi della politica sociale. In particolare al Piano era rimessa anche l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) previsti dall'articolo 22;

l'articolo 22 non determina però il contenuto effettivo delle prestazioni e di conseguenza non soddisfa l'esigenza di garantire un diritto all'assistenza sociale uniforme in tutto il territorio nazionale. Questo si limita infatti a una mera elencazione generale delle misure e degli interventi, demandando alla pianificazione nazionale e regionale il compito di specificare le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni essenziali. Allo stesso modo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, elaborato sulla base dell'articolo 18 della legge n. 328 del 2000, non ha fornito ulteriori dettagli circa la determinazione concreta della tipologia dei servizi e delle prestazioni rientranti nei LIVEAS limitandosi al rinvio di quanto disposto dalla legge n. 328 del 2000;

considerato che:

a distanza di più di dieci anni dall'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione lo Stato non ha provveduto alla determinazione legislativa dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela dei diritti civili e sociali e le Regioni nel corso degli anni hanno tentato di rimediare a tale inadempienza individuandone autonomamente alcuni, contribuendo però allo stesso tempo a svuotare l'intento egualitario del testo costituzionale;

sostenere che la mancata definizione dei LIVEAS ed il loro relativo finanziamento legittimi le Regioni a legiferare nel modo che più ritengono opportuno significa negare il principio secondo il quale tutti i cittadini dovrebbero godere del diritto all'assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Significa lasciare le autonomie libere di disciplinare le prestazioni, le condizioni di accesso e i relativi costi con l'ovvia conseguenza di realizzare forti disuguaglianze tra le Regioni;

considerato inoltre che:

la riduzione delle risorse pubbliche e private destinate ai servizi di welfare sta avendo le maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili e crea pesanti squilibri tra aree del Paese,

impegna il Governo:

a definire gradualmente i LIVEAS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) e a quantificare le risorse per l'assistenza sociale, in modo da poterle riorganizzare e razionalizzare allo scopo di garantire omogeneità alle prestazioni esigibili a livello nazionale.

G/1120/34/5

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

considerato che,

l'articolo 11 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche. In tale contesto appare necessario razionalizzare la spesa carceraria, utilizzando anche strumenti posti a disposizioni dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;

recenti inchieste giornalistiche hanno evidenziato come, secondo i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), le carceri italiane ospitano quasi 23.000 detenuti stranieri, quasi un terzo della popolazione carceraria. Il costo medio per detenuto, calcolato dalla Direzione bilancio del Dap, sfiora 125 euro al giorno, il che comporterebbe un ammontare complessivo di oltre 900 milioni di euro per i detenuti stranieri. Considerando il costo unitario per 12.509 detenuti stranieri che scontano una condanna definitiva, si tratta di una spesa di 568 milioni di euro annui;

la Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 alla quale hanno aderito numerosi paesi, disciplina la procedura in base alla quale un-condannato che sta già scontando la pena in un paese viene trasferito in un altro paese, generalmente quello d'origine, per ivi proseguire e terminare l'esecuzione della pena, anche al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate. Ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione una persona condannata può essere trasferita se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione; la sentenza è definitiva; la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata; la persona condannata – o, allorché in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale – acconsente al trasferimento; gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello-Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento. Oltre al consenso della persona condannata, che però in taluni casi è superabile, risulta essenziale che vi sia anche l'accordo dei due Stati, i quali sono soggetti a dei precisi obblighi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Convenzione medesima;

secondo le suddette inchieste giornalistiche, la convenzione, che l'Italia ha ratificato con legge 25 luglio 1988, n. 334, nonché perfezionato con una serie di accordi bilaterali allargati anche a Stati non compresi nella lista dei settanta paesi sottoscrittori, non risulterebbe applicata efficacemente dal nostro paese, né risulterebbero firmati accordi con i paesi da cui provengono ingenti quote della popolazione carceraria, in particolare Marocco, Algeria e Tunisia;

impegna il Governo,

ad assumere le opportune iniziative volte ad incentivare – nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti alle persone detenute e delle norme nazionali ed internazionali di carattere pattizio – il trasferimento delle persone straniere detenute che abbiano subito condanna definitiva, assicurando a tal fine una più ampia ed efficace applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e favorendo altresì la conclusione di appositi accordi in tal senso con altri paesi, in modo da consentire ad un maggior numero di persone di scontare la condanna nel paese d'origine.

G/1120/35/5

PAGLINI, CATALFO, BENCINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso, che colpisce selettivamente i cosiddetti neuroni di moto sia centrali, sia periferici. La SLA è una patologia rara, con un'incidenza di 2-3 casi ogni 100.000 individui all'anno. Si presenta più frequentemente negli uomini che nelle donne;

da molti anni i malati, le loro famiglie, gruppi spontanei di cittadini e le associazioni lottano per rivendicare il diritto all'assistenza e quindi il diritto ad una vita dignitosa;

a seguito della legge n. 328 del 2000 le cure sanitarie di cui necessitano i disabili gravi sono state parzialmente trasferite nel settore sociale, con la prospettiva che sarebbero stati definiti e finanziati i LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza socio-assistenziale) per consentire la continuità delle cure senza aggravii economici ai danni dei disabili gravi e degli anziani non autosufficienti. Ad oggi la Conferenza Unificata Stato e Regioni non ha provveduto a dare attuazione a misure che possano efficacemente tutelare i soggetti non autosufficienti, definendo e dotando di risorse adeguate i LIVEAS;

inoltre dal 2000 questi fondi soggetti a continui tagli sono stati insufficienti, costringendo in molti casi i familiari dei malati a rinunciare al lavoro, a vendere o ipotecare i propri beni, a rinunciare alla casa, e si sono registrati casi sempre più frequenti di gesti estremi: omicidi e suicidi;

è letteratura scientifica consolidata che, il «caregiver», cioè colui che si prende cura a tempo pieno di un disabile o di un anziano grave, cade nell'80 per cento dei casi in depressione, perché si sente frustrato dall'abbandono da parte delle istituzioni. È stato calcolato che oltre il 60 per cento di loro arriva ad assumere psico-farmaci e ad ammalarsi gravemente;

considerato che:

a seguito dell'incontro con il Governo, il «Comitato 16 Novembre Onlus» ha fatto pervenire al ministro un dettagliato elenco di richieste tra cui in particolare:

- il ripristino del fondo della non autosufficienza per un importo non inferiore a 600 milioni;
- l'impegno del Governo a incanalare con decreto dettagliato 500 milioni per le patologie gravemente invalidanti, con contributo rapportato al bisogno assistenziale legato all'ingravescenza. Il riparto fra le regioni dovrà essere fatto in funzione del tasso di prevalenza delle patologie interessate;
- l'erogazione di un contributo annuo di 20.000 per ogni persona portatrice di malattia neurodegenerativa progressiva, con tracheostomia, in ventilazione meccanica 24 ore su 24 e tetraparesi con allettamento, casi di coma bisognosi di assistenza h24.

impegna il Governo:

ad adottare misure concrete volte a garantire l'immediata disponibilità di fondi congrui alle esigenze sovraesposte e il celere e corretto impiego delle risorse destinate agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e assistenza domiciliare.

G/1120/36/5

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

sono circa 200.000 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale separata dell'INPS (disciplinata all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS sono da sempre una categoria previdenziale residuale rispetto agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e agli altri lavoratori-autonomi iscritti in altre casse previdenziali;

molte delle figure professionali rientranti nella summenzionata categoria operano nell'ambito dell'economia della conoscenza (informatici, consulenti, grafici, interpreti), e si contraddistinguono per una elevata professionalità e capacità di innovazione;

questa categoria di lavoratori, obbligata al versamento nella gestione separata, rappresenta realtà diversificate e contraddistinte da una pervadente precarietà ed è quindi tra quelle maggiormente colpite dalla crisi economica e dai suoi effetti a lungo termine;

i lavoratori autonomi titolari di partite IVA individuali versano una contribuzione pari al 27,72 per cento del reddito (aliquota modificata dall'articolo 22, comma 1, della legge 183/2011) e che tale aliquota è destinata ad aumentare al 33 per cento progressivamente fino al 2018 in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 92/2012;

considerato che:

gli iscritti alla gestione separata sono in maggioranza lavoratori autonomi che percepiscono meno di 30.000 euro l'anno e lavorano con pubbliche amministrazioni e aziende;

il carico fiscale e contributivo complessivo nei confronti di tali soggetti ammonta a circa il 60 per cento delle loro entrate, rendendo particolarmente gravoso l'ulteriore aumento della contribuzione previdenziale;

il versamento della contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata è demandato interamente al lavoratore stesso, senza diritto di rivalsa obbligatoria da parte del committente;

il progressivo aumento comporterà ulteriori chiusure di partite IVA causa insostenibilità dei costi in relazione al fatturato;

un sondaggio svolto dall'Associazione Consulenti del Terziario Avanzato condotto nel 2012 svela che circa un quarto degli interpellati sostiene di non avere un reddito sufficiente a mantenersi, un altro 47,7 per cento di avere un reddito appena sufficiente a sopravvivere e che complessivamente il 27 per cento dichiara di riuscire ad arrivare a fine mese solo grazie al reddito del partner; il 12,8 per cento grazie ai genitori;

la categoria summenzionata non gode di alcuna forma di ammortizzatori sociali e le relative associazioni di rappresentanza sono di fatto escluse dai tavoli di concertazione;

impegna il Governo:

a impedire l'aumento dell'aliquota contributiva di un punto percentuale previsto dalle disposizioni della legge n. 92 del 2012;

a riordinare l'intero sistema delle aliquote contributive per la categoria dei lavoratori auto-occupati iscritti alla gestione separata, in vista di una perequazione con i restanti lavoratori autonomi.

G/1120/37/5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha riformato il sistema previdenziale (cosiddetta riforma Fornero delle pensioni) non ha previsto delle norme transitorie appropriate e un passaggio graduale al nuovo sistema creando una rottura del patto sociale tra lavoratori e Stato;

è venuto così a crearsi un problema che coinvolge un numero ingente di lavoratori e lavoratrici, cosiddetti «esodati», i quali sono usciti o sono stati espulsi dal mercato del lavoro e non hanno la possibilità di rientrarvi; non ricevono o stanno per terminare le misure di sostegno al reddito cui avevano diritto, anche come misure di accompagnamento alla maturazione della pensione, il cui momento si è spostato avanti nel tempo anche di molti anni;

fino ad oggi sono state previste una misura di salvaguardia per meno di un terzo di tali lavoratori e lavoratrici e solo una minima parte di questi ha effettivamente potuto percepire la pensione;

è necessario che venga risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi normativi al fine di:

a) assicurare il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico alle lavoratrici che hanno optato di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relative agli incrementi della speranza di vita;

b) modificare l'articolo 24, comma 14, lettera c) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 al fine di includere tra i lavoratori ivi individuati e salvaguardati sono anche quei lavoratori (aventi 57 anni, o 58 anni se autonomi, di età e 35 anni di contributi) il cui provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stato emanato a seguito di domanda presentata prima del 20 luglio 2007;

c) modificare le disposizioni di cui al comma 231 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 al fine di riconoscere il diritto alla pensione ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga; ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria; ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31

dicembre 2014, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
a reperire le risorse necessarie all'attuazione delle misure sopra illustrate.

G/1120/38/5

COTTI, BATTISTA, MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 9 integra il finanziamento del fondo per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace, per un importo pari a 765 milioni;

premessi inoltre che:

con la legge di stabilità 2012 sono state stanziare risorse finanziarie pari a euro 794.340 per il 2013 per il riconoscimento della causa di servizio e per gli indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero nonché alla popolazioni civili che abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione di proiettili ad uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico;

rilevato che:

dalla tabella n. 11 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, al capitolo 1331, è previsto uno stanziamento di soli euro 340, con una variazione in decremento di 794.000 euro;

ritenuto che:

le questioni connesse al riconoscimento della causa di servizio per le problematiche di cui sopra debbano vedere un impegno concreto e costante del Governo;

impegna il Governo:

a prevedere nei limiti dei vincoli di bilancio vigenti opportuni ed adeguati stanziamenti per le spese di riconoscimento delle cause di servizio e per gli indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero nonché alla popolazioni civili che abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione di proiettili ad uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

G/1120/39/5

COTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 9 stanziare la somma di 756 milioni di euro per l'anno 2014 per missioni militari internazionali;

considerato che tali missioni:

non sempre sono finalizzate a reali necessità per il nostro Paese;

tendono a venire prorogate senza chiare prospettive di conclusione e senza chiari obiettivi da raggiungersi entro tempi certi;

fanno registrare, in taluni casi, peggioramenti nello stato di pacificazione del territorio in cui si svolgono;

comportano ingenti spese e sacrifici; anche di vite umane, per il nostro Paese;

impediscono la realizzazione di programmi non militari di pacificazione;

impegna il Governo

ad utilizzare lo stanziamento suddetto per organizzare il rientro di tutti i reparti militari impegnati in tutte le missioni militari in corso di svolgimento e utilizzare le somme eccedenti per le spese di indennizzo al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio di cui all'articolo 603 del decreto legislativo n. 66 del 15-3-2010, Codice dell'ordinamento militare.

G/1120/40/5

BATTISTA, COTTI, MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 3 della legge di stabilità dispone che le somme restituite dalle imprese, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 24 dicembre 1985, le quali avevano beneficiato dei finanziamenti concessi alle industrie operanti nel settore aeronautico relativamente alla loro partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, vengano riassegnate al Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate ai medesimi fini;

si stima che le somme restituite ammontino a circa 30 milioni di euro;

considerato che:

il 16 luglio 2013 è stata approvata in Senato la mozione n. 1-00107 con la quale si impegna l'esecutivo a non procedere, relativamente al programma F-35, a nessuna ulteriore fase di acquisizione senza che il Parlamento si sia espresso nel merito, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

impegna il Governo:

a non destinare le somme di cui in premessa, o parti di esse, al finanziamento del programma di cui ai considerata.

G/1120/41/5

BATTISTA, COTTI, MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 9 incrementa il finanziamento del fondo per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace, detta incremento è pari a 765 milioni di euro;

nelle previsioni assestate 2013, il Capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, e delle finanze registrava uno stanziamento di circa 66 milioni di euro;

il decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, attualmente in corso di conversione in legge presso la Camera dei deputati, autorizzando la prosecuzione delle stesse per il trimestre conclusivo del 2013, stanziava 265 milioni di euro in totale;

il precedente decreto di rifinanziamento, volto ad autorizzare dette missioni per i primi nove mesi del 2013, aveva stanziato 935 milioni di euro;

premesso inoltre che:

il comma 8 dell'articolo 9 della legge di stabilità quindi rifinanzia le norme del cosiddetto pacchetto sicurezza del 2009;

la disposizione di cui sopra autorizza la proroga per tutto l'anno 2014 degli interventi di cui alla citata norma;

in particolare quest'ultima riguarda il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia;

seppur per una funzione di supporto importante, si segnala l'inopportunità di continuare ad utilizzare impropriamente gli effettivi delle forze annate per il controllo del territorio per 5 anni consecutivi;

il carattere di straordinarietà della norma si è di fatto tramutato, con la proroga sistematica, in ordinario;

i sottoscrittori del presente atto intendo stigmatizzare tale condotta politica, portata avanti dai governi che si sono succeduti dal 2009 ad oggi. A riprova di quanto sostenuto, in un recente passato, reparti importanti che normalmente vengono impiegati sui fronti internazionali più delicati, come l'Afghanistan ed il Libano, sono stati tenuti nei periodi immediatamente precedenti l'invio in missione internazionale, a presidiare le discariche dei rifiuti in Campania, senza svolgere neppure le attività di addestramento necessarie e propedeutiche alla partecipazione alle missioni di pace;

premesso quindi che:

il comma 10 dell'articolo 9 istituisce un fondo, per esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, all'interno dello stato di previsione del Ministero della difesa e che tale fondo avrà una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014;

l'istituzione del fondo di cui sopra, soprattutto alla luce dell'impiego dello stanziamento per il Programma «approntamento e impiego» sembra esser disposto alla luce della ormai generalizzata situazione di crisi riferibile alle dotazioni, non solo finanziarie, dei carabinieri medesimi. Tuttavia l'istituzione di un Fondo all'interno di uno stato di previsione ministeriale, presupporrebbe un impiego ordinario e non per esigenze straordinarie;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni opportuna azione al fine:

– programmare con anticipo «esigenze indifferibili» quali il finanziamento delle missioni internazionali di pace, favorendo in ogni modo l'accelerazione della discussione parlamentare di nuove norme in materia di missioni internazionali;

– a destinare risorse certe ed a carattere non straordinario/rifinanziabile, per permettere lo svolgimento di funzioni essenziali svolte dalle forze armate al fine del controllo del territorio e della legalità.

G/1120/42/5

SERRA, MARTON, BATTISTA, SANTANGELO, ORELLANA, BENCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 9, integra il finanziamento del fondo per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace, per un importo pari a 765 milioni;

il decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, attualmente in corso di conversione in legge presso la Camera dei Deputati, autorizza la prosecuzione delle stesse missioni per il trimestre conclusivo del 2013, stanziando 265 milioni di euro in totale;

il precedente decreto di rifinanziamento, volto ad autorizzare dette missioni per i primi 9 mesi del 2013, aveva stanziato 935 milioni di euro;

le previsioni assestate 2013 per il capitolo 3004 dello stato di previsione del MEF (relativo alle missioni internazionali) registra un stanziamento di circa 66 milioni di euro;

il relatore del disegno di legge in titolo presso la Commissione affari esteri emigrazione, nello svolgimento della sua relazione, ha sostenuto che sul medesimo capitolo sono stati appostati per il 2014 fondi pari a 1.318,7 milioni di euro;

considerato che:

a distanza di oramai un trentennio dalla prima missione internazionale di pace che ha visto partecipi le truppe italiane oltre confine, il Parlamento italiano non ha ancora approvato norme quadro sulle modalità di partecipazione alle medesime;

soventemente all'interno dei passati decreti-legge di rifinanziamento di cui sopra, sono stati disposti finanziamenti di piccola entità in favore della politica di cooperazione internazionale allo sviluppo, in luogo di una più certa e complessiva rivisitazione delle norme che regolano la stessa materia – ormai più che datate – la necessità della cui adozione è avvertita, dai sottoscrittori del presente atto come dagli operatori del settore, come non più procrastinabile;

ritenuto che come recentemente esternato dal Capo dello Stato, il Movimento 5 Stelle ritiene le missioni internazionali di pace quali strumento importantissimo della politica estera e di difesa del nostro Paese, purché esse siano svolte nel pieno rispetto del dettato costituzionale ed, in particolar modo, dell'articolo 11 della nostra Costituzione;

sia particolarmente importante prevedere un finanziamento delle suddette attività, per l'anno 2014, pressoché dimezzato rispetto alle dotazioni finanziarie dell'anno precedente, anche e soprattutto in vista della smobilitazione e ritiro delle nostre truppe dall'inutile missione militare afgana;

impegna il Governo:

a fare chiarezza sull'effettiva entità dei fondi appostati, per l'anno 2014, sul capitolo afferente le missioni internazionali di pace, ribadendo lo stanziamento complessivo di soli 765 milioni di euro, ai quali non seguiranno ulteriori finanziamenti durante il 2014;

ad impiegare il suddetto finanziamento omnicomprensivo, in misura non superiore al 50 per cento, per la continuazione delle importanti missioni internazionali di pace in corso di svolgimento nei diversi teatri di crisi internazionale, escludendo dal prossimo decreto di rifinanziamento la missione afgana;

a destinare la restante quota dei fondi appostati sul capitolo di bilancio 3004 al finanziamento della politica di cooperazione allo sviluppo, anche per l'Afghanistan;

a porre in essere ogni opportuna azione, quali la presentazione di disegni di legge governativi, volta alla più celere approvazione da Parte del Parlamento di nuove norme in materia di missioni internazionali di pace, così come di cooperazione internazionale.

G/1120/43/5

SERRA, DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

Il comma 11 dell'articolo 3 prevede che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, anche i terreni appartenenti a Regioni, Province e Comuni possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998, a favore dei giovani imprenditori agricoli;

in effetti la previsione originaria dell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012 – rinviando ad un decreto interministeriale per l'individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare o locare, con conseguente trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato – appariva ricollegare solo a questi ultimi terreni la possibilità, di cui al comma 2, di applicare le operazioni di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998;

il comma 12 del medesimo articolo 3 individua i criteri cui gli enti proprietari si devono attenere per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli, fermo restando, in ogni caso, che l'assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, al fine di assicurare comunque la tutela dell'interesse all'economico utilizzo dei beni pubblici. In particolare, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara quando, nel termine debito, abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli; di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. In caso di pluralità di richieste da parte di soggetti che integrano tutti i predetti requisiti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio,

impegna il Governo:

al fine di rendere effettivo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 3 in esame, ad adottare agevolazioni fiscali e programmi specifici per il ripristino e la messa in produzione di terreni agricoli e a vocazione agricola, allo scopo precipuo di rilanciare il settore;

al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse, anche umane, a prevedere l'assegnazione in godimento dei terreni di cui al citato comma 12 anche ai disoccupati che, pur non essendo imprenditori agricoli, abbiano i requisiti di cui all'articolo 7, comma secondo, della legge n. 203 del 1982 e presentino espressa richiesta finalizzata alla stipula di un contratto d'affitto prevedendo altresì specifiche agevolazioni fiscali per la durata di due anni a partire dall'avviamento.

G/1120/44/5

CAMPANELLA, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

con il comma 6 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame si autorizza per il 2014 una spesa di 99 milioni di euro per la prosecuzione di lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli e nel comune di Palermo;

si ritiene che tale stato di cose non possa essere procrastinato sine die e che si debba trovare una soluzione definitiva al destino occupazionale di questi lavoratori,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di:

- impiegare nelle pubbliche amministrazioni solo il personale effettivamente necessario al loro funzionamento;
- sfruttare le competenze e le abilità acquisite dai lavoratori negli anni in cui hanno collaborato con le pubbliche amministrazioni;
- evitare la espulsione dal lavoro di lavoratori impiegati da almeno cinque anni consecutivi e dei quali sia documentabile la corretta partecipazione al lavoro secondo la propria competenza e con un'età che ne renderebbe difficile il reimpiego;
- favorire la fuoriuscita dal circuito LSU di lavoratori assunti da un tempo inferiore e con un'età tale da rendere credibile il reimpiego in normali occupazioni pubbliche o private;
- prevedere dei percorsi di inserimento occupazionale, consistenti in un periodo di formazione professionale direttamente finalizzato al reimpiego.

G/1120/45/5

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

l'articolo 14 modifica il patto di stabilità per gli enti locali;

valutato che:

le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, non sono assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno, secondo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

gli Enti locali, pertanto, per poter fruire dei vantaggi dell'esclusione dal patto previsti con l'introduzione del citato comma del TUEL -, possono trasformare una società che gestisce servizi di interesse generale in un'azienda speciale che sia affidataria però esclusivamente di servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e di gestione di farmacie;

tale affidamento di gestione comporta, tuttavia, di frequente un inutile appesantimento con esiti non soddisfacenti in termini di efficienza e di qualità dell'offerta;

considerato altresì che:

numerosi Comuni vantano, a oggi, esperienze decisamente positive, in particolare in servizi scolastici e per l'infanzia e nell'offerta formativa per i bambini da 0 a 6 anni, ed è innegabile che ciò comporti beneficio per i cittadini e un considerevole risparmio per lo Stato;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a escludere dal patto di stabilità interno le spese sostenute dalle Province e dai Comuni per i servizi educativi, culturali e socio-assistenziali, al fine di favorirne in tal modo una migliore efficienza e qualità, nonché premiare al tempo stesso i Comuni che hanno virtuosamente incrementato l'offerta scolastica.

G/1120/46/5

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

l'allegato 4 - con riferimento richiamato dall'articolo 10, comma 36 del disegno di legge in esame - stabilisce una riduzione di autorizzazione di spesa con riferimento all'articolo 2, comma 1, della legge n. 163 del 30 aprile 1985 (Fondo unico per lo spettacolo), espressa in migliaia di euro, di 3.866 per il 2014, 3.694 per il 2015 e 3.702 per il 2016;

la legge di Stabilità 2014, con particolare riferimento ai finanziamenti del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo registra, per l'esercizio finanziario 2014 e rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2013 un decremento generale e complessivo di circa 50 milioni di euro (49,890);

l'incidenza percentuale delle risorse per il comparto sul totale generale del bilancio dello Stato è ferma allo 0,19 per cento, ben distante dalle medie europee;

l'assenza di investimenti nel settore penalizza sia la tutela e la conservazione dei beni culturali sia le dinamiche occupazionali che vi sottostanno togliendo ulteriori risorse per la

partecipazione delle nuove generazioni al mondo del lavoro, in prospettiva anche di una ripresa economica che necessariamente dovrà passare anche attraverso la valorizzazione delle risorse culturali;

considerato che:

l'Italia, com'è certificato ormai nelle più diverse sedi, è di gran lunga il Paese con la maggior offerta di beni culturali;

è necessario investire nella cultura sottraendosi alla semplice logica dell'hic et nunc, pensando soprattutto al medio e lungo termine, ripensando il bene culturale come «soggetto» e non come «oggetto», dunque non come cosa a sé stante, staccata da ciò che lo circonda, ma immerso in un più ampio contesto vivente in cui assume pienamente rilievo;

per far ciò occorre investire nella cultura, ma restituendo al termine «investire» – oltre all'ovvio significato «bancario» di impegnare capitali – il suo significato originario di «riconoscimento», di conferire a qualcuno un titolo,

impegna il Governo:

a provvedere – anche con iniziative a carattere normativo – al reperimento di fondi che garantiscano finanziamenti costanti al fine di dare al più presto avvio a un piano di risanamento di un settore martoriato dagli insistiti tagli lineari e affinché l'incidenza percentuale delle risorse per il comparto relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo sul totale generale del bilancio dello Stato possa varcare, per quanto simbolica, la soglia almeno dell'1 percentuale.

G/1120/47/5

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 12 del presente disegno di legge prevede disposizioni sulla razionalizzazione della spesa previdenziale;

valutato che:

l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetta Riforma Fornero), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

tale disposizione, tuttavia, non tiene conto delle disposizioni vigenti per il comparto Scuola, che permettono, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico;

il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351 recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», stabilisce, infatti, che «I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata»;

considerato che:

l'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» stabilisce che «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno» (comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138: tale comma dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» sono inserite le seguenti: «dell'anno successivo», ferma restando l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente

comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011);

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a provvedere celermente – anche con interventi a carattere normativo – al fine di introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

G/1120/48/5

SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

l'articolo 11 del presente disegno di legge affronta specifiche tematiche concernenti la razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego;

considerato che:

a far tempo dall'ultimo decennio del secolo scorso l'Italia ha definitivamente accentuato quel processo di trasformazione che l'ha vista passare da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione;

il numero di studenti (e/o studenti lavoratori) stranieri presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado ha subito un fortissimo aumento, e ciò fa sì che le istituzioni scolastiche italiane siano frequentate ormai da studenti appartenenti ai più diversi credi religiosi;

studenti tanto di diversa religione da quella cattolica, quanto italiani che chiedono dispensa dall'ora di religione, frequentano l'ora di attività alternativa;

l'articolo 64 della legge 133/2008 (cosiddetta Riforma Gelmini) – nell'ambito di una specifica politica di razionalizzazione delle risorse umane – impone, laddove si renda possibile e opportuno, una ridefinizione degli organici anche in virtù dell'applicazione di criteri di risparmio;

impegna il Governo:

a razionalizzare l'organizzazione delle classi al fine di ottimizzare le risorse di organico, accorpando gli alunni che seguono l'attività alternativa in un'unica classe, predisponendo ciò fin dalle prime classi.

G/1120/49/5

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

il comma 3, dell'articolo 7 del presente disegno di legge, autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzata agli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

valutato che:

tra la fine del 2011 e il principio del 2012 l'intero sistema pensionistico ha subito una sensibile rivisitazione a livello normativo, introducendo accanto al criterio contributivo ai fini del calcolo previdenziale e all'innalzamento medio dell'età pensionabile l'istituto della «pensione anticipata»;

per poter accedere al netto del regime pensionistico anticipato occorrono un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese (per gli uomini) e 41 anni e un mese (per le donne) e un'età anagrafica non inferiore a 62 anni;

coloro che vogliano comunque accedere a tale regime prima del sessantaduesimo anno di età subiscono una decurtazione pari all'1 per cento per i primi due anni e al 2 per cento per ogni anno successivo;

considerato che:

il comma 2-quater dell'articolo 6 di cui al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 2012, n. 14, dispone che, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non subiscano tali decurtazioni, i soggetti

«che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria»;

risultano pertanto esclusi dal conteggio gli istituti riguardanti la disabilità nelle sue diverse declinazioni, e pertanto:

a) i permessi mensili, di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) i congedi retribuiti per l'assistenza a familiari con disabilità grave e/o gravissima;

c) i periodi di contribuzione figurativa per ciechi;

d) il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, di cui al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), concernenti «gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento», fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa;

considerato altresì che:

tale esclusione penalizza fortemente il mondo della disabilità, discriminando in modo ingiustificato i lavoratori disabili gravi e i loro familiari e incidendo su quegli istituti che favoriscono e offrono assistenza attraverso permessi, congedi straordinari e il riconoscimento di contributi figurativi aggiuntivi;

impegna il Governo:

a provvedere – anche con iniziative a carattere normativo – affinché gli istituti, afferenti alle casistiche sopra descritte ai punti a), b), c) e d), non subiscano le decurtazioni previste e siano riportati nell'ambito dell'equiparazione ai contributi derivanti da effettive prestazioni lavorative, utili al calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per poter usufruire della «pensione anticipata».

G/1120/50/5

BENCINI, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 7 dell'articolo 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche) dispone che con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengano individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire presso l'Agenzia del demanio per la successiva dismissione;

l'INDIRE – ripristinato dal 1° settembre 2012 con la legge 15 luglio 2011, n. 11 rappresenta un punto di riferimento certo per la ricerca educativa, investe in formazione e innovazione, sostiene i processi di miglioramento della Scuola e vanta una consolidata esperienza nell'utilizzo delle nuove tecnologie per la formazione dei dirigenti scolastici e del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

valutato che:

l'Agenzia nazionale LLP (Lifelong Learning Programme) opera presso INDIRE e gestisce i programmi europei per l'istruzione dal 1995: Socrates fase I e II (1995-2006) e a seguire, dal 2007, l'ora citato Lifelong Learning Programme, programma ombrello che racchiude in sé tutte le iniziative europee per la scuola, l'università e l'educazione degli adulti, sostiene la partecipazione ai processi educativi di ogni cittadino lungo tutto l'arco della vita e contribuisce pertanto al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Unione con le strategie di Lisbona, istruzione e formazione 2020, nonché coi processi di Bologna e Copenhagen;

in particolare, l'Agenzia nazionale LLP promuove gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione dei 33 Paesi partecipanti in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale, e costituisce ormai un chiaro punto di riferimento per tutti gli attori operanti nell'universo educativo e per l'internazionalizzazione del sistema istruzione in particolare di tutte le Scuole e Università italiane per la gestione di Comenius ed Erasmus;

considerato che:

ogni anno vengono gestiti fondi europei per oltre 60 milioni di euro. La buona gestione dei fondi è testimoniata, oltre che dalla certificazione ISO 9001 (riconfermata nel 2012), dai risultati positivi dei continui audit e monitoraggi da parte di organismi europei e nazionali, e dalla completa allocazione dei fondi;

il programma è sempre stato affidato a INDIRE su incarico del MIUR: dal 31 dicembre 2013 il Programma LLP chiude un ciclo per ripartire il 1° gennaio 2014, sotto l'egida rinnovata di ERASMUS PLUS; tuttavia, a oggi, inspiegabilmente il Ministro Carrozza non ha ancora provveduto a firmare l'assegnazione del programma ERASMUS PLUS a INDIRE;

le attività sopra esposte sono gestite dal personale dell'Agenzia nazionale (completamente precario da sempre) che, nel corso degli anni, è cresciuto allo scopo di rispondere in modo adeguato agli obiettivi del programma maturando competenze e conoscenze specifiche – linguistiche, informatiche, gestionali e via enumerando –, sviluppando figure di alta professionalità che hanno saputo affiancare alte competenze di management anche capacità di ricerca e studio;

tutto il personale ha svolto periodicamente un percorso di formazione all'interno dell'Agenzia nazionale e, a tutt'oggi, nelle due sedi di Firenze e Roma lavorano circa 80 persone di cui circa 60 assunte a tempo determinato, dopo aver sostenuto due volte concorsi pubblici passando dal comparto Ministeri (2003-2006) a quello della Ricerca (gennaio 2007 – gennaio 2013);

nonostante ciò tali lavoratori, con la scadenza prossima del programma a dicembre 2013, saranno nuovamente sottoposti a procedure di selezione;

tutto ciò considerato e premesso, impegna il Governo:

a mantenere il ruolo dell'Agenzia LLP presso INDIRE e, nel medesimo tempo, ad attivare anche con provvedimenti a carattere normativo le procedure per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato impegnati da anni a gestire progetti, ma di fatto dipendenti dell'INDIRE, e a svolgere lo stesso lavoro che svolgono al meglio da anni.

G/1120/51/5

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

alla fine degli anni '70 Poste Italiane commissionava alla ditta Elsag-Gruppo Finmeccanica (oggi confluita nella Selex ES a partecipazione statale) l'appalto per la manutenzione degli impianti automatizzati dei centri di meccanizzazione postale di smistamento posta, a sua volta sub appalta a diverse società di servizio;

a partire dal 2007 Selex-Elsag decide, avendone facoltà, di affidare il subappalto a sole due ditte: Stac Italia srl, per il centro nord e Logos spa per il centro sud, isole comprese, in tutto il territorio nazionale;

sempre nel 2007 un accordo ministeriale, impegnava le due ditte subentranti ad assumere il personale già applicato nei vari centri dalle precedenti aziende rispettando i livelli occupazionali, economici e di anzianità;

circa un mese prima della scadenza del bando di gara europeo (marzo 2013) promosso da Poste Italiane, la Selex-Elsag ha deciso unilateralmente di disdire, con effetto immediato, gli appalti assegnati alle due società in sub appalto, senza prevedere alcuna tutela per i circa 300 tecnici e manutentori occupati nei vari centri;

dal 1° novembre 2013 i lavoratori di Logos e Stac sono in regime di ammortizzatori sociali;

considerato che:

i lavoratori esprimono molte perplessità in ordine ai contenuti economici della proposta delle vincitrici della gara, Selex-Elsag e PH Facility, in quanto si prefigura una riduzione degli attuali organici di circa il 30 per cento con la chiusura di alcuni Centri di meccanizzazioni, contravvenendo agli impegni assunti con l'accordo ministeriale del 2007 e con lo stesso obiettivo del bando di gara di poste italiane SpA che prevedevano il mantenimento dei livelli occupazionali;

la scelta di Selex di concorrere con un partner differente non può essere pagata dai lavoratori che fino ad oggi hanno garantito quel servizio;

è di questi giorni la notizia che la Selex sta mettendo in atto un comportamento antisindacale, sostituendo i lavoratori in sciopero con altre persone, in aperto contrasto con il diritto a scioperare a difesa del proprio posto di lavoro che la Costituzione garantisce a tutti i lavoratori, e che la società PH Facility sta facendo accordi con i singoli lavoratori sottraendosi ad un accordo con le parti sociali;

che la stessa azienda sta licenziando i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sostituendoli con lavoratori assunti con contratti atipici;

impegna il Governo,

ad assumere iniziative per far rispettare alla Selex, azienda a partecipazione statale, l'accordo ministeriale del 2007, garantire l'occupazione e la salvaguardia dei diritti per tutti i lavoratori già dipendenti di Stac e Logos e che Poste Italiane contribuisca alla soluzione del problema sociale contribuendo alla collocazione del personale eccedente.

G/1120/52/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

nella scuola secondaria di secondo grado, nel totale disprezzo delle sentenze contrarie del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato (che hanno giudicato parzialmente illegittima l'applicazione della legge di riordino dei cicli scolastici e la riduzione – delle ore curricolari e conseguenti tagli agli organici), il Ministero ha imposto una riforma che ha stravolto la qualità dell'istruzione e ha proseguito il cammino già intrapreso dalla volutamente confusa legge 53/03 dell'allora ministro Moratti, che aveva introdotto il diritto-dovere alla istruzione e formazione da 14 ai 18-anni, con l'obbligo, comunque, di frequenza dei percorsi di istruzione formazione fino a 16 anni. Tale provvedimento ha avuto diverse conseguenze, tra le quali:

- è stato ridotto di un anno l'obbligo, con la possibilità di espletare l'ultimo anno anche nell'apprendistato;
- sono stati tagliati orari, materie, attività di laboratorio in tutte le tipologie di scuola superiore, di fatto separando il sapere dal saper fare e danno la preminenza al primo aspetto dell'apprendimento;
- sono state penalizzate le materie storico-letterarie;
- sono state soppresse tutte le sperimentazioni con le quali si era supplito all'assenza di una riforma complessiva di questo grado dell'istruzione (compreso il bilinguismo nei Licei);
- è stata depauperata la dimensione umanistica dei licei (meno ore di italiano, latino, storia e geografia, filosofia, storia dell'arte);
- sono state eliminate discipline quali geografia negli istituti tecnici e musica nei licei delle scienze umane e nelle sperimentazioni dell'istruzione classica.

I costi della frequenza sono accresciuti e, di fatto, i contributi volontari delle famiglie, pagati all'atto dell'iscrizione, sono diventati una sorta di tassa obbligatoria e vengono utilizzati non per integrare le risorse assegnate dallo Stato e arricchire i POF, ma per far fronte ai bisogni essenziali, non più coperti dagli ormai insufficienti finanziamenti statali;

considerato che:

il dettato costituzionale obbliga lo Stato ad attivare interventi finalizzati a consentire a tutti i cittadini il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

un'articolazione del percorso di istruzione che prevede due cicli lunghi e innalza l'obbligo scolastico a 18 anni di età che segna il termine del percorso scolastico, avviene nella maggior parte dei paesi europei;

impegna il Governo:

nell'ambito dei principi fissati dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese degli obiettivi fissati da Europa 2020 finalizzati alla riduzione del tasso di abbandono scolastico e all'elevamento dei livelli di istruzione:

a partire dall'anno scolastico 2014/15 ad innalzare progressivamente l'obbligo scolastico fino all'età di diciotto anni;

ad innalzare progressivamente l'età per l'accesso al lavoro da sedici anni a diciotto anni;

a predisporre atti normativi che prevedendo l'innalzamento dell'obbligo scolastico, con un percorso di istruzione complessivo dai 5 ai 18 anni, si articoli in un anno obbligatorio della scuola dell'infanzia, un Primo Ciclo di sette anni suddiviso in due bienni e un triennio, un Secondo Ciclo di cinque anni di scuola secondaria, con uguali possibilità di accesso all'Università per tutti gli indirizzi.

G/1120/53/5

BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

al di là del doveroso adempimento di quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti) – occorre andare in direzione di un'effettiva esecutività di tutte le pronunce che a Strasburgo condannano lo Stato; e che finora costringono i vincitori in giudizio a lunghe quanto defatiganti procedure esecutive su beni patrimoniali indisponibili delle amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a) ad esercitare la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva –per le spese-impreviste (di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009), in quanto «spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali» (v. elenco n. 2, pag. 145 del disegno di legge n. 1121), per l'esecuzione di tutte le condanne al pagamento di somme pecuniarie pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti del Governo italiano;

b) ad esercitare, in corrispondenza dell'esborso di cui alla lettera a), il diritto di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, nei confronti di tutti i responsabili dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali che hanno dato luogo alla pronuncia della Corte europea di accertamento della violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

G/1120/54/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la «riforma Fornero», intervenuta sul sistema pensionistico nel dicembre 2011, all'articolo 24, comma 3, disciplina la pensione cosiddetta «anticipata» e più precisamente al comma 10 prevede un regime di penalizzazioni per coloro che, pur avendo maturato gli anni necessari di contribuzione per l'accesso alla pensione anticipata (40, 41 e mesi, 42 e mesi) non abbiano tuttavia compiuto almeno 62 anni di età: «Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni»;

tale disposizione, penalizzante per coloro che raggiungono il requisito del servizio prima dei 62 anni, è umiliante per tutti i lavoratori, ma soprattutto per quelli precoci che si vedono ulteriormente puniti, come se andare a lavorare in giovanissima età fosse un privilegio, tanto è vero che il decreto-legge n. 216 del 2011, successivo alla riforma Fornero, ha introdotto un correttivo all'applicazione delle penalizzazioni, escludendole per i soggetti che entro il 2017 avrebbero maturato un'anzianità contributiva derivante da esclusivo lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e cassa integrazione ordinaria;

il correttivo introdotto non ha previsto come esclusivo lavoro, per coloro che maturano i requisiti di servizio prima dei 62 anni, ad esempio l'astensione facoltativa per maternità, la fruizione dei permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, i permessi per la donazione del

sangue. Da qui l'illegittimità della disposizione perché in contrasto con le normative di grande valenza sociale;

se la riforma Fornero non verrà modificata e verrà confermato l'istituto della pensione anticipata, dal 2018 tutte le lavoratrici e i lavoratori che andranno via prima dei 62 anni di età e avranno versato a vario titolo contributi figurativi si vedranno penalizzati nella riduzione percentuale del trattamento pensionistico;

gli effetti deleteri sul sistema pubblico delle pensioni della riforma Fornero sono altissimi. Essa è servita non soltanto a far cassa, ma anche a smantellare il sistema pubblico delle pensioni come garanzia di una anzianità protetta;

la legge sulle pensioni non può essere una gabbia dalla quale non si può uscire. Occorrerebbe, al più presto, attuare delle modifiche alla normativa pensionistica prevedendo, in particolare:

a) la rivalutazione integrale all'inflazione per tutte le pensioni, o quantomeno il ripristino della normativa ante blocco 2012-2013, cioè quella esistente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Le modalità di rivalutazione al momento previste dal disegno di legge relativo alla legge di stabilità non sono sostenibili e peggiorano gravemente la condizione, già molto critica, dei milioni di pensionati italiani;

b) il recupero del potere d'acquisto delle pensioni, attraverso la leva fiscale, che ridistribuisca la ricchezza a favore del lavoro e delle pensioni, con attenzione anche alla fiscalità locale e alle sue articolazioni, per evitare penalizzazioni ai pensionati, alle persone anziane sole e alle persone non autosufficienti;

c) equità nella distribuzione dei sacrifici. Si deve considerare la ricchezza reale di tutti i cittadini, che provenga da patrimoni, retribuzioni e non solo da pensioni. Va interrotto l'atteggiamento discriminatorio nei confronti dei pensionati con continue riduzioni o blocchi dell'indicizzazione;

d) la difesa dell'universalità del Servizio Sanitario Nazionale. Servono politiche adeguate per un welfare equo; inclusivo e universale. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza va finanziato in misura adeguata. Le risorse previste nel presente disegno di legge di stabilità sono assolutamente inadeguate,

tanto premesso, impegna il Governo:

a) valutare la possibilità di porre in essere qualsiasi iniziativa in tema di revisione della riforma Fornero alla: luce di quanto esposto in premessa, perché ai lavoratori sia garantito un sistema previdenziale flessibile all'interno del quale collocare i propri diritti, ma anche le esigenze personali, a partire da quelle garantite dalle leggi di civiltà.

G/1120/55/5

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela, all'articolo 1, la dignità umana, agli articoli 6 e 15 il diritto alla libertà e di lavorare e, all'articolo 34, il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale;

la Costituzione tutela, all'articolo 2, i diritti inviolabili delle persone, tra cui deve includersi il diritto a disporre di mezzi sufficienti a condurre una vita libera e dignitosa, all'articolo 3, il principio di uguaglianza, impegnando la Repubblica ad azioni concrete per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, all'articolo 4, il diritto al lavoro, impegnando la Repubblica a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, all'articolo 38, il diritto alla protezione sociale;

la raccomandazione n. 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale, invita gli Stati membri ad istituire, adeguando per quanto occorre i loro sistemi di protezione sociale secondo una serie di precise indicazioni, dispositivi globali e coerenti di lotta all'emarginazione sociale, al fine di riconoscere il diritto fondamentale delle persone a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana;

le risoluzioni del Parlamento europeo: del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il futuro; del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile nell'Unione europea; del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata; del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro; del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa; chiedono l'adozione di regimi adeguati di reddito minimo, nel quadro di misure concrete volte a contrastare la povertà ed esclusione sociale, rilanciare l'occupazione, favorire l'equità sociale e, nella distribuzione dei redditi, assicurare a ciascuno la possibilità di condurre una vita dignitosa;

la decisione n. 2013/208/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, conferma, per il 2013, gli orientamenti contenuti nell'allegato della decisione 2010/707/UE e si prevede, per favorire la coesione sociale e la partecipazione alla società e al mercato del lavoro, che i sistemi di protezione sociale siano modernizzati e resi capaci restando finanziariamente sostenibili e ispirandosi a principi di parità di fornire un sostegno al reddito adeguato, in particolare di garantire la sicurezza del reddito ai lavoratori durante le transizioni e ridurre la povertà in gruppi a rischio, quali le famiglie monoparentali, le minoranze, i disabili, i bambini e i giovani, gli anziani, gli immigrati regolari e i senza tetto;

la situazione sociale in Italia è grave, con parte della popolazione che versa in difficili condizioni di vita;

la riprova del peggioramento delle condizioni di vita della popolazione è contenuta in una nota dell'Eurispes del 5 aprile 2013 che, nel divulgare le ultime ricerche socio-economiche dell'istituto, rileva che: «7 italiani su 10 hanno visto peggiorare la situazione economica personale (per il 40,2 per cento di molto, per il 33,3 per cento in parte), il 60,6 per cento, 3 su 5, è costretto a intaccare i propri risparmi per arrivare alla fine del mese; il 62,8 per cento ha grandi difficoltà ad affrontare la quarta (quando non la terza) settimana; il 79,2 per cento non riesce a risparmiare, questo vuol dire che solo 1 su 5 riesce a mettere qualcosa da parte. La perdita del proprio potere d'acquisto è invece una realtà per il 73,4 per cento degli italiani che nel corso dell'ultimo anno ne hanno constatato una diminuzione (il 31 per cento molto, il 42,4 per cento abbastanza)»;

la crisi sociale ed economica colpisce in un contesto di progressivo smantellamento degli strumenti di protezione sociale, in particolare a livello comunale, che è avvenuto nell'ultimo quinquennio a causa d'ingenti tagli ai finanziamenti e dell'eccessivo rigore di bilancio imposto dalle regole del patto di stabilità interno;

il quadro attuale degli strumenti di protezione sociale persegue differenti fini meritevoli e giusti, ma senza omogeneità e universalità. Ad esempio, la cassa integrazione, che non interessa tutte le categorie di lavoratori, o le varie forme di detrazioni fiscali sono in parte vanificate dal fenomeno dell'incapienza;

l'Italia è l'unico Stato membro, oltre alla Grecia e all'Ungheria, a non aver dato seguito agli indirizzi dell'Unione europea in materia di reddito minimo garantito, pur a oltre vent'anni dall'adozione della raccomandazione 92/441/CEE;

è necessario un intervento tempestivo, incisivo e strutturale volto a riformare gli strumenti di protezione sociale, secondo criteri di ragionevolezza, efficienza, prevenzione degli sprechi e degli abusi ed equità, al fine di assicurare una garanzia universale ed equa, non incondizionata; contro la povertà e l'esclusione sociale, per il sostegno al reddito e per l'aiuto all'accesso al lavoro;

la riforma degli strumenti di protezione sociale e l'introduzione del reddito minimo garantito devono avvenire nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli obblighi e impegni cui l'Italia è chiamata dall'ordinamento europeo e dare luogo a un sistema finanziariamente sostenibile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere un'iniziativa normativa volta a introdurre in Italia l'istituto del reddito minimo garantito, secondo i numerosi indirizzi dettati dall'Unione europea, segnatamente la raccomandazione 92/441/CEE, al fine di sostenere l'occupazione e l'uguaglianza, contrastare la povertà e l'esclusione sociale, promuovere la coesione sociale, garantire la dignità delle persone e favorire la partecipazione di tutti alla vita della società, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 1, 6, 15 e 34, e della Costituzione, articoli 2, 3, 4 e 38.

G/1120/56/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, SPILABOTTE, CIRINNÀ, LO GIUDICE, SILVESTRO, GAMBARO, ANITORI, BATTISTA, AMATI, RICCHIUTI, GUERRIERI PALEOTTI, PUPPATO, MICHELONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

la tassazione locale e nazionale è ormai insostenibile per i cittadini, le famiglie e le imprese. Eppure, la legge di stabilità, che stiamo esaminando, si può solo definire «una cura molto blanda per un malato grave come l'Italia». Il nuovo tributo sui servizi (Trise), suddiviso in Tari sui rifiuti e Tari sugli immobili, andrà a sostituire rispettivamente la Tares e l'Imu sulle prime case non di lusso e, probabilmente, sarà un ulteriore aumento dell'imposizione fiscale. Il taglio al cuneo fiscale per 2,5 miliardi sia per i dipendenti, sia per le imprese (peraltro ritenuti insufficienti dalle stesse imprese) non sembra che incida sensibilmente sull'obiettivo di favorire la crescita. Sul piano della domanda e del sostegno ai redditi, già penalizzati dall'incremento dell'Iva al 22 per cento, sono presenti solo palliativi finalizzati a sanare, nel breve periodo, qualche situazione incresciosa. I mercati finanziari restano ancora immuni all'austerità e non è stato possibile nemmeno portare l'imposizione sulle rendite finanziarie al 22 per cento, come vige in tutta Europa;

se il Governo non osa più di tanto per favorire maggiormente la crescita è perché mancherebbero, poi, le risorse per sostenere iniziative più coraggiose. Eppure, le risorse ci sono;

si pensi, infatti, al mancato recupero dell'ICI sugli immobili, di proprietà della Chiesa, non adibiti a culto: solo attraverso l'iniziativa di privati cittadini è stato possibile denunciare all'Unione europea, la grave omissione dell'Esecutivo (Governo Monti) che aveva considerato tali rilevanti somme come non esigibili. È stata, infatti, attivata una procedura di infrazione per violazione delle normative dell'Unione europea relative alla libera concorrenza, con riferimento alle attività svolte negli edifici della Chiesa attualmente non tassati;

il Governo non ha mai avviato le procedure per il censimento degli immobili di proprietà della Chiesa e tale mancanza impedisce non solo la riscossione ma anche il corretto calcolo di quanto dovuto;

in base ad alcune stime, si valuta che l'ICI dovuta e non riscossa annualmente per tali immobili ammonta ad oltre 800 milioni di euro;

tanto premesso, impegna il Governo:

- a valutare la possibilità di attivarsi per il recupero delle tasse dovute e non pagate dalla Chiesa dal 2006 al 2011, stimate complessivamente in circa 4 miliardi di euro, che non solo costituirebbero cospicue risorse per lo Stato ma porrebbero anche fine ad un'evidente disparità di trattamento rispetto ai cittadini che vengono perseguiti, anche per modestissime infrazioni, fino al completo recupero di quanto dovuto all'erario;

- ad attivarsi per realizzare in tempi brevi e certi il censimento dei beni immobili di proprietà della Chiesa, utilizzando tutti gli strumenti e le competenze di cui dispone in sede locale e nazionale e, successivamente, verificare che i luoghi considerati esenti dalla tassazione siano effettivamente adibiti al culto e non semplici dislocazioni di immagini sacre.

G/1120/57/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

le complesse questioni concernenti la gestione del patrimonio pubblico, in particolare per quanto riguarda i beni del demanio, rappresentano uno snodo essenziale per le prospettive di politica economica del Paese;

nell'attuale condizione di criticità della finanza pubblica, un'operazione di corretta ed equilibrata valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti locali, rappresenterebbe uno strumento fondamentale per recuperare nuove risorse da destinare ai prioritari obiettivi di politica economica;

è evidente, infatti, come non sia possibile procedere ulteriormente nell'inasprimento della pressione fiscale sui contribuenti onesti, che ha raggiunto livelli tali da pregiudicare, probabilmente, le stesse prospettive di ripresa dell'economia italiana;

in tale contesto, da molti anni si è aperto un dibattito su quali siano le modalità e gli strumenti più adatti per fare in modo che l'ingentissimo patrimonio immobiliare dello Stato, cui si aggiunge quello degli enti locali, possa diventare una fonte cui attingere per abbattere il debito pubblico, riequilibrare il carico tributario, nonché individuare risorse da destinare al sostegno dei consumi delle famiglie e al rilancio degli investimenti produttivi;

nonostante l'amplissima produzione normativa che ha interessato, almeno nelle ultime tre legislature, tale settore, nessuno dei Governi succedutisi in tale lasso di tempo è riuscito a realizzare obiettivi apprezzabili in merito, al contrario, si è creato un intreccio tra il processo di dismissione, il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare e il federalismo demaniale, previsto dal decreto legislativo n. 85 del 2010, il quale avrebbe dovuto comportare il trasferimento agli enti territoriali di una fetta potenzialmente amplissima del demanio statale, ma la cui attuazione risulta completamente bloccata;

in tale intricatissimo contesto c'è dunque il forte rischio che il processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio non prenda effettivamente avvio, ovvero che iniziative non meditate in materia possano, nell'attuale fase recessiva, tramutarsi in una vera e propria svendita del patrimonio pubblico, magari a vantaggio dei poteri forti, generando un vero e proprio danno erariale che suonerebbe come un'ulteriore beffa ai danni dei cittadini onesti, i quali, oltre a venire colpiti dal continuo incremento del prelievo fiscale, sarebbero sostanzialmente privati di beni che appartengono alla collettività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, al più presto, valide strategie volte ad una efficace vendita del patrimonio immobiliare pubblico, quale strumento fondamentale per recuperare nuove risorse da destinare ai prioritari obiettivi di politica economica ad allentare la pressione fiscale a favore dei cittadini e delle imprese.

G/1120/58/5

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'alleggerimento del cuneo fiscale, o in ogni caso del costo del lavoro, è uno degli impegni che rientrano nel programma che questo Governo sta cercando di portare avanti, seppur fra mille ostacoli e rinvii;

questa era stata la promessa del Presidente del Consiglio, parlando dei benefici dell'atteso taglio del cuneo fiscale. L'ipotesi più accreditata parlava di un aumento di circa 250-300 euro nella busta paga, ma solo in teoria;

in pratica, gli aumenti in busta paga sono stati confermati, anche se l'importo preciso del bonus verrà discusso in un secondo momento. Ad oggi ciò che è certo è che tra le novità di lavoro e fisco della legge di stabilità 2014 il taglio al cuneo fiscale è stato affrontato, tuttavia in maniera poco coraggiosa e insoddisfacente;

la legge di stabilità, al nostro esame, insomma è stata accolta con un clima di poco entusiasmo, soprattutto alla luce di un'analisi, condotta da Confcommercio, che afferma che con la legge di stabilità 2014 si pagheranno 6,5 miliardi di tasse in più;

nel 2014 ci sarà, dunque, un taglio da 2,5 miliardi, ma sicuramente meno di quanto auspicato. Nella busta paga, secondo calcoli da più parti effettuati, ci saranno circa 14-15 euro al mese e godrebbero di maggior vantaggio i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF tra i 15.000-20.000 euro all'anno (retribuzione netta mensile tra i 950 e i 1.250 euro). In dettaglio le cifre di cui si parla:

i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF annuo di 15.000 euro (stipendio mensile netto di 971 euro), avrebbero 172 euro all'anno in più nella busta paga, ovvero 14 euro al mese in più;

i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF annuo di 20.000 euro (stipendio mensile netto di 1.233 euro), avrebbero 151 euro all'anno in più nella busta paga, ovvero 13 euro al mese in più;

i dipendenti con redditi più elevati, fino al tetto di 55.000 euro l'anno, avranno vantaggi fiscali quasi nulli, a causa di una riduzione progressiva;

con queste cifre pressoché nulla cambierà per le famiglie italiane. Si comprende che il momento è difficile e risorse in cassa ce ne sono poche, tuttavia, ritenere che con queste cifre mensili nette si possa dare serenità alle famiglie è una chimera;

considerato che:

la particolare congiuntura economica impone una seria rivisitazione del carico fiscale che rimoduli l'incidenza sul cuneo fiscale, con conseguente necessità di apportare, ove possibile, un intervento a sostegno dei nuclei familiari deboli;

il principio di eguaglianza sostanziale pone in capo alla Repubblica italiana il fondamentale dovere di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

il taglio del cuneo fiscale contenuto nella presente legge di stabilità è solo una «cura palliativa per un malato grave come l'Italia»;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attuare un maggiore taglio del cuneo fiscale attingendo, per le risorse occorrenti, non da una maggiore pressione fiscale, bensì dai cospicui mancati introiti quali, ad esempio, i 4 miliardi dell'ICI condonati alla Chiesa dal 2006 al 2011 sugli immobili commerciali, dal condono sulle slot machines, oppure dai tagli della spesa pubblica improduttiva, o ancora dalla dismissione del patrimonio immobiliare.

G/1120/59/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

i piccoli Comuni (popolazione inferiore ai 5000 abitanti) nell'arco degli ultimi due anni sono stati oggetto di una rivoluzione normativa inerente il ruolo e il funzionamento degli enti stessi. Infatti, il Governo Berlusconi prima e Monti poi, hanno previsto la riduzione del numero dei componenti dei consigli comunali, come specchietto per le allodole per dire che venivano ridotti i costi della politica;

la riduzione, che in linea teorica potrebbe essere anche ammissibile, viste però le sue dimensioni e il contesto in cui avviene, rischia in realtà di fare danni gravissimi alla partecipazione civica dei cittadini nell'amministrare il proprio comune. Esperienza di base questa, per creare una classe dirigente futura, degna di questo nome;

considerato che:

attualmente i Comuni sotto i 3.000 abitanti hanno 12 consiglieri comunali, quelli tra 3.000 e 5.000 ne hanno 16. La nuova legge prevede 6 consiglieri nel primo caso (4 maggioranza e 2 opposizione) e 7 nel secondo (5 maggioranza e 2 opposizione). Inoltre vengono ridotti anche il numero di assessori, 2 nel primo caso e 3 nel secondo.

con i numeri di cui sopra, da amministratori di condominio, si rischia l'ingovernabilità. Occorre stare attenti a convocare un consiglio comunale d'inverno, perché una banale influenza può bloccare i lavori del consiglio. Inoltre, come si può dare il giusto ricambio generazionale e di candidati con questi numeri? Come garantire il giusto mix tra amministratori d'esperienza e nuovi amministratori? Come garantire l'agibilità dell'opposizione, che in caso di tre liste, rischia di vedersi rappresentata dal solo candidato sindaco, comunque da una sola persona?

La norma che prevede l'obbligo dal prossimo gennaio 2014 della gestione associata delle funzioni per i piccoli comuni, indica quale strumento principe quello dell'Unione dei comuni. Un altro ente insomma quindi agli amministratori locali si chiede di fare il consigliere comunale o l'assessore per il proprio comune ed anche per le nuove unioni dei comuni. Non solo! Se andrà in porto la riduzione ad ente di 2° grado delle Province, i sindaci dovranno fare anche i consiglieri provinciali (ovviamente sia nell'unione che nei consigli provinciali non sono previste né indennità né gettoni di presenza aggiuntivi);

la logica impone che il ruolo di amministratore locale debba essere ricoperto per puro spirito di servizio, con passione e dedizione per la gestione della cosa pubblica. Ma con queste nuove norme è diventato un lavoro vero e proprio, se non altro per il tempo che il moltiplicarsi degli impegni richiede. Chi potrà rivestire tale ruolo oggi? Se un sindaco deve andare nella giunta comunale, poi in quella dell'unione e magari al consiglio provinciale, come fa a ricavare tempo dal proprio lavoro di dipendente privato, o di commerciante o di libero professionista? Chi potrà svolgere nel giro di pochi anni questo ruolo? Forse solo i pensionati e i dipendenti pubblici. Insomma, si chiede agli amministratori locali di moltiplicare il proprio impegno e dall'altra gli vengano ridotti i collaboratori. Il tutto senza considerare che gli assessori nei piccoli comuni, spesso e volentieri svolgono funzioni anche da manovali, come affiggere manifesti, allestire sale, organizzare e preparare iniziative sportive e culturali;

tutto questo al fine di risparmiare 17 euro a seduta. Questo è il costo di un consigliere comunale nei piccoli comuni, tenuto conto che mediamente si fanno 8-10 consigli all'anno, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare la precedente normativa con 12 consiglieri nei comuni sopra i 3.000 abitanti e 8 o 10 in quelli sotto i 3.000 abitanti, se si vuole davvero difendere la democrazia e la partecipazione alla vita istituzionale in questo Paese.

G/1120/60/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca approvato dal Governo Letta, attualmente in fase di conversione, prevede il taglio di 41 milioni aggiuntivi per le università virtuose;

tali fondi, già disponibili al Ministero delle finanze e destinati agli investimenti, vengono attribuiti anche in base al merito certificato dall'Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca che assorbe il Cnvsu (il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario) e il Civr (il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca);

le risorse tagliate sono quelle che dovevano premiare, come quota aggiuntiva ai finanziamenti, le università con la migliore attività di ricerca. Il Ministero, per individuare i migliori, aveva messo in piedi il progetto «Vqr», Valutazione della qualità della ricerca;

non si poteva rendere peggior servizio al principio della valutazione, prima si sono frustrate, non sempre giustamente, le università che nella classifica erano risultate più deboli e ora si lasciano a «bocca asciutta» quelle che sono risultate più forti, alle quali avrebbe dovuto andare il finanziamento aggiuntivo;

il provvedimento del Governo ha fatto indignare i rettori degli atenei di tutta Italia che contavano su quelle risorse. Il taglio di questa quota significa dover sacrificare investimenti, infrastrutture e risorse per la ricerca;

si tratta di 41 milioni di euro in meno per tutto il sistema, in un momento in cui le risorse dovrebbero aggiungersi e non essere sottratte;

considerato che:

il fondo per le università, che ammonta a circa 6,3 miliardi, è sottoposto da tre anni a tagli, al ritmo di 300 milioni l'anno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito della presente legge di stabilità per il 2014, le risorse tagliate che dovevano premiare, come quota aggiuntiva ai finanziamenti, le università con la migliore attività di ricerca.

G/1120/61/5

BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

in sede di esame dell'articolo 11, comma 16, del disegno di legge di stabilità 2014 secondo cui le Regioni adeguano, entro sei mesi, nell'ambito della propria autonomia statutaria

e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai principi della legge, trattandosi di adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

premessi che:

il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174, come proposto dal Governo, prevedeva di sottoporre a controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea e del Consiglio regionale, e che in sede di conversione fu proposto un emendamento che contestava in radice la sottrazione... delle assemblee legislative alle procedure ordinarie di controllo, proponendo che all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma consentisse, per gli atti amministrativi di gestione relativi ai fondi dei consigli regionali, l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti;

considerato che:

nulla osta, tra i principi costituzionali, alla generale sottoposizione alla legge delle assemblee rappresentative. Da un lato, il Considerato in diritto, paragrafo 5 della sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2012 («la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti (...) A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni») si riferisce alla composizione dell'organo e non può certo essere invocato per atti extrafunzionali come assunzioni e contratti, o per sottrarsi ad un controllo contabile cui è sottoposta la regione nella sua interezza. Dall'altro lato, valga l'argumentum a fortiori: se persino per le Camere è giunto il momento di revocare in dubbio la sottrazione della loro organizzazione alla legge (anche processuale) comune la Corte di cassazione ha opportunamente sollevato questione di legittimità costituzionale sul punto, sottolineando «che una cosa è l'esercizio delle funzioni legislative o politiche delle Camere, altra cosa gli atti con cui le Camere provvedono alla loro organizzazione. Se è assunto di tutta evidenza che alle Camere ed agli altri organi costituzionali debba essere garantita una posizione di indipendenza sicché essi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, siano liberi da vincoli esterni suscettibili di condizionarne l'azione, cosa del tutto diversa è dire che l'autodichia sui propri dipendenti sia una prerogativa necessaria a garantire l'indipendenza delle Camere affinché non siano condizionate da altri poteri nell'esercizio delle loro funzioni. Come si è rilevato in dottrina, l'autodichia non è coesistente alla natura costituzionale degli organi supremi, perché la Costituzione non tollera la esclusione della tutela giurisdizionale di una categoria di cittadini, e l'autonomia spettante al Parlamento non è affatto comprensiva del potere di stabilire norme contrarie alla Costituzione» (Cassazione civile sez. un. 6 maggio 2013 n. 10400) – allora, a maggior ragione, questo principio deve essere consacrato per gli organi legislativi delle regioni;

impegna il Governo:

a riproporre il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174 del 2012.

G/1120/62/5

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [ZIN](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

l'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, contiene al comma 2, modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e da altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione Iva sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti;

in particolare la lettera a), modificando l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, ha previsto che non sono considerate attività commerciali a fini Iva le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità mentre la successiva lettera b) ha novellato il n. 5) del comma 1, dell'articolo 10, considerando esenti da Iva «le operazioni relative ai versamenti di imposte

effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito»;

che la formulazione dell'articolo 4 inizialmente sembrava coniata apposta per le società in house che svolgono per il comune il servizio di riscossione tributi in quanto enti di diritto pubblico che effettuano operazioni nell'ambito di attività di pubblica autorità;

considerato che:

l'Agenzia delle Entrate, ad una istanza di interpello avanzata da un Comune che sosteneva che, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, la propria società in house, in quanto organismo di diritto pubblico che si occupa di riscossione tributi, quindi attività di pubblica autorità potesse godere dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 4, risparmiando quindi il 21 per cento (oggi 22 per cento) di IVA, dal momento che l'imposta, nel caso specifico, non è detraibile per l'ente, ha risposto che «la qualifica di società comunale in house non assume rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi Iva, nell'ambito dei rapporti giuridici che si instaurano tra ente e società» e che «la qualificazione di società comunale in house richiede un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercitabili dall'Agenzia delle entrate in sede di trattazione dell'interpello» precisando altresì che «la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale la società in house potrebbero essere assimilate a enti pubblici, non può ritenersi applicabile alle questioni relative alla materia tributaria» concludendo quindi che una società in house che svolge attività di riscossione dei tributi non rientra tra gli enti di diritto pubblico e di conseguenza è soggetta ad IVA anche quando svolge attività di pubblica autorità, non potendo beneficiare dell'esclusione soggettiva prevista dal nuovo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (da Il Sole 24 ore del 2 settembre 2013);

fra gli organismi di diritto pubblico troviamo anche le società in house che svolgono attività strumentali per gli enti soci rispettando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e le ulteriori restrizioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Peraltro anche la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 229) e il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17) hanno riconosciuto che le stesse sono configurabili quali «longa manus delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico»;

tra le società in house di cui al paragrafo precedente troviamo anche quelle che svolgono attività di riscossione tributi e non vi è dubbio che le stesse pongono in essere un'attività di pubblica autorità anche se delegata dal Comune;

la possibilità di creare forme associative che proprio grazie all'unione di più realtà permettano risparmi agli enti soci, in questo grave momento, dovrebbe trovare, incentivazione da parte dello Stato. Deve inoltre essere considerato anche che Equitalia Spa cesserà il servizio per gli enti locali a partire dal 31 dicembre 2013 (articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35) e che quindi gli enti locali dovranno attrezzarsi per quanto riguarda la propria riscossione e non è pensabile che ogni comune si attrezzi singolarmente stante il costo del servizio;

l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate sopra riportata penalizza quindi fortemente gli enti locali che affidano a Società in house il servizio di riscossione dei tributi;

impegna il Governo:

a definire, con apposito provvedimento, la nozione di organismo di diritto pubblico ai fini fiscali e a prevedere l'esclusione Iva sull'attività delle società in house che rientrano fra quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ed in particolare quelle dedite alla riscossione dei tributi.

G/1120/63/5

RAZZI, MALAN, MINZOLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

finora, undici paesi europei hanno firmato accordi contro la doppia imposizione con Taiwan: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Macedonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia,

Svizzera, Slovacchia e Ungheria. La conclusione di questi accordi ha creato un vantaggio competitivo per i paesi che li hanno sottoscritti. È dunque importante che l'Italia si doti dello stesso strumento al fine di accrescere il proficuo interscambio con Taiwan, con reciproco beneficio economico e occupazionale,

impegna il Governo:

a sostenere una celere approvazione di adeguati provvedimenti volti ad abolire il regime di doppia imposizione fiscale tra Italia e Taiwan.

G/1120/64/5

CANDIANI, BITONCI, COMAROLI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

considerato che:

nel 1990 alcuni studiosi americani di reumatologia pubblicarono un multi-center- criteria-study nel quale arrivarono alla definizione dei criteri clinici la cui sussistenza è necessaria per effettuare la diagnosi fibromialgia.

La fibromialgia è una malattia dei tessuti connettivi, accompagnata da dolori molteplici e da stati di stanchezza. Le fibre, i muscoli e i tendini sono affetti da uno stato fortemente doloroso.

Riguardo alle cause, si può dire che la fibromialgia è una malattia a genesi multifattoriale, ma principalmente si tratta di un'alterazione nei livelli di alcuni neurotrasmettitori, in particolare la serotonina e la noradrenalina

I dolori causati dalla fibromialgia sono senza confini, sia dal lato di intensità, sia dal lato di ubiquità. Possono prevalere di continuo. Possono però cambiare di intensità, durata, frequenza e cambiare la parte dolorante del corpo, si tratta perciò della sindrome «mi fa tutto male». In latino si parla del «dolor migrans». I pazienti descrivono i dolori come bruciori, crampi muscolari, lancinanti in profondità, persino come una lama di coltello graffiante per esempio la scapola. Al mattino i dolori sono spesso più acuti, le membra bloccate, i gruppi di muscoli spesso usati fanno più male degli altri. Dolori alle giunture della mandibola si spandono alla faccia, producendo mal di denti, mal di testa, dolori da sinusite cronica.

Veramente estesa è la sintomatologia di questa malattia: dolori al torace, al cuore, alle vie urinarie, all'inguine, alla vagina, dismenorrea.

Importanti sono poi i disturbi del sonno. I pazienti non hanno problemi nell'addormentarsi ma il sonno è irregolare, come se i dolori cercassero di svegliare il paziente, ogni volta che si gira nel sonno. Spesso il paziente è colto da apnea, stridore di denti, tremore di muscoli e spasmi che possono arrivare all'intensità della sindrome da restless legs.

In molti casi si presenta anche la tipica sindrome della fatica cronica. I pazienti descrivono diversamente la fatica sentita. Gli uni sono prostrati fisicamente, gli altri mentalmente e hanno perso la possibilità di concentrarsi. Altri sentono di avere come dei pesi di piombo allacciati agli arti, ogni passo e ogni mossa costano uno sforzo. Dal 20 al 40 per cento dei pazienti soffrono di mal di pancia, costipazione, diarrea, nausea. Certe volte i dolori sembrano appesi all'arco costale o sembrano partire dalla cistifellea.

I dolori fibromuscolari sono accompagnati da cephalee posteriori, tinnitus, edema alle palpebre, anche da emicrania vera.

Non mancano sintomi neuropatologici, caratterizzati da parestesie a tutti gli arti, iperestesia in certe aree, edemi alle mani e ai piedi, disturbi della motorica e dell'andatura.

Una donna affetta da questa malattia così descrive il proprio stato: «i fibromialgici non hanno il viso sofferente, non urlano dal dolore ma soffrono costantemente, 24 ore su 24 senza tregua ... diminuisce la forza muscolare, rallentano i movimenti e ci si sente vecchi prima del tempo, tutto cambia, qualsiasi azione che prima era normale ... ora è dolorosa e rallentata. È una malattia difficile da accettare, ti cambia la vita da un giorno all'altro».

La fibromialgia è nota già dalla prima metà del 1800, ma solo nel 1994 la sua diagnosi è stata accettata a livello internazionale con la «Dichiarazione di Copenhagen» e meglio definita, accertando così le cause e individuando la terapia corretta. In Italia si stimano circa 2 milioni di fibromialgici, in maggioranza donne.

La malattia è riconosciuta ufficialmente dalla Organizzazione mondiale della sanità, ed è considerata altamente disabilitante.

Tuttavia la fibromialgia è una patologia poco conosciuta dai medici italiani e diagnosticata con difficoltà. All'estero invece sono anni che viene studiata e molte sono le associazioni che si battono per trovare una cura decisiva.

Tutto ciò valutato,
impegna il Governo:

a prendere i necessari provvedimenti e ad attivare i preposti organismi sanitari al fine di accertare e riconoscere i caratteri invalidanti della fibromialgia.

G/1120/65/5

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico contesto, mescolati fra di loro;

oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP, evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;

le pratiche in questione possano sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi, a non identificare correttamente le caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP, concentrando la loro attenzione solo su aspetti quali il prezzo, il packaging ecc.;

a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti «similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco-vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

il Regolamento U.E. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP – IGP da ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati, ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti (cfr. art. 13);

la Corte di giustizia europea ha più volte ribadito la portata di questa norma, definita complementare alla più generale disciplina sull'etichettatura degli alimenti ed il cui contenuto ha portata ampia attesa la complessità delle funzioni da essa assolte: promozione del reddito agricolo mediante diversificazione delle produzioni; tutela dei consumatori e della proprietà industriale-intellettuale connessa al toponimo;

la prassi in questione deve ritenersi contraria alla direttiva 2005/29/CE, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali sleali, dove sono considerate «azioni ingannevoli» le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

la direttiva 2000/13/CE, recepita dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, riprende il divieto generale di pratiche ingannevoli nella etichettatura, presentazione e pubblicità, ove per «presentazione» deve intendersi anche la modalità di commercializzazione nei punti vendita;

l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in G.D.O. non sembra essere conforme alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei

prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-pubblicità dei prodotti alimentari ed in materia di pratiche commerciali scorrette;

impegna il Governo:

a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;

ad adottare provvedimenti che prevedano modalità di offerta in vendita, dei due tipi di prodotti, più corrette ed idonee a prevenire ed evitare le possibili confusioni e fraintendimenti da parte dei consumatori, usando alcuni accorgimenti quali, ad esempio, la separazione fisica dei prodotti simili generici rispetto ai prodotti DOP – IGP, con evidente delimitazione delle rispettive aree espositive e la presenza di una idonea cartellonistica che chiarisca in maniera corretta le diverse caratteristiche dei prodotti DOP – IGP rispetto ai simili generici;

a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP – IGP con cui possano essere confusi, al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto.

G/1120/66/5

CANDIANI, BITONCI, COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le aree di confine rappresentano ad un tempo situazioni di difficoltà competitiva rispetto ai confinanti territori di Svizzera, Slovenia o Austria e realtà estremamente importanti quanto a capacità di traino dell'intero sistema economico del Paese;

la crisi economica italiana porta un crescente numero di attività economiche, non solo frontalieri, a varcare la frontiera in cerca di lavoro, e a trasferire la propria attività oltre confine, beneficiando di sistemi fiscali a minor carico, con costo del lavoro più basso e quindi recuperata competitività. Recentemente la Camera di commercio, Industria e Agricoltura di Varese ha affrontato il tema dei rapporti economici delle zone di confine attraverso un apposito Tavolo per la Competitività e lo Sviluppo;

lo scenario valutato mostra chiaramente che spostamento delle attività produttive poco oltre il confine nazionale Italiano non è esclusivamente da ricondurre a temi generali, ma anche ad un quadro politico dei Paesi confinanti più stabile, è soprattutto alla consolidata presenza di sistemi amministrativi a minore carico burocratico, fiscale e a una bolletta energetica molto meno pesante;

le società svizzere, ad esempio, pagano imposte ad aliquote variabili, a seconda della loro attività e ubicazione, con un carico fiscale che varia tra il 16 e il 25 per cento, e il cuneo fiscale che incide sul costo del lavoro è di più basso di oltre il 25 per cento;

il Ticino, in questo scenario, è il terzo miglior Cantone della Svizzera (dal punto di vista fiscale) e rappresenta un punto di riferimento per il trasferimento delle attività economiche dei confinanti territori italiani, che sono quindi ulteriormente impoveriti nella propria capacità economica e fiscale;

per un sempre maggiore numero di attività economiche la Confederazione Elvetica e il Canton Ticino in particolare, oggi rappresentano un territorio rispettoso e premiante per chi ha voglia di lavorare: bassa pressione fiscale ed efficienza del sistema paese, sono una calamita sempre più potente. Così, anche a causa della crisi, negli ultimi anni l'emigrazione è tornata a crescere. E dall'inizio del 2012 a oggi sono quasi 6 mila gli italiani che hanno ottenuto la residenza in Svizzera, per la maggior parte in Ticino, nei Grigioni e nel Vallese, i cantoni confinanti dove si parla la lingua italiana;

da anni la Svizzera ha adottato speciali politiche per attirare investimenti: ne è un esempio il Progetto Copernico, che dal 1997 al 2012 ha portato 113 aziende italiane in Ticino;

a Nord Est la situazione di depauperamento economico dei territori di confine a vantaggio dei paesi di corona, dalla Slovenia all'Austria, è altrettanto formidabile. Ne sono esempio le iniziative di promozione svolte dall'Austrian Business agency che, dal suo ufficio di

Padova, non smette di attrarre le imprese locali: 25 per cento di imposta secca sulle società; convenzioni contro le doppie imposizioni; rimborso veloce dell'Iva; quasi tutti i costi deducibili; incentivi per investimenti produttivi fino al 25 per cento e per ricerca e sviluppo fino al 50 per cento e prezzi dei terreni industriali tra 25 e 50 euro al metro quadro;

un'incentivazione che a fine 2009 aveva già attirato quasi mille aziende tra Veneto e Friuli Venezia Giulia;

l'analisi dei dati oggettivi dell'attuale difficile situazione economica e sociale fa ritenere quindi quanto mai necessaria l'individuazione di specifici provvedimenti di legge atti a contenere il costante impoverimento economico delle provincie del confine Nord del Paese, generato dallo spostamento delle attività economiche poco oltre confine nazionale, nel territorio dei paesi di contermini,

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad introdurre norme atte a stabilire uno speciale regime fiscale e amministrativo mitigato e semplificato per le attività economiche dei territori confinanti con altri Stati, al fine di compensare il divario competitivo esistente con i medesimi Stati contermini.

G/1120/67/5

[DIVINA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

nel disegno di legge di stabilità in esame si prevedono diverse disposizioni volte a razionalizzare i costi della spesa pubblica;

è necessario sperimentare nuove formule di revisione dell'attuale procedura civile per permettere che le fasi processuali si svolgano in tempi congrui;

la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, è una procedura recentemente recepita nel codice civile francese, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale della legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010;

tale procedura conciliativa alternativa al contenzioso, riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterele nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo che, una volta raggiunto, viene omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale;

la procedura prende l'avvio con la redazione e la sottoscrizione di una convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, che consiste in un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali. Tale procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato può anche essere effettuata per cercare una soluzione consensuale della separazione o del divorzio, o della modifica delle loro condizioni, o per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati,

impegna il Governo:

a promuovere anche attraverso una propria iniziativa legislativa l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterele nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo che, una volta raggiunto, viene omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.

G/1120/68/5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

considerato che il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

valutato come tra le finalità del provvedimento, vi è anche quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

ricordato come la legge di stabilità 2012, all'articolo 1, comma 473, fissasse al 30 giugno 2013 il termine per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, e che i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2013, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato successivamente fissato al 30 giugno 2013;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di una ulteriore proroga per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni a destinazione agricola.

G/1120/68-bis/5

ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

ricordato come, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 54 del 2013, la sospensione della rata dell'IMU avrebbe operato nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare;

evidenziato che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, e che al fine di assicurare ai Comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta-municipale propria è attribuito ai medesimi Comuni un contributo di circa 2,3 miliardi di euro per l'anno 2013;

valutato che gli enti locali si trovano in grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione 2013, proprio a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito dell'imposta municipale unica, la cui seconda rata, sulle abitazioni principali, dovrebbe essere soppressa, sebbene a poco meno di un mese dalla approvazione definitiva dei bilanci preventivi 2013 ancora non sia stata quantificata con esattezza la relativa compensazione a favore degli enti locali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere come l'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria relativa alla abitazione principale, di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 relativo all'esercizio 2013, venga determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

G/1120/69/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

evidenziati gli sforzi compiuti dall'Amministrazione della Difesa nel dare sollecita attuazione alle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;

osservato il dibattito generato dalla presentazione al Parlamento delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega di revisione dello strumento militare nazionale sopracitata, in particolare in merito agli scivoli agevolati, disposti in favore di alcune categorie del personale militare da esodare:

considerato come permangano dubbi in merito all'opportunità di garantire un trattamento pensionistico pari all'85 per cento della retribuzione, cumulabile con eventuali proventi di attività intraprese ad altro titolo, a persone ancora in grado di offrire un contributo alla società;

stimato come siano elevati i sacrifici richiesti a buona parte dei lavoratori, assoggettati recentemente al repentino innalzamento dell'età pensionabile al fine di re per re risorse economiche da destinare alla stabilizzazione della finanza pubblicaI e che risultano insufficienti le risorse organiche a disposizione della Protezione Civile nazionale;

impegna il Governo:

a porre allo studio un meccanismo che permetta di utilizzare il personale militare esodato dalle Forze Armate con trattamento pensionistico all'85 per cento all'interno di una riserva volontaria a disposizione della Protezione Civile.

G/1120/70/5

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

valutato come tra le finalità del provvedimento, vi è anche quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

ricordato che attraverso l'utilizzo della moneta elettronica le associazioni dei consumatori e il Movimento Consumatori in particolare, hanno avviato azioni inibitorie ex articolo 140 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) contro i principali intermediari nella vendita di biglietti aerei per la violazione di quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 11 del 21 gennaio 2010, in attuazione della direttiva 2007/64/CE (o PSD «payment Service Directive»), relativa ai servizi di pagamento;

stimato come secondo tale direttiva è vietata l'applicazione di spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, e ciò al fine di agevolare l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento in sostituzione della moneta e degli assegni;

considerato che il Legislatore italiano nel trasporre la richiamata direttiva si è avvalso della libertà, dalla stessa lasciata sul punto agli stati membri, di vietare espressamente l'imposizione di spese aggiuntive in caso di pagamento con carte di credito (articolo 3 comma 4). Lo stesso divieto è stato anche recepito dall'articolo 21 comma 4-bis C.d.C. (introdotto dall'articolo 15 decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012) secondo cui «è considerata, altresì scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi»;

valutato che le commissioni sono a carico degli esercenti (salvo pompe di benzina dove non ci sono costi aggiuntivi), fatto che produce una ricaduta indiretta sul prezzo finale a carico dei consumatori e la preferenza da parte dell'esercente di privilegiare l'utilizzo del denaro contante (o solo di alcune carte di credito più economiche), e che ciò non necessariamente per perseguire evasione fiscale, ma anche in ragione del minor costo nella transazione;

tenuto conto che allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare l'evasione fiscale nel 2011, con il decreto-legge n. 201 del 2011, articolo 12, comma 9, dopo le misure per la riduzione del limite e per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro, è stato previsto che l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definissero entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, le regole generali per assicurare un'equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, e che entro i sei mesi successivi, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto quindi verificare l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa;

considerato che, in attuazione di quanto previsto da tali disposizioni si sono tenute riunioni tra l'Associazione bancaria Italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, senza tuttavia giungere all'elaborazione di un testo condiviso secondo le modalità e nei termini previsti dal citato articolo 12, comma 9;

stimato come, nel luglio 2013 si è mossa anche l'Unione Europea con una proposta di regolamento per cercare di normare il mercato dei pagamenti dell'Unione, mercato frammentato e caro, con un costo che supera l'1 per cento del PIL dell'UE, ovvero 130 miliardi l'anno. Obiettivo dell'UE è proporre un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento con carta di debito e 0,3 per cento per quelle con carta di credito, ora con massimi fino all'1,5 per cento;

ricordato che sul tema si è pronunciata anche la Corte dei Conti con parere espresso nell'adunanza del 9 maggio 2013 come segue: «Questa vicenda, in linea con recenti schemi di direttive allo studio presso la Comunità europea (in materia di trasparenza e confrontabilità della gestione dei costi connessi ai conti bancari e alle operazioni retail) conferma l'obiettivo difficoltà a rilasciare questa regolamentazione alla sfera autonomistica dei soggetti coinvolti, sulla base di schemi di auto regolamentazione. Si conferma la necessità che la cornice relativa alla confrontabilità e alla trasparenza dei servizi bancari deve trovare in una fonte eteronoma i fondamentali punti di riferimento, idonei a garantire la fluidità del mercato e gli interessi dei risparmiatori e degli utilizzatori dei servizi bancari: in primo luogo potenziando la trasparenza, così da mettere l'esercente nella condizione di valutare la migliore offerta del mercato. La fluidità del mercato, quando gli interessi in gioco tendono a paralizzarsi a vicenda, deve essere rimessa ad una fonte che sia in condizione di far prevalere gli interessi generali dei consumatori e degli operatori. [...]»;

impegna il Governo:

ad attuare i provvedimenti necessari ad ottenere la riduzione delle commissioni, dei costi e dei canoni che gravano sugli esercenti commerciali e sui consumatori che si avvalgono dell'utilizzo della moneta elettronica (carta di credito/debito) nelle transazioni superiori a 1.000 Euro e alla cancellazione di ogni commissione, costo o canone per le transazioni inferiori a 1.000 Euro;

ad accrescere la trasparenza da parte degli operatori finanziari del segmento «moneta elettronica» nei confronti della consumatori promuovendo altresì la concorrenzialità tra gli operatori del mercato.

G/1120/71/5

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

il provvedimento in esame, Legge di Stabilità per gli anni 2014, 2015 e 2016, definisce, oltre ad un livello massimo del saldo netto da finanziare per il triennio indicato, anche un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento, tra cui anche in materia di fiscalità e di soggetti operanti nei settori bancari, finanziari ed assicurativi; nell'ultimo Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale, gli economisti dell'istituto ipotizzano di risolvere il problema del debito pubblico riportandone il livello agli anni pre-crisi, ovvero a fine 2007, mediante un prelievo una tantum sulla ricchezza privata;

secondo gli estensori del Fiscal Monitor, le condizioni per il successo di questa misura una tantum «sono forti, ma vanno pesate contro i rischi di misure alternative, che comprendono il ripudio del debito pubblico o una sua riduzione attraverso misure inflazionistiche», e che queste ultime due misure, però, notano gli economisti del Fondo, sono una forma particolare di tassa sulla ricchezza che peserebbe sui detentori di bond e anche non residenti, ovvero sulle banche, anche quelle estere che in portafoglio hanno titoli di Stato italiani;

per evitare questo fardello alle banche, e per porre rimedio all'esperimento fallimentare della moneta unica, dunque, il Fondo ipotizza la possibilità di attuare prelievi forzosi: fino anche al 10 per cento, dai depositi bancari dei cittadini;

la semplice ipotesi di un prelievo forzoso dai depositi di conto corrente, può produrre un cambio di comportamento dei risparmiatori, inducendo una pericolosa fuga di capitali e la corsa agli sportelli, peggiorando notevolmente la situazione delle banche italiane e dei credito, già fortemente provate dalla crisi economica;

Attraverso un prelievo sui conti correnti, sarebbero ancora una volta i cittadini a pagare la crisi del debito sovrano provocata da politiche monetarie europee carenti;

l'attuazione di simile provvedimento ipotizzato del FMI potrebbe anche avere come effetto quello di innescare violente rivolte sociali nel Paese;

impegna il Governo:

a non porre in essere qualsivoglia provvedimento finalizzato ad un prelievo forzoso dai depositi di conto corrente.

G/1120/72/5

ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
ricordato come con decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 206, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata introdotta la TARES, acronimo di tassa rifiuti e servizi, in sostituzione delle precedenti tariffa di igiene ambientale (TIA) e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

stimato come il provvedimento in esame rivede nuovamente la normativa di settore, in ragione del fatto il medesimo provvedimento introduce, a partire dallo Gennaio 2014, la disciplina generale del TRISE, tributo sui servizi comunali articolato in due componenti: la TARI, diretta ad assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, e la TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

evidenziato che l'articolo 21 del medesimo provvedimento disciplina la componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, e che la base imponibile della TASI coincide con quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, e che, pur tuttavia, i Comuni potrebbero non avere a disposizione per intero i dati sulla corretta e precisa base imponibile della TASI essendo l'imu versata in autoliquidazione, laddove invece per la TASI si prevede la spedizione dell'avviso di pagamento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a rivedere e migliorare le modalità di applicazione del nuovo tributo, al fine di mettere nelle condizioni i Comuni di poter operare con efficacia.

G/1120/73/5

BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
considerato che, in sede di approvazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) non è stata prevista la proroga per il 2013 della cosiddetta «piccola mobilità» destinata alle aziende con meno di quindici dipendenti, e che la legge 19 luglio 1993, n. 236, la quale consente la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, è applicabile in virtù di provvedimenti normativi appositi che ne prorogano di anno in anno le previsioni;

valutato come l'iscrizione dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti nelle liste di mobilità agevolava la ricerca di un'altra occupazione riconoscendo, in caso di nuova assunzione, al datore di lavoro uno sgravio contributivo per la durata di 18 mesi, se i lavoratori venivano assunti a tempo indeterminato e di 24 mesi, se assunti a tempo determinato e successivamente trasformati a tempo indeterminato, e che l'agevolazione consisteva nel pagamento dei contributi INPS nella misura del 10 per cento, pari a quella prevista per gli apprendisti, in luogo del contributo pieno;

ricordato come, a causa del perdurare della crisi economica, lo strumento denominato «piccola mobilità» è stato particolarmente utilizzato dagli imprenditori veneti, soprattutto da quelle PMI che più di altri stanno soffrendo le conseguenze della grave crisi economica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un intervento normativo di proroga per la cosiddetta «piccola mobilità».

G/1120/74/5

BITONCI, COMAROLI, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

considerata l'urgenza di chiarire con precisione la definizione di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori;

stimato come il contenzioso in materia di Irap vede contrapposte l'Amministrazione finanziaria ed una vasta platea di professionisti che, per le ridotte dimensioni della loro attività, ritengono di non dover pagare l'imposta per carenza del requisito richiesto dell'autonoma organizzazione;

ricordato che si deve constatare l'assenza di una norma o di un atto amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca criteri più oggettivi, rispetto alle enunciazioni di principio della Cassazione o del merito specifico dei casi esaminati, per individuare le situazioni fisiologicamente escluse dall'ambito di applicazione del tributo;

valutato come la linea di demarcazione tra pagamento ed esonero IRAP dovrebbe essere collegata non alla qualificazione dell'attività svolta ma all'esistenza o meno di una struttura organizzativa e in che termini essa possa fungere da valore aggiuntivo e incrementale dell'attività medesima;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative legislative idonee a definire le nozioni di «autonoma organizzazione» e di «lavoro autonomo», disponendo espressamente le situazioni di esclusione dall'applicazione dell'IRAP e a determinare la tipologia della struttura organizzativa e la tipologia del lavoro altrui idonee ad incrementare la produttività dell'attività.

G/1120/75/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

ricordato l'articolo 3 del provvedimento in esame reca il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione in vista del periodo di programmazione degli interventi comunitari 2014/2020, e che per il suddetto periodo la dotazione aggiuntiva del Fondo è determinata in 54,8 miliardi;

ricordato come a decorrere dal 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sotto utilizzate del Paese sono concentrate in un fondo di carattere generale (fondo per le aree sottoutilizzate), ai sensi della legge n. 289 del 2002, e che nel fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici;

stimato come, per quanto concerne il riparto delle risorse, l'articolo 61, comma 3, della legge n. 289 del 2002 attribuisce al Cipe il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del fondo per le aree sotto utilizzate tra gli interventi in esso compresi;

considerato che le risorse sono destinate ad interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo un riparto prefissato che destina l'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e il 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

stimato come una ripresa economica del Paese potrebbe essere facilitata allorché fossero investite maggiori risorse anche e soprattutto in quelle aree a maggiore vocazione produttiva e dove l'attivazione – di un circolo virtuoso finalizzato a sostenere la ripresa economica è più semplice;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere la chiave di riparto del fondo per le aree sottoutilizzate, destinando una percentuale maggiore alle aree del Centro-Nord.

G/1120/76/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che,

la legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, articolo 1, commi 448-472), ha modificato le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza euro-compatibile, e che con «l'introduzione di questa, secondo il sistema Sec '95, le poste di bilancio che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi;

il percorso intrapreso sul patto di stabilità territoriale è senza dubbio un importante punto di partenza per implementare ulteriormente il processo di coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell'impiego delle risorse e di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica;

le modifiche alle regole sul Patto di Stabilità, anche alla luce dell'entrata in vigore del Patto Euro-compatibile, si integrano con la prevista riforma sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, la cui entrata in vigore è prossima;

il comma 7 dell'articolo 13 del provvedimento in discussione posticipa al 2015 l'avvio del c.d. «patto regionale integrato»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di continuare nel percorso di attribuzione alle Regioni di un ruolo determinante in tema di coordinamento della finanza territoriale, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, considerando l'opportunità, a tal fine, di dare attuazione di quanto disposto dal comma 17 della sopra citata legge n. 183 già a partire dal prossimo esercizio.

G/1120/77/5

BITONCI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CENTINAIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

ricordato come il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 miliardi e 250 milioni di euro per l'anno 2013, così che la situazione della finanza pubblica locale risulta pertanto estremamente complessa, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni locali, proprio per sopperire a tali deficit, in numerosi casi ricorreranno all'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU;

considerato che il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi, secondo il Testo unico degli enti locali, è infatti di norma fissato al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario, ed è stato differito per il 2013 una prima volta al 30 giugno dell'anno ad opera dell'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 e, successivamente, al 30 settembre del medesimo anno dall'articolo 10, comma 4-quater del decreto-legge n. 35 del 2013;

ricordato come il decreto-legge n. 102/2013 recava una ulteriore proroga, rispetto a quelle già precedentemente intervenute, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, fissandolo alla data del 30 novembre 2013; facendo così coincidere tale adempimento con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, e che l'ulteriore proroga deriva dalla necessità di consentire agli enti locali di acquisire maggior certezza sull'entità delle proprie entrate, in considerazione delle numerose modifiche legislative apportate in corso d'anno nella materia;

considerato che l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale, che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

osservato che il citato articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che alla lettera d) dispone che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del medesimo comma 380; 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 3) della dimensione demografica e territoriale; 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 5) della diversa incidenza delle risorse soppresses di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

valutato che l'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, ha disposto che nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale;

considerato l'articolo 1, comma 380-bis, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente di alcuni criteri del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

stimato che per l'anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna è attribuita una quota a titolo di Fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra la base di riferimento per l'attribuzione di quota del Fondo di solidarietà comunale ai singoli comuni delle Regioni a statuto ordinario, ottenuta dalla somma algebrica degli importi divulgati in data 27 giugno 2013 sul sito internet della Direzione Centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, al lordo delle detrazioni applicate per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed al netto della minore riduzione di 120 milioni di cui al comma 37 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e gli importi del gettito dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota di base relativa all'anno 2012 così come pubblicati, a seguito di verifica, sul portale del federalismo fiscale in data 31 maggio 2013, e che a tale somma, assunta a base di riferimento, deve essere detratto l'importo delle riduzioni per l'anno 2013 a carico dei singoli comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, così come definiti con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013;

stimato come l'applicazione di tale metodologia ha determinato come numerosi Comuni, soprattutto in Veneto, si ritrovino con le assegnazioni a valere su detto Fondo azzerate o, in altrettanti casi, che alcuni enti debbano anzi restituire alle casse erariali somme già incassate in precedenza;

impegna il Governo,

a valutare con urgenza la opportunità di rivedere la metodologia con la quale è stata determinata la quota di assegnazione per ciascun Comune a titolo di Fondo di solidarietà comunale, valutando altresì le situazioni di maggiore criticità, ovvero quelle nelle quali gli enti comunali si ritrovano con assegnazioni azzerate o importi in eccedenza;

a confrontare le assegnazioni finali, per ciascun Comune, a titolo di Fondo di solidarietà comunale, con il gettito incassato a giugno dal medesimo Comune con la prima rata IMU sugli immobili di categoria catastale D.

G/1120/78/5

[DIVINA](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

esaminato in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014);

ricordato come la crisi economica che sta interessando il nostro Paese è stata determinata principalmente da due fattori, ovvero la crisi del settore immobiliare, con un crollo del mercato delle vendite, e la stretta creditizia, laddove gli istituti di credito nazionale hanno rallentato l'erogazione di finanziamenti sia per le imprese sia per i cittadini in procinto di acquistare la prima abitazione;

considerato che nelle scorse settimane la Banca centrale europea ha tagliato i tassi di interesse dell'area euro di 25 punti base, così che il principale riferimento sul costo del danaro cala allo 0,25 per cento, nuovo minimo storico, e che la decisione dei banchieri centrali europei viene letta da molti osservatori come una reazione al peggioramento di alcuni indicatori economici chiave;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa finalizzato ad erogare finanziamenti al medesimo tasso di interesse applicato dalla BCE alla data del 30 ottobre 2013.

G/1120/79/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la presente legge contempla l'adozione di misure di forte responsabilizzazione dei cittadini e più in generale di tutti coloro che a vario titolo risiedono sul nostro territorio o vi svolgono la loro attività economica;

nessuna misura di responsabilizzazione è invece prevista nei confronti degli stranieri che risiedono illegalmente sul nostro territorio e che, in quanto tali, pur non versando tributi all'erario statale, usufruiscono di importanti servizi del nostro sistema di Welfare state, dall'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai servizi sociali;

in particolare, desta preoccupazione la persistente inattuazione delle previsioni di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, nella misura in cui, pur riconoscendo agli stranieri irregolari privi di risorse adeguati la possibilità di accedere alle "cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ad essi sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva", al contempo estende anche agli stranieri l'obbligo di pagamento del ticket, a parità di condizioni con i cittadini italiani e gli stranieri regolari;

tale obbligo viene, infatti, costantemente disatteso da parte degli stranieri irregolari, né le strutture sanitarie sono dotate ad oggi degli strumenti giuridici per rendere coercibile il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria nei confronti di soggetti spesso privi di un documento valido, e comunque residenti nel nostro paese in condizioni di clandestinità;

il Ministero della Salute, con circolare n. 5/2000, è intervenuto a chiarire che per cure urgenti devono intendersi le cure che non possono essere differite, in quanto esporrebbero la persona a pericolo per la vita o a danno per la salute, mentre per cure essenziali bisognerebbe intendere le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non immediatamente pericolose, ma che potrebbero comportare nel tempo maggiore danno alla salute o rischi per la vita;

impegna il Governo:

ad attivarsi per introdurre misure che rendano effettivo il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri che risiedono illegalmente nel nostro territorio, ad esempio prevedendo l'obbligo per i sanitari di erogare le cure essenziali, il cui differimento non espone la persona a pericolo di vita, solo a seguito dell'esibizione del titolo di pagamento del ticket sanitario.

G/1120/80/5

BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM; nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza della Repubblica.

G/1120/81/5

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

G/1120/82/5

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento degli organi parlamentari.

G/1120/83/5

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale.

G/1120/84/5

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio-dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento della Corte Costituzionale.

G/1120/85/5

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

da stime, il mercato del falso in Italia produce un ricavo di circa 7,1 miliardi di euro circa lo 0.35 per cento del PIL, e tra i primi tre posti della classifica sulle merci maggiormente contraffatte troviamo i prodotti alimentari, con gli alcolici e le bevande pari a 1,153 miliardi di euro;

la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come «frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è prodotto;

una frode alimentare molto diffusa deriva, invece, dalla «falsa indicazione dell'origine per territorio dei prodotti». Sono colpiti, soprattutto, i prodotti italiani a maggior diffusione internazionale a danno ovviamente del Made in Italy. Per esempio il parmigiano reggiano fatto con latte statunitense, Brunello di Montalcino miscelato con uve non toscane, prosciutto di Parma a base di suini di Paesi non membri dell'Unione europea;

le frodi nel settore agricolo e agroalimentari rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente;

attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro, quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche una forma di comunicazione tra produttore e cliente;

spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime di provenienza estera;

diverso è il caso delle sigle DOP e IGP che identificano un paese, della regione o località quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine. La legge 23 luglio 2009, n. 99 all'articolo 15 modifica le previsioni del codice penale in tema di delitti contro l'industria e il commercio, prevedendo finalmente il reato di contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta dei prodotti agroalimentari, intendendo così dare loro una forte tutela e considerandoli di alto valore economico e produttivo;

al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto sanzioni amministrative e penali per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli imprenditori ed operatori commerciali;

la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), all'articolo 4, adotta misure per la tutela del marchio «Made in Italy». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e la commercializzazione di merce recante «false e fallaci indicazioni» di provenienza od origine italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce reato punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Invece, il comma 49-bis, sempre dello stesso articolo 4, prevede che l'uso del marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10 mila a 250 mila euro;

la legge 14 gennaio 2013 n. 9, recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-quater all'articolo 4 della suddetta legge n. 350 del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale;

impegna il Governo:

a prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva citate nella legge n. 9 del 2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della filiera agroalimentare che non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni amministrative pecuniarie e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni;

a ripensare il sistema dei controlli in maniera da eliminare duplicazioni e ridondanze delle attività e rendere più efficaci i compiti esecutivi relativi al contrasto delle frodi.

G/1120/86/5

CALDEROLI, BITONCI, COMAROLI, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 10, comma 41 del presente disegno di legge, proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province;

la base normativa del «commissariamento delle province» è costituita dall'articolo 23, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011;

esso prevedeva l'applicazione (sino al 31 marzo 2013, originariamente) agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento;

quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013. La pronuncia di illegittimità fa perno sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come «atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza», non è «utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate»;

l'articolo 2, comma 1 della legge n. 119 del 2013 (la quale ha convertito il decreto-legge così detto «sul femminicidio» n. 93 del 2013) ha disposto la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere (preservandoli da possibili effetti caducatori conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale);

invero, il testo originario di quel decreto-legge n. 93 del 2013 (suo articolo 12, commi 3 e 4) disponeva l'ulteriore efficacia del commissariamento, rendendolo applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia fino al 30 giugno 2014 per le gestioni commissariali già in essere, e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata;

il Governo motivava, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, e di prostrarla fino al 30 giugno 2014 «in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali»;

la salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e 4 (si intende, dell'articolo 12 del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2013), con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria, rientrati comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concorrevano a conferire una sostanziale continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale, proprio in quanto adottate con decreto-legge. Pare esser stata questa la motivazione della soppressione da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 93, di tale previsione proroga;

pertanto, il termine di cessazione dei commissariamenti ex articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 «tornava» ad essere il 31 dicembre 2013, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 93, operata dalla legge n. 119 del 2013;

la legge di stabilità, regolata dalla legge 196 del 2009 a differenza della precedente legge finanziaria ha limiti molto più stringenti sotto il profilo dei contenuti. Rispetto alla prassi che in passato aveva registrato un sensibile ampliamento dei contenuti delle leggi finanziarie annuali tanto che diversi commentatori avevano coniato la definizione di leggi finanziarie

«omnibus» la legge di stabilità viene configurata, nella nuova disciplina contabile, quale strumento fondamentale di regolazione annuale delle principali grandezze macroeconomiche previste dalla legislazione vigente, finalizzato ad adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, da cui sono esclusi gli interventi carattere localistico o microsettoriale. La legge di stabilità reca pertanto esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega ovvero norme recanti interventi di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale,

impegna il Governo:

a proporre la soppressione o lo stralcio del comma 41 dell'articolo 10.

G/1120/87/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la legge di stabilità per il 2014 prevede, all'articolo 6, disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie, modificando in particolare le disposizioni vigenti relative alle annualità nelle quali è possibile contabilizzare le perdite derivanti da rettifiche su crediti e da perdite su crediti;

con tali disposizioni il Governo riconosce che agendo sulla leva fiscale relativamente al settore bancario si ottengono effetti importanti anche sulla attività del settore e si può favorire o al contrario penalizzare la possibilità per il settore industriale di ottenere credito;

più in generale la crisi economico-finanziaria che ha investito i mercati di tutto il mondo ha aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono; il crac di Lehman Brothers ha fatto drammaticamente emergere l'abuso della leva finanziaria da parte degli istituti di credito e il problema della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse; i 613 miliardi di dollari di debito dell'istituto americano hanno portato all'avvio del procedimento fallimentare e, dopo il caso Lehman; altri colossi legati al credito e alla finanza immobiliare quali Fannie Mae e Freddie Mac sono stati salvati dall'intervento del tesoro statunitense;

alla crisi finanziaria si sono aggiunti, in Europa, gli effetti della crisi dei debiti sovrani che ha colpito diversi Stati. Sicuramente gli effetti della crisi del sistema finanziario avrebbero potuto essere più contenuti se il principio della separazione tra banche commerciali e banche d'affari fosse stato in vigore;

il sistema produttivo è la principale vittima del modello di «banca universale» e della crisi finanziaria: il tessuto imprenditoriale costituito in Italia per più del 95 per cento da piccole e medie imprese, ha risentito e continua a risentire del fenomeno del credit crunch, che sta portando alla chiusura di molte imprese che non ricevono dagli istituti di credito il necessario e, in questo periodo, vitale supporto finanziario per il ciclo produttivo. I nuovi accordi europei in tema di patrimonializzazione delle banche, necessari per tentare di ridare stabilità a un sistema finanziario sull'orlo del collasso, stanno costringendo le banche a continue ricapitalizzazioni che, insieme a un sempre più prudente approccio degli istituti di credito, sta «strozzando le imprese»;

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di agire sulla leva fiscale relativamente al settore bancario al fine di valorizzare il modello di banca tradizionale, che raccoglie depositi dai cittadini ed eroga credito ai cittadini stessi e al sistema produttivo.

G/1120/88/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

apprezzando:

gli sforzi compiuti dall'Amministrazione della Difesa nel dare sollecita attuazione alle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;

osservato:

il dibattito generato dalla presentazione al Parlamento delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega di revisione dello strumento militare nazionale sopracitata, in particolare in merito agli scivoli agevolati, che verrebbero disposti in favore di alcune categorie del personale militare da esodare;

esprimendo:

dubbi in merito all'opportunità di garantire un trattamento pensionistico pari all'85 per cento dell'ultima retribuzione, cumulabile con eventuali proventi di attività intraprese ad altro titolo, a persone ancora in grado di offrire un contributo alla società;

considerando:

i sacrifici richiesti a buona parte dei lavoratori, assoggettati recentemente al repentino innalzamento dell'età pensionabile al fine di reperire risorse economiche da destinare alla stabilizzazione della finanza pubblica;

evidenziando:

altresì l'insufficienza delle risorse organiche a disposizione della Protezione civile nazionale e comunque di quelle impiegabili nel mantenimento dell'ordine pubblico;

impegna il Governo:

a porre allo studio un meccanismo che permetta di utilizzare il personale militare eventualmente esodato dalle forze armate con trattamento pensionistico all'85 per cento all'interno di una riserva volontaria a disposizione della protezione civile ed impiegabile anche in funzioni di concorso al mantenimento dell'ordine pubblico.

G/1120/89/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

apprezzando:

gli sforzi compiuti dall'amministrazione della difesa nel dare sollecita attuazione alle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;

osservato:

il dibattito generato dalla presentazione al Parlamento delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega di revisione dello strumento militare nazionale sopracitata, in particolare in merito agli scivoli agevolati che vi si prefigurano a vantaggio di alcune categorie del personale militare da esodare;

esprimendo:

dubbi in merito all'opportunità, ventilata nelle bozze dei decreti delegati attuativi della legge 31 dicembre 2012, n. 244 all'esame delle «competenti commissioni parlamentari, che sia garantito ad alcune categorie di personale militare in esubero un trattamento pensionistico pari all'85 per cento dell'ultima retribuzione, cumulabile con eventuali proventi di attività intraprese ad altro titolo;

considerando:

altresì, lo stato di crisi in cui versa il Paese ed i sacrifici richiesti a buona parte dei lavoratori, assoggettati recentemente al repentino innalzamento dell'età pensionabile al fine di reperire risorse economiche da destinare alla stabilizzazione della finanza pubblica;

stigmatizzando:

l'incompatibilità di eventuali nuovi scivoli privilegiati verso il pensionamento con i basilari principi dell'equità sociale;

impegna il Governo:

ad intervenire in sede di esercizio della delega di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244 affinché il trattamento eventualmente assicurato al personale militare anticipatamente esodato non superi il 70 per cento dell'ultima retribuzione, in nome di inderogabili esigenze di giustizia sociale.

G/1120/90/5

COMAROLI, MUNERATO, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
esaminato il provvedimento in titolo;
preso atto dell'intervento recato dal comma 9 dell'articolo 15 del provvedimento medesimo, recante l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del contributo di perequazione sulle pensioni oltre i 90 mila euro ex articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito; con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;
ricordato quanto dichiarato recentemente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini, definendo tali trattamenti pensionistici «quelle pensioni il cui elevato importo appare stridente nell'attuale contesto socio-economico e di sacrifici imposti alla generalità della popolazione»;
rammentato altresì che trattasi di pensioni erogate con il calcolo retributivo, vale a dire che centinaia di magistrati, ambasciatori, docenti universitari, alti funzionari, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici, ammiragli, generali, giornalisti, notai, manager pubblici e privati, percepiscono un guadagno che eccede e di tanto la quota di contributi effettivamente versati durante la carriera professionale;
ritenuti tali trattamenti pensionistici già di per sé una manifestazione di iniquità sociale e pertanto pienamente condivisibile il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d'oro previsto dal comma 4 dell'articolo 12 del disegno di legge di stabilità all'esame;
impegna il Governo:
a prevedere una forma di riconoscimento al merito a quanti tra le categorie interessate dalla disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 9 menzionato in premessa intendano rinunciare alla restituzione del prelievo subito, per effetto delle disposizioni di legge ex articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, consapevoli di aver contribuito con il loro gesto al processo di superamento della crisi economica in atto.

G/1120/91/5

COMAROLI, MUNERATO, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerate le misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche e nel pubblico impiego di cui agli articoli, rispettivamente, 10 e 11 del medesimo provvedimento;
valutate le predette misure alla luce del dibattito scaturito dalla presentazione alle Camere delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega n. 244 del 2012, riguardo alla previsione di uno scivolo pensionistico agevolato in favore di alcune categorie del personale militare da esodare, che comporterebbe tutt'altro che una razionalizzazione della spesa pubblica;
preso atto altresì che l'intervento di cui all'articolo 7, comma 2, del disegno di legge di stabilità, nel limitare la salvaguardia pensionistica ad un contingente di solo sei mila esodati, non è esaustivo del problema, giacché ancora circa 250 mila lavoratori esodati restano fuori da ogni tutela reddituale, pensionistica e da ammortizzatore sociale;
impegna il Governo:
a dare precedenza, nel riconoscimento di eventuali benefici previdenziali e/o scivoli pensionistici; ai lavoratori esodati del settore privato vittime delle disposizioni di legge introdotte dall'allora Ministro Fornero.

G/1120/92/5

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

l'articolo 10, comma 15, estende alle grandi imprese la possibilità di finanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti, prevista dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, a favore delle sole piccole e medie imprese;

la norma in questione permette alla Cassa depositi e prestiti di utilizzare la provvista di risparmio postale per operazioni di finanziamento a favore delle PMI operate dagli istituti di credito;

la modifica dell'articolo 3, comma 4-bis, del suddetto decreto-legge, che serve a contrastare lo stato di crisi in cui versano alcune grandi imprese, rischia di far affluire minori risorse in favore delle PMI;

le PMI, a causa del prolungarsi della crisi, sono in uno stato di profonda sofferenza; molte di loro sono ormai condannate alla chiusura a causa della scarsa liquidità di cui dispongono, anche per le difficoltà di accesso al credito bancario;

la sempre più stringente attenzione verso la tutela delle banche ha progressivamente inciso sul rilascio di liquidità da parte di quest'ultime, determinando un vero e proprio ristagno economico che sta compromettendo la possibilità da parte delle imprese di improntare nuovi investimenti, e conseguentemente di programmare la propria crescita;

secondo i dati forniti da Confindustria, il credito erogato alle imprese nell'agosto 2013 è risultato dell'otto per cento più basso rispetto a settembre 2011. Appaiono quindi necessari opportuni interventi per rafforzare la capacità di credito in favore delle PMI;

la perdita di competitività delle PMI, che sono il motore dell'economia italiana, ha ricadute importanti sul Paese, sia in termini produttivi che occupazionali,

impegna il Governo:

ad adottare immediate misure di sostegno alle piccole e medie imprese adottando tutti gli strumenti necessari affinché venga garantito un effettivo accesso al credito nei loro confronti.

G/1120/93/5

CONSIGLIO, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 7, dell'articolo 6, del presente disegno di legge, proroga al 31 dicembre 2014 le attuali agevolazioni fiscali in materia di efficientamento energetico e ristrutturazioni edilizie, prevedendo, a partire dal 2015, una graduale riduzione delle stesse;

le suddette misure appaiono insoddisfacenti e poco incisive anche in relazione al fatto che non sono strutturali;

i risultati fino ad oggi ottenuti con lo strumento delle detrazioni fiscali sono stati molto importanti, rappresentando un valido strumento di supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese che operano in numerose attività connesse ai settori interessati;

secondo un'indagine del Cresme – Enea, lo scorso anno il volume complessivo di interventi connessi alle sole agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici è stato pari 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimento complessivi ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto;

dal punto di vista occupazionale, il regime delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ha contribuito a creare ogni anno 55 mila posti di lavoro nei settori interessati, con particolare riferimento a quello dell'edilizia;

i positivi effetti delle detrazioni ricadono su tutto il sistema economico del Paese in quanto le stesse non solo rappresentano un importante sostegno al rilancio dei consumi ma contribuiscono anche all'emersione del sommerso in settori ritenuti strategici per la ripresa economica, come quello edile,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti indirizzati a rendere immediatamente strutturali e a regime gli incentivi finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico.

G/1120/94/5

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

l'articolo 3, della legge di stabilità 2014, contiene le misure volte a sostenere il sistema delle imprese, le quali appaiono assolutamente inefficaci, anche per la ridotta dotazione finanziaria che contengono, a contrastare la crisi in cui queste versano;

uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi è quello manifatturiero;

il settore ha un ruolo di traino dell'economia del Paese, inglobando l'eccellenza della piccola e media impresa italiana che-è rappresentata da oltre 450 mila artigiani e piccoli imprenditori, i quali danno lavoro a quasi 2 milioni di addetti e realizzano un valore aggiunto di 60 miliardi;

la competitività del settore è minacciata, oltre che dal prolungarsi della crisi, anche dalla presenza sui mercati internazionali di prodotti contraffatti e di bassissima qualità, provenienti principalmente dai paesi del sud-est asiatico, come la Cina;

le economie di questi paesi da tempo minacciano l'Italia e l'Europa con politiche commerciali aggressive favorite da bassissimi costi di produzione, anche legati alla violazione dei diritti umani e dei più elementari standard di sicurezza del lavoro, della salute e dell'ambiente;

l'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale deve avvenire in primo luogo attraverso l'adozione di iniziative di contrasto alla contraffazione e di maggiore tutela delle produzioni artigianali di qualità,

impegna il Governo:

ad adottare una strategia che porti all'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale attraverso l'adozione di politiche di contrasto alla contraffazione e di tutela della produzione artigianale di qualità ed il made in Italy.

G/1120/95/5

[CONSIGLIO](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

il provvedimento in esame non contiene indirizzi precisi per il sostegno del settore del turismo, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse;

il settore del turismo è strategico per l'economia del Paese. Il contributo del turismo al prodotto interno lordo dell'Italia ammonta ad oltre 130 miliardi di euro (circa il 9 per cento della produzione nazionale) con e le persone impiegate in questo settore sono circa 2,2 milioni (un lavoratore su dieci);

la contrazione dei consumi nel settore turistico ha avuto ripercussioni sull'industria turistica o Per la stagione 2013, si stimano perdite per 2,7 miliardi di euro di fatturato; le notizie più allarmanti riguardano l'occupazione stagionale, per cui si prevede un calo di 250-300 mila unità;

in questo contesto bisogna anche considerare che il patrimonio alberghiero in molti casi appare obsoleto e non più rispondente alle esigenze dei consumatori, richiedendo la realizzazione di ingenti investimenti;

sarebbe opportuno promuovere un intervento normativo che punti in primo luogo a favorire gli interventi per l'ammodernamento delle strutture alberghiere, necessari per restituire un nuovo impulso allo sviluppo dell'offerta turistica, che sia rinnovata e di maggiore qualità,

impegna il Governo:

ad individuare specifici indirizzi e risorse finanziarie adeguate per il sostegno del settore turistico, con particolare riferimento all'attuazione di iniziative per la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture alberghiere presenti in Italia.

G/11201/96/5

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame non contiene indirizzi strategici in favore del settore energetico;

gli alti costi energetici sostenuti dall'Italia rappresentano una delle maggiori cause dello svantaggio competitivo del Paese rispetto agli altri Paesi europei;

dall'analisi dell'attuale quadro normativo del mercato libero dell'energia elettrica e del gas, con particolare riferimento al settore domestico e delle piccole e medie imprese, emergono alcune specifiche criticità che richiedono interventi mirati dapprima sull'AEEG, per rendere fluido il mercato in concorrenza, e poi sulla vendita per sanzionare i comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori;

la peculiarità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, sempre più strategici nell'economia complessiva italiana ed europea, rende necessario un monitoraggio attento e costante delle offerte contrattuali e delle relative condizioni generali applicate nel mercato libero stante l'asimmetria delle posizioni tra venditore e contraente dove ad un contratto, di fatto per adesione, corrisponde una posizione di evidente svantaggio del consumatore la cui scelta si limita alla sola possibilità di accettazione o rifiuto delle condizioni proposte senza possibilità reale di trattativa,

impegna il Governo:

ad intraprendere i necessari provvedimenti di indirizzo all'AEEG al fine di:

– perseguire una concreta eliminazione delle posizioni di rendita da parte degli ex monopolisti a partire dall'utilizzo di ogni elemento fuorviante una chiara distinzione tra competitors del mercato;

– ottenere un maggiore controllo sull'efficienza delle imprese di distribuzione in regime di monopolio naturale con regole stringenti circa la lettura dei misuratori, sia nel settore gas che in quello dell'energia elettrica, al fine di avere una fatturazione dei consumi reali e non stimati (causa dell'80 per cento del contenzioso tra imprese e consumatori);

– adottare controlli più stringenti sull'attività di vendita in outsourcing dell'energia elettrica e del gas con diretta responsabilità dell'azienda madre assegnataria del mandato di vendita;

– garantire una rigorosa sanzione, anche di natura economica, in caso di mancato rispetto della normativa vigente, soprattutto in caso di pratiche commerciali scorrette attuate al fine di estorcere il consenso al contratto nel mercato libero;

– attivare un potenziamento della rete di informazione e formazione dei consumatori finali e delle piccole e medie imprese mirata a prevenire il contenzioso e facilitare il travaso effettivo dei consumatori nel mercato libero attraverso scelte di consumo consapevole, avvalendosi anche delle istituzioni territoriali (CCIAA, associazioni consumatori, sportelli comunali ecc.);

– assicurare interventi di rinforzo del quadro sanzionatorio nei confronti delle società di distribuzione in caso di violazione delle norme previste sulla lettura obbligatoria dei misuratori (da remoto per l'energia elettrica e rilevazione fisica per il settore gas);

– potenziare il quadro sanzionatorio nei confronti delle imprese che adottano comportamenti commercialmente scorretti in rinforzo del procedimento instaurato dall'AEEG con la delibera 153/2012/R/com (adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richieste di forniture di energia elettrica e/o gas naturale);

– individuare uno schema di indennizzi risarcitori, equo e prestabilito, a fronte di comportamenti scorretti e/o inadempimenti contrattuali e non da riconoscere al consumatore in caso di accertata violazione delle condizioni pattuite e delle norme generali previste.

G/1120/97/5

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la Tabella C del provvedimento in esame, alla voce Diritto alla mobilità, stanziava 8.328.000 per il 2014 per lo sviluppo e la sicurezza del trasporto aereo;

sul territorio italiano sono presenti 96 aeroporti come riportato dal sito ufficiale dell'Enac, molti dei quali di dimensioni esigue e con un traffico passeggeri irrisorio. Alcune indagini sul tema rivelano che negli ultimi anni sono circa 40 gli scali con un traffico superiore a 10.000 passeggeri e meno di 30 hanno movimentato un traffico superiore ai 500 mila passeggeri;

nella Regione Lazio, mentre l'aeroporto di Ciampino riceve, pur avendo forti limiti di crescita strutturali, più di 2 milioni di euro pubblici annui per il servizio assistenza volo e i pompieri, è in previsione l'apertura di un nuovo scalo a Viterbo. Nella Regione Toscana, oltre all'aeroporto di Firenze e di Pisa, sembra essere in progetto anche un aeroporto a Siena. Sull'asse Torino - Venezia ogni 50 chilometri c'è una pista di atterraggio;

notizie recenti riportano l'intenzione di aprire due nuovi micro aeroporti sul territorio nazionale nelle città di Parma e Cuneo;

la Regione Lombardia sta cercando di differenziare i business in modo preciso così da garantire la sopravvivenza dei vari scali: Malpensa dovrebbe diventare l'hub intercontinentale, Linate il city airport per i voli a breve raggio, Bergamo la capitale dei low cost e Brescia lo snodo per le merci;

il forte aumento del traffico previsto al 2030 (si dovrebbe passare dagli attuali 130 milioni di passeggeri a un traffico compreso fra 243 e 295 milioni con incrementi compresi tra l'87 e il 127 per cento) è un potenziale straordinario che metterebbe l'Italia in linea con i più importanti Paesi europei, ma rischia di essere perso se non si adegua rapidamente la capacità dei nostri scali aeroportuali più importanti. Da un'analisi fatta da un'importante agenzia, sembra che Fiumicino possa raggiungere la saturazione già nel 2017;

una concentrazione del traffico aereo su un numero di scali limitati eviterebbe investimenti infrastrutturali di collegamento costosi e poco utili, puntando a mettere in rete e collegare fra loro le infrastrutture davvero fondamentali, come l'alta velocità ferroviaria e gli aeroporti intercontinentali;

impegna il Governo:

ad intervenire nel settore aeroportuale con un piano programmatico che porti alla definizione di macro aree di interesse strategico in cui concentrare il traffico aereo, rispondendo così al duplice obiettivo di razionalizzare i contributi pubblici erogati a favore di scali sottoutilizzati e contribuendo al contempo allo sviluppo del territorio secondo una logica di differenziazione dell'offerta.

G/1120/98/5

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 6 prevede misure fiscali per il lavoro e per le imprese, al fine di dare nuovo impulso al settore produttivo nazionale e generando in tal modo un importante ritorno in termini di occupazione;

la possibilità di prevedere una tassa per gli over the top, ossia i provider di contenuti che generano un altissimo livello di traffico dati, basata proprio sul traffico dati generato, è un'ipotesi che potrebbe portare grandi benefici in termini di entrate;

sta crescendo l'insofferenza nei confronti delle pratiche di cosiddetta «ottimizzazione» fiscale messe in atto dalle web company americane che sfruttano la varietà dei regimi fiscali in Europa per pagare tasse più basse sui fatturati miliardari registrati nei paesi in cui operano;

secondo i dati riportati ultimamente da un'importante organo di stampa, nel 2012 Amazon, che in Italia opera con due società, ha pagato 717.320 euro con Italia Logistica (203 dipendenti) e 3-32.180 euro con la Corporate Service. Google non ha pagato alcunché di tasse, anzi risulta avere 5.454 euro di credito d'imposta, con la Technology Infrastructure e 1,8 milioni con Google Itlay (144 dipendenti), a fronte del mercato pubblicitario italiano di Google che tocca i 700 milioni Facebook, per il quale si stima una raccolta pubblicitaria di 35-40 milioni, ha dichiarato-un giro di affari di 131.037 euro con la Italy srl. Apple nel 2012 ha pagato 648 mila euro con la Apple Retail Italia (con un credito d'imposta di 3,177 milioni) e 5,529 milioni con la Apple Italia. Microsoft Italia ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2012 con un

giro d'affari di 230 milioni, un utile di quasi 12 milioni e ha pagato tasse per poco più di 16 milioni;

il Presidente del Consiglio, parlando in Senato del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno e sollevando la controversa questione della tassazione degli Over the top, ha spiegato Letta: «Il Governo sostiene pienamente l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di lotta alla frode e all'evasione fiscale internazionale. Il problema ha dimensioni sempre più globali e dunque impone risposte coordinate a livello internazionale. Per questo l'Unione deve promuovere i principi della trasparenza fiscale, nonché dimostrare la propria leadership, mettendo in atto misure efficaci di contrasto alla frode e all'evasione»;

molti operatori europei di telecomunicazioni hanno chiesto ufficialmente all'International Telecommunications Union (ITU), l'agenzia dell'ONU che si occupa di definire gli standard nelle telecomunicazioni, che i service provider paghino una tassa per il traffico dati generato;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di prevedere sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati sistemi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

G/1120/99/5

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la Tabella C del provvedimento in esame, alla voce Diritto alla mobilità, stanziava 8.328.000 per il 2014 per lo sviluppo e la sicurezza del trasporto aereo;

il traffico aereo di linea fra due Stati è regolamentato da accordi bilaterali, articolati in base a schemi fissi, sottoscritti dai Governi dei due Paesi interessati e che attraverso la stipula di un accordo bilaterale viene sancito un regime regolamentare che definisce la quantità di voli offerti, il numero dei soggetti ammessi ad operare e il numero di destinazioni servite tra i due Paesi;

l'area di Milano e del Nord Italia subisce attualmente forti limitazioni in termini di accessibilità aerea dovute all'attuale configurazione degli accordi bilaterali vigenti che, di fatto, ostacolano o impediscono il concreto sviluppo del trasporto aereo in tale area, attraverso la predeterminazione del vettore designato (monodesignazione), la limitazione delle frequenze e dei punti di accesso;

ogni anno, per carenza di offerta di attuali operatori, in primis Alitalia, sulla tratta New York-Malpensa, il Paese perde 150.000 passeggeri, che sono costretti ad utilizzare gli hub di Zurigo, Parigi o Francoforte, con danno calcolabile in centinaia di milioni di euro, in materia di mancato PIL generato e di minori introiti per le casse dello Stato;

la previsione di un piano programmatico per il rilancio di Malpensa, anche rinegoziando gli accordi bilaterali per l'attivazione di nuove rotte, è quanto mai urgente se l'Italia vuole mantenere una posizione importante a livello europeo. L'aeroporto di Lugano, che nei primi 5 mesi del 2011 ha registrato un incremento del 14 per cento dei voli privati rispetto all'anno precedente, è stato definito dagli svizzeri una valida alternativa agli hub milanesi;

incrementare i voli intercontinentali da Malpensa sarebbe sicuramente un grande vantaggio e potrebbe dare un ulteriore impulso ai rapporti commerciali con l'estero, offrendo prospettive solide alle nostre imprese e, soprattutto nell'attuale frangente economico che sta vivendo il nostro Paese, sembra più che mai fondamentale investire in settori che possono restituire, in termini immediati, benefici economici ed occupazionali e dare nuovo slancio per la competitività e la crescita;

l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», all'articolo 5-bis, prevede che il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuova la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei

collegamenti internazionali necessari allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali;

in data 1 febbraio 2011, la Commissione Europea ha prodotto un documento in cui esplicita che la materia degli accordi di traffico aereo non comporta l'esercizio di competenze di esclusiva titolarità dell'Unione Europea e che la regolazione spetta invece al governo nazionale;

impegna il Governo:

al fine di restituire al nostro Paese un ruolo centrale nel panorama europeo e mondiale a livello di traffico passeggeri e merci, ad intraprendere ogni azione necessaria affinché si pervenga ad una ridefinizione dei vigenti accordi bilaterali, anche concedendo i diritti di quinta libertà in modo da rendere competitivo e concorrenziale il settore del trasporto aereo, garantendo l'effettiva liberalizzazione dei diritti di traffico con riguardo al numero dei vettori designati, al numero delle frequenze consentite e al numero dei punti di accesso, attivandosi al contempo per aumentare l'offerta di traffico dei voli intercontinentali dall'aeroporto di Malpensa.

G/1120/100/5

GIACOBBE, MICHELONI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

in data 2 Febbraio 2010 è stato firmato a Gerusalemme l'Accordo tra Italia e Israele sulla previdenza sociale;

con lettera numero di protocollo 190425 del 30 Agosto 2013 il Ministro Bonino rispondendo ad un sollecito su suddetto Accordo rispondeva che l'iter della ratifica dell'Accordo fino a quel momento non era stato perfezionato a causa delle ridotte disponibilità finanziarie e che la questione comunque rimaneva alla attenzione del Ministro;

come si evince nella Tabella A del disegno di legge di stabilità, la stessa, da indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, sono previsti con riferimento al MAE accantonamenti di 46,2 milioni di euro per il 2014, nonché di 41,5 milioni per il 2015 e per il 2016, destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti da autorizzazioni alla ratifica di Accordi internazionali;

tutto ciò premesso impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie alla destinazione delle somme del alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Israele sulla previdenza sociale firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

G/1120/101/5

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede interventi in materia di finanzia menti per infrastrutture e trasporti, anche se tali finanzia menti risultano assai esigui rispetto al reale fabbisogno del settore;

l'articolo 10 prevede misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica, ma non vengono previsti interventi nel settore dei trasporti, quando invece sarebbe auspicabile affiancare gli interventi di finanziamento previsti all'articolo 4 con interventi che realizzino risparmi di spesa, sempre nel settore dei trasporti;

l'attuale compresenza del pubblico registro automobilistico (PRA) e dell'Archivio nazionale dei veicoli comporta, oltre ad una incomprensibile duplicazione della burocrazia, anche ad una indecente duplicazione dei costi;

negli altri Paesi europei non esiste un pubblico registro automobilistico per la registrazione dei veicoli, ma esistono archivi in cui sono registrati i dati tecnici e di proprietà, così come esiste in Italia l'archivio nazionale veicoli, istituito ai sensi degli articoli 225 e 226

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che tiene nota di tutte le variazioni di proprietà, le revisioni, le informazioni sui proprietari, gli incidenti. In Italia però, i proprietari dei veicoli già-registrati all'archivio nazionale, devono nuovamente fare una registrazione del mezzo presso il pubblico registro automobilistico;

il DPR n. 358 del 2000, all'articolo 1 dispone che «in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, viene istituito lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi,»;

tuttora la riforma del regime giuridico e il conseguente riordino amministrativo degli autoveicoli e motoveicoli non è avvenuta e una semplificazione delle procedure relative a immatricolazioni e atti di proprietà sembra necessaria e improcrastinabile;

impegna il Governo:

al fine di consentire un risparmio di spesa nel settore dei trasporti, a mettere in atto tutte le azioni necessarie per far sì che i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto dal Codice della strada, e gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrino unicamente presso l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del Codice della strada, procedendo quindi contestualmente alla soppressione del Pubblico Registro Automobilistico e al trasferimento presso l'Archivio nazionale dei compiti e delle funzioni fino ad oggi attribuite al Pubblico registro medesimo.

G/1120/102/5

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le emittenti televisive locali (quelle con dignità di impresa in termini di fatturato e dipendenti) che esercitano da sempre un'importante funzione a salvaguardia della libertà d'informazione e contribuiscono alla valorizzazione culturale e allo sviluppo del territorio rischiano di sparire a causa del drammatico calo della raccolta pubblicitaria;

la raccolta della pubblicità locale e nazionale – principale fonte di entrata del settore televisivo privato – è infatti diminuita in termini percentuali di oltre il 40 per cento rispetto al biennio precedente;

in conseguenza di ciò, oltre il 50 per cento delle emittenti televisive locali operanti sono state costrette ad aprire procedure di cassa integrazione, mobilità e licenziamento per i loro dipendenti e rischiano di non poter proseguire la loro attività;

l'assenza di iniziative governative di rilancio del mercato, come ad esempio l'introduzione del credito di imposta per nuovi investimenti pubblicitari, non consente la ripresa del settore;

per la sopravvivenza e lo sviluppo delle emittenti televisive locali sono stati fondamentali i contributi erogati ai sensi della legge n. 448 del 1998: queste risorse hanno consentito alle emittenti locali di crescere sia in termini quantitativi, mediante nuove assunzioni, sia in termini qualitativi soprattutto con riferimento all'offerta di servizi informativi;

queste misure di sostegno, che negli anni 2008 e 2009 ammontavano a 150 milioni di euro, a causa di tagli diretti e lineari contenuti in interventi normativi in materia finanziaria sono in costante riduzione. Gli ultimi tagli hanno previsto, relativamente al biennio 2013 e 2014, la diminuzione complessiva del contributo di ulteriori 50 milioni di euro;

l'A.S. 1121 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» prevede che per le misure di sostegno all'emittenza locale (capitolo 3121 Ministero dello Sviluppo Economico) vengano stanziati complessivamente 39.515.799 euro per l'anno 2014, 37.266.110 euro per l'anno 2015 e 42.562.143 euro per l'anno 2016;

un'ulteriore riduzione dei contributi alle TV Locali, decreterebbe il definitivo tracollo del settore con drammatiche ed inevitabili ricadute in termini d'occupazione, in quanto, al fine di poter proseguire l'attività verrebbero aumentate notevolmente, da parte delle imprese, le richieste di cassa integrazione e licenziamenti;

l'ipotetico risparmio operato nel Bilancio dello Stato dalle riduzioni ai contributi per le emittenti locali verrebbe totalmente vanificato dal costo degli ammortizzatori sociali causati dalla chiusura delle attività;

questo Governo si è già impegnato a sostenere il comparto dell'emittenza locale approvando un ordine del giorno presentato dalla Lega Nord al Decreto del Fare, ma oggi sembra più che mai doveroso da parte del Governo far fronte agli impegni assunti e favorire la ripresa delle aziende in questo come in altri settori, contribuendo così al ripristino di un circolo virtuoso con ricadute positive anche per la piccola e media impresa che tornerebbe ad investire in pubblicità;

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni azione necessaria al fine di reperire le risorse, quantificabili in 50 milioni di euro annuali, indispensabili per la salvaguardia di un comparto così importante come quello dell'emittenza televisiva locale, al fine di garantire la libertà d'informazione e contribuire alla valorizzazione culturale e allo sviluppo del territorio.

G/1120/103/5

MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 335 milioni di euro in favore dell'ANAS ai fini dell'emanazione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale;

la SS 434 Transpolesana è un'importante strada statale che collega Verona a Rovigo; il percorso, che ha una lunghezza di oltre 80 Km, inizia a Verona allacciandosi alla Tangenziale Sud tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona Sud e Verona Est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana, dove è costruito lo svincolo dell'autostrada A13, e termina in una rotonda in località Borsea del comune di Rovigo;

la strada, classificata come strada extraurbana principale, ha un tracciato a 2 corsie per senso di marcia;

la Transpolesana è nota per la storica incidentalità di alcuni tratti, fenomeno diminuito negli ultimi anni grazie all'installazione di guard-rail lungo l'intero percorso. Il numero delle vittime provocato da questa strada, nel solo tratto veronese, secondo un dato dell'ottobre 2008, ammonta a 139 persone;

negli ultimi anni lo stato di manutenzione della statale appare molto compromesso in termini di degrado del manto stradale, tanto che si è reso necessario abbassare il limite di velocità da 110 km/h a 70 km/h, in svariati punti, specie nel tratto in provincia di Rovigo;

la crisi economica in atto, che ha comportato un generale spostamento dei flussi di traffico dalla rete autostradale a pagamento verso la viabilità statale, e l'inizio della stagione estiva hanno fatto registrare un sensibile incremento del traffico sulla SS 434. verso mare, diretto a bypassare il circuito A/22-A/14 Verona/Bologna/Ancona;

tale incremento di traffico ha reso ancora più evidente lo stato di usura del manto stradale e ha messo in crisi la possibilità di mantenimento dei minimi standard di sicurezza stradale;

i cittadini locali e le aziende lamentano disagi insopportabili con gravi ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale;

il Compartimento ANAS locale ha effettuato due interventi di somma urgenza per un totale di 400.000 euro e altre manutenzioni parziali per 110.000 euro e ha già appaltato per il mese di luglio lavori per 3,5 milioni di euro; tali interventi rappresentano una risposta significativa per un tratto di soli 25 Km;

il Compartimento ha in programma ulteriori interventi per una spesa di 8 milioni di euro. ancora non finanziati;

da notizie locali, sembra che la realizzazione di interventi a carattere definitivo su tutti i sottofondi stradali comporterebbe una spesa totale pari a circa 30 milioni di euro;

il Governo, con l'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha previsto l'attuazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale di interesse nazionale in gestione all'ANAS Spa, riconoscendo che tale rete soffre di un

significativo debito manutentorio e che richiede, in particolare, interventi di messa in sicurezza e ripristino delle opere; si prevede la diffusione degli interventi sull'intero territorio nazionale attraverso la sottoscrizione di una Convenzione da parte dell'ANAS Spa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

lo stesso Ministro in indirizzo, nell'ambito della presentazione alle Camere delle proprie linee programmatiche, ha evidenziato la necessità di individuare risorse per la manutenzione della rete stradale,

impegna il Governo:

ad includere i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada Statale 434 Verona/Rovigo - Transpolesana nell'ambito dei programmi di manutenzione della rete stradale gestita dall'ANAS Spa, finanziati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge di stabilità 2014.

G/1120/104/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che il comma 1 dell'articolo 5 destina le risorse disponibili già stanziare contro il rischio idrogeologico per interventi immediatamente cantierabili, prevedendo un meccanismo di revoca agganciato alla mancata pubblicazione del bando o al mancato affidamento dei lavori;

considerato che le nuove risorse stanziare contro il dissesto idrogeologico ammontano a 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016;

ritenuto indispensabile incrementare le risorse disponibili per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali,

impegna il Governo:

ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, incrementando le risorse destinate alla difesa del suolo.

G/1120/105/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che il comma 1 dell'articolo 5 destina le risorse disponibili già stanziare contro il rischio idrogeologico e ulteriori 180 milioni di euro per interventi immediatamente cantierabili, prevedendo un meccanismo di revoca agganciato alla mancata pubblicazione del bando o al mancato affidamento dei lavori;

considerato che gli enti locali assumono un ruolo fondamentale ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico e della manutenzione del proprio territorio e, spesso, nonostante abbiano la disponibilità delle risorse non riescono ad intervenire per il finanziamento e la realizzazione degli interventi a causa dei vincoli-imposti dal patto di stabilità interno,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per prevedere l'esclusione dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno dei finanziamenti pluriennali e delle risorse provenienti dallo Stato, dalle regioni e di quelle proprie degli enti locali, destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico.

G/1120/106/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premessi che:

il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito fondo da destinare al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani;

il piano individua gli interventi necessari ed i soggetti attuatori nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti per fasi di avanzamento;

la dotazione del fondo è di soli 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016, che si ritiene alquanto insufficiente per far fronte alle criticità del territorio nazionale,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per incrementare le risorse a disposizione da destinare al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani.

G/1120/107/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito fondo per un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dallo Stato in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007;

la dotazione del Fondo è pari ad euro 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015;

i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) nel nostro paese sono 57 e ricoprono oltre il 3 per cento del territorio nazionale;

la tematica delle bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) costituisce senza dubbio una problematica complessa, sia per la gravità delle tipologie di contaminazione sia per la correlata necessità di investire notevoli risorse private e pubbliche per ripristinarne lo stato di sicurezza, sia per il fatto che si tratta spesso di contaminazioni avvenute in date «storiche» e quindi determinate spesso da attività e produttori non più presenti sui siti,

impegna il Governo:

ad elaborare e attuare un Piano nazionale per le bonifiche dei 57 SIN dislocati sul territorio nazionale, che preveda puntuali investimenti con nuove infrastrutture ad alta sostenibilità ambientale, nonché a programmare e attivare finanziamenti pluriennali da parte dello Stato per i 57 SIN sul territorio nazionale, aumentando le risorse finanziarie pubbliche a disposizione e utilizzando i finanziamenti comunitari per far decollare il Piano nazionale delle bonifiche.

G/1120/108/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito fondo per un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dallo Stato in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007;

la dotazione del Fondo è pari ad euro 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015;

i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) nel nostro paese sono 57 e ricoprono oltre il 3 per cento del territorio nazionale;

gli enti locali e le regioni intervengono sia con le risorse statali sia con proprie risorse per la messa in sicurezza di territori e situazioni locali di inquinamento, anche diversi dei SIN, e, spesso, nonostante abbiano la disponibilità delle risorse non riescono ad intervenire per il finanziamento e la realizzazione delle bonifiche a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno,

impegna il Governo:

a sostenere gli enti locali e le regioni che con proprie risorse intervengono per la bonifica o messa in sicurezza dei territori inquinati, anche diversi dei SIN, prevedendo l'allentamento degli obblighi del patto di stabilità interno per gli investimenti locali utilizzati per la messa in sicurezza e riconversione industriale dei siti inquinati.

G/1120/109/5

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

il provvedimento in titolo prevede misure per lo sviluppo, nonché interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile;

al fine di consentire un'ottimizzazione degli interventi su questo versante sarebbe auspicabile, nell'ambito del presente provvedimento, individuare ulteriori misure per lo sviluppo e il risparmio energetico ed ottimizzazione delle risorse, creando le condizioni affinché gli Enti Locali possano sviluppare dei programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare - al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili di energia al fine di consentire un risparmio di energia con il conseguente risparmio sul bilancio dell'Ente proponente,

sarebbe pertanto ipotizzabile intervenire sul fondo di cui al comma I dell'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge conversione n. 134 del 7 agosto 2012, al fine di renderlo utilizzabile nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento;

in questo modo il Fondo diventa una misura di accelerazione per l'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2007/2013 ed è destinato a diventare uno strumento di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle politiche di contenimento nell'uso delle risorse naturali nell'ambito della priorità «clima ed energia» fissata dalla Commissione Europea per la destinazione delle risorse della futura programmazione 2014/2020;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che l'istanza di accesso al fondo, di cui all'articolo 57 della del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge conversione n. 134 del 7 agosto 2012, limitatamente alle misure di cui al comma 1, lettera d) possa essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento al fine di creare le condizioni affinché gli Enti Locali possano sviluppare dei programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili di energia al fine di consentire un risparmio di energia con il conseguente risparmio sul bilancio dell'Ente proponente.

G/1120/110/5

DI BIAGIO, ALBERTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» introducendo misure di varia natura relative anche al finanziamento delle gestioni previdenziali, allo sviluppo e della coesione, nonché misure di carattere sociale e di rifinanziamento di esigenze indifferibili;

in tema di coesione sociale e gestioni previdenziali e assistenziali è opportuno evidenziare che sussistono attualmente delle forti criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socioambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

difatti l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»,

mantenendo li in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di Servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate ovvero a identificare appositi capitoli di spesa e coerenti finanziamenti.

G/1120/111/5

DI BIAGIO, ALBERTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

al fine di far fronte al crescente fabbisogno di personale operativo nell'ambito della Polizia di Stato, il Ministero dell'interno potrebbe utilizzare le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici già espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime;

la suddetta ipotesi potrebbe garantire l'esigenza di economicità in capo all'Amministrazione sia la tutela del diritto del cittadino a ricoprire il ruolo per il quale è già risultato vincitore tramite concorso pubblico;

impegna il governo:

a valutare, per far fronte alle nuove esigenze assunzionali ogni utile iniziativa volta a consentire l'assunzione dei cittadini vincitori di concorsi già banditi ed espletati – a partire dal 2008 – e rientranti in graduatorie e non ancora transitati nei ruoli per cui hanno vinto il concorso, al fine di evitare che vengano indetti nuovi concorsi con conseguenti oneri a carico dell'amministrazione.

G/1120/112/5

DI BIAGIO, LUIGI MARINO, DALLA ZUANNA, FRAVEZZI, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), è un Organismo internazionale intergovernativo, fondato nel 1966 con la firma di un Trattato dell'Italia con le venti Repubbliche dell'America Latina (Trattato ratificato dai Parlamenti dei Paesi firmatari) e svolge un importante ruolo nella cooperazione italo-latinoamericana contribuendo con sempre maggiore incisività a rinsaldare i tradizionali vincoli esistenti tra l'Italia e i Paesi dell'America Latina;

L'IILA rappresenta uno dei cardini strategici della politica estera dell'Italia nei confronti dei paesi della regione latinoamericana, collaborando attivamente anche alla realizzazione delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi e contribuendo in maniera determinante all'intensificarsi e rinsaldarsi delle relazioni con l'America Latina, come dimostrato dall'incremento dei contatti bilaterali, dalla cooperazione in materia di sicurezza, dallo sviluppo della rete delle Commissioni miste, presenti ormai in pressoché tutti i Paesi latinoamericani, dall'ingresso dell'Italia come osservatore al Sistema di Integrazione Centro Americano (SICA) ed al sistema dei Vertici Iberoamericani, e via dicendo;

L'attività dell'IILA interessa, in ultima istanza, un ambito, quale quello del rapporto tra America Latina e Unione-Europea e i meccanismi di integrazione regionale, nel quale l'approfondimento dei processi di integrazione, di pari passo con il rafforzamento dei rapporti può fornire risposte efficaci alle sfide economico sociali che il subcontinente ha dinanzi a sé;

a fronte dell'importanza del ruolo che l'IILA svolge attualmente, anche in materia di coordinamento sulle tematiche sopracitate, il contributo finanziario dell'Italia si è andato considerevolmente riducendo, anche in considerazione della congiuntura economica nazionale, passando dagli 8 miliardi di lire del 1995 ai 2.023.000 di euro del 2013;

la citata compressione delle risorse destinate ha determinato numerose misure di riorganizzazione e razionalizzazione interna, sia quanto a strutture sia quanto al personale, passato dai 110 dipendenti previsti dal trattato istitutivo agli attuali 40. Una situazione che determina oggettive criticità operative, pregiudicando l'effettiva operatività dell'istituto;

la citata impasse operativa, nonché l'eventuale perseguimento di una linea di restrizione delle risorse destinate all'istituto, rappresentano, di fatto, una rinuncia alla concezione politica che ispirò la Convenzione istitutiva dell'ULA e alle azioni recentemente sviluppate per un ampliamento delle sue prospettive anche in campo comunitario, limitando così l'IILA a una funzione di «club» di Ambasciatori latinoamericani;

un'adeguata considerazione della valenza e delle potenzialità di un organismo intergovernativo quale l'IILAPULA, dovrebbe invece determinare un allargamento delle attività e degli scopi, in collaborazione con la Unione Europea ed altri organismi internazionali e un conseguente congruo stanziamento di risorse, per la parte di competenza annua dell'Italia, che consenta di reintegrare quanto originariamente statuito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ripristinare, sul pertinente capitolo dell'amministrazione di riferimento, uno stanziamento di risorse congruo con la mission, l'attività e gli obiettivi propri dell'Istituto.

G/1120/113/5

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» introducendo misure di varia natura relative anche alla spesa delle amministrazioni pubbliche, al finanziamento di oneri indifferibili e ad ulteriori finanziamenti;

in tema di amministrazione penitenziaria permangono ad oggi numerose criticità sia sul versante dell'adeguatezza delle strutture, sia sul versante delle condizioni di detenzione. Tali criticità assumono un carattere di maggiore gravità se si considera la delicata situazione dei minori residenti in carcere a motivo della detenzione dei genitori;

è opportuno ricordare che la legge 62/2011, recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge n. 354 del 26 luglio 1975, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» – ha disposto, all'articolo 1, comma 1, che «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;

la citata legge n. 62 del 2011 ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia «presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le

esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» e ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;

il Ministero della Giustizia ha emanato in data 8 marzo 2013 il decreto, di cui all'articolo 4 della legge n. 62 del 2011, recante «Requisiti delle case famiglia protette», che rappresentano una tappa importante nel cammino di applicazione della legge e apre significative opportunità nella prospettiva di tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per un equilibrato sviluppo degli stessi, pur nelle gravi criticità che caratterizzano le circostanze detentive dei genitori;

desta tuttavia perplessità il fatto che l'articolo 4 della legge n. 62 del 2011 prevede che le citate strutture siano realizzate stipulando idonee convenzioni «senza nuovi oneri per la finanza pubblica», una circostanza che solleva il fondato dubbio che l'intero progetto di tutela dei minori in carcere possa naufragare per la mancanza di adeguati investimenti;

a completamento del citato quadro applicativo della normativa vigente a tutela dei minori, si rende pertanto necessaria l'autorizzazione di spesa per le finalità di costruzione delle case famiglia protette e lo stanziamento di adeguati fondi, sui pertinenti capitoli del Ministero della Giustizia, da destinare a tal costruzione, secondo i requisiti di cui al citato decreto dell'8 marzo 2013, da realizzarsi anche mediante l'adeguamento di strutture preesistenti, da individuare anche nell'ambito dei beni e terreni confiscati alle organizzazioni di stampo mafioso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare le dovute misure, di natura normativa, finalizzate a consentire le necessarie autorizzazioni di spesa per la costruzione delle case famiglia protette, di cui alla legge n. 62 del 2011 citata in premessa) definendo altresì lo stanziamento di adeguati fondi) sui pertinenti capitoli delle Amministrazioni coinvolte) in particolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella missione «Infrastrutture Pubbliche e Logistica» per il programma «Opere Pubbliche e infrastrutture», da destinare a tale scopo, per una sempre maggiore tutela dei diritti del minore e per un sano sviluppo della relazione affettiva con il genitore, in situazioni di particolare gravità quali sono rappresentate dalle circostanze detentive.

G/1120/114/5

DI BIAGIO, ALBERTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» introducendo misure di varia natura relative anche al finanziamento delle gestioni previdenziali, allo sviluppo e della coesione, nonché misure di carattere sociale e di rifinanziamento di esigenze indifferibili;

in tema di coesione sociale e gestioni previdenziali e assistenziali è opportuno evidenziare che sussistono attualmente delle forti criticità di natura operativa e funzionate in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socioambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

difatti, l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate ovvero a identificare appositi capitoli di spesa e coerenti finanziamenti.

G/1120/115/5

DI BIAGIO, AUGELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che,

lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 2008 che ha previsto i cosiddetti «tagli lineari» su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, coinvolgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 13 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo Storico di Fiume;

alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali nell'ambito della missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) le risorse destinate al finanziamento di cui alla legge 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo; i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuta plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico;

sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperta 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito del provvedimento in titolo, un reintegro dei finanziamenti originariamente previsti a favore dell'Archivio museo storico di Fiume ai sensi dell'articolo 2 della legge 92 del 2004.

G/1120/116/5

DI BIAGIO, COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che,

l'articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012, «Legge di Stabilità 2013», si poneva a salvaguardia «della quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi» e di garanzia «del rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE», ma è stato modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che ha

introdotto misure di carattere temporaneo e non strutturali per la salvaguardia e messa in sicurezza del comparto dei produttori di energia elettrica da bioliquidi;

sebbene sia stato introdotto un supporto temporaneo di due anni a far data dal 1° settembre 2013, attraverso un incremento percentuale dell'incentivo spettante, di contro si assiste ad una riduzione degli incentivi per gli anni successivi, legittimando una disciplina poco armonica e certamente non proporzionale rispetto al riconoscimento iniziale, configurandosi nel contempo come un meccanismo difficilmente sostenibile nel lungo termine dagli operatori del settore, poiché rischia di minare alla radice la sopravvivenza economica del settore produttivo, ne compromette le potenzialità e la capacità di pianificazione degli investimenti e della produttività, con conseguenti e gravi riflessi-economici, occupazionali oltre che produttivi per tutto il comparto;

l'articolo 1, comma 364 della legge di stabilità 2013 disponeva invece la rimodulazione degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da bioliquidi, finalizzata all'armonizzazione delle potenzialità degli impianti al rinnovato scenario economico-produttivo ed al mutato quadro normativo entro i quali erano chiamati ad operare, senza che da questo derivassero oneri per il bilancio dello Stato e oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica;

appare opportuno segnalare che la modifica di cui in premessa, abrogando una norma entrata in vigore il 1° gennaio 2013, avrebbe un valore retroattivo compromettendo in maniera deleteria la programmazione delle strategie industriali, dei piani di produzione e di approvvigionamento degli operatori del settore che avevano fatto legittimo affidamento sull'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, il cui termine ultimo era fissato per il 30 gennaio 2013;

tale soppressione, oltre a provocare un danno economico e finanziario alle aziende, lasciando tutti gli operatori in una grave impasse operativa che rischia di fatto di decretare la chiusura di buona parte delle giovani e strategiche realtà operative diffuse sul territorio nazionale, reca profili di incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati membri di garantire la «stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere – nell'ambito del provvedimento in titolo – una modifica a quanto disposto dal comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 al fine di consentire, eventualmente, l'incremento percentuale dell'incentivo spettante previsto dallo stesso comma per un ulteriore anno e a riconoscere all'operatore la facoltà di poter applicare la riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nel restante periodo di incentivazione, al fine di evitare che la riduzione possa compromettere in modo irreparabile l'economicità di impresa con gravi conseguenze sulle potenzialità produttive del settore.

G/1120/117/5

DI BIAGIO, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che,

il provvedimento in esame dispone all'articolo 11 opportuni e condivisibili alleggerimenti del blocco del turn over previsto dalle disposizioni vigenti, per determinati comparti come quello afferente alla sicurezza «Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto» manifestando in maniera chiara l'opportunità di procedere ad una modifica sulla normativa in materia di nuove assunzioni qualora vi sia l'esigenza di incrementare l'efficienza del comparto in questione;

appare opportuno ulteriormente evidenziare che all'articolo 9 comma 16 si prevede l'autorizzazione nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge;

in questo scenario si ritiene di dover sottolineare che il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dispone la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei

concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, evidenziando una non trascurabile attenzione del Governo verso un rinnovato quanto legittimo coinvolgimento delle professionalità «disattese» delle graduatorie attualmente in stand-by della pubblica amministrazione;

in questo scenario ben si inserisce l'ipotesi di concedere all'Ice-agenzia per la promozione adeguati strumenti finalizzati all'implementazione delle funzionalità dell'Agenzia alla luce dello scenario economico internazionale entro il quale il Paese è chiamato ad operare che si inseriscano nella mission del provvedimento in considerazione della sussistenza – al momento – di una graduatoria di vincitori di concorso valida dall'aprile 2010 che risulta pressoché inutilizzata ed il cui doveroso coinvolgimento potrebbe rappresentare un'ottima ed adeguata premessa per il rinnovamento delle dinamiche di promozione del made in Italy in una congiuntura economica certamente complessa;

un tale orientamento ben si colloca nella cornice tracciata dall'attuale provvedimento che nella tabella C nella missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» ha previsto un incremento di 9 milioni di euro per il capitolo 2530 recante le risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia;

siffatta configurazione lascia emergere uno scenario in cui le progettualità ed i risultati nel compatto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane siano da massimizzare. Pertanto il progetto dell'implementazione di risorse umane, attingendo da una graduatoria vigente, è da considerarsi in linea con siffatta missione:

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di autorizzare nel provvedimento in titolo, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'Ice-Agenzia per la promozione ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità.

G/1120/118/5

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

all'articolo 5 del provvedimento in titolo sono previste misure in materia di ambiente e tutela del territorio, nello specifico al comma 1 sono previsti interventi straordinari per la difesa del suolo;

appare opportuno evidenziare che ancora una volta nei giorni scorsi il territorio nazionale è stato sconvolto da eventi precipitosi che hanno causato ingenti danni e soprattutto vittime;

la Commissione Europea nel 2009 ha adottato il Libro Bianco «Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» attraverso il quale ha indirizzato gli Stati Membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati Membri;

il 21 dicembre 2012, il ministro dell'ambiente pro-tempore, presentò al CIPE una proposta di delibera recante le linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio;

secondo quanto è dato sapere in riferimento alla suddetta proposta di delibera è stato programmato l'avvio di una rapida consultazione pubblica sugli «Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici»;

l'avvicendamento della nuova legislatura non ha consentito il prosieguo della suddetta progettualità;

appare presumibile che se la suddetta consultazione pubblica fosse stata svolta entro l'estate avrebbe permesso ai soggetti competenti di predisporre proposte concrete ed attuabili per finanziare il programma nell'ambito della legge di stabilità 2014;

impegna il Governo,

a stanziare adeguate risorse volte, al finanziamento del programma in premessa al fine di dare seguito alla proposta di delibera presentata al Cipe nel dicembre 2012.

G/1120/119/5

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone tra l'altro, misure in materia di Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego;

RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è interamente posseduto dall'Ice-Agenzia per la promozione, e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'ICE, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle PMI italiane, proponendo soluzioni sempre all'avanguardia nel panorama ICT e ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici;

il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato a RetItalia internazionale Spa nel giugno 2011 e nell'aprile 2012 il portale Made in Italy, un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale e l'International Trade Hub – Italia, un portale sponsorizzato dal «Tavolo strategico nazionale per la Trade-Facilitation», che consente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi all'internazionalizzazione;

a seguito della «spending review» il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale- Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione della società, al fine di renderla appetibile al mercato;

in relazione alla natura in house di RetItalia internazionale Spa e delle limitate risorse rese disponibili alla Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazionale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società;

appare ulteriormente opportuno segnalare che nella Tabella C del provvedimento in esame è stato previsto un ulteriore incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'Ice-Agenzia per il triennio 2014-2016;

il Governo si è impegnato in più occasioni, accogliendo diversi ordini del giorno, a definire soluzioni di garanzia nei confronti della suddetta società anche alla luce degli incrementi previsti dalla legge di stabilità 2013, rinnovati dal presente provvedimento, alle risorse dell'Ice-Agenzia»;

il suddetto impegno è stato ulteriormente rinnovato in data 6 agosto 2013 n in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

appare importante sottolineare che malgrado l'alienazione, Retitalia Internazionale spa continuerà a fornire servizi informativi all'Ice-agenzia attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo sarà pari a euro 15 milioni, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il costo dei lavoratori della Società;

malgrado le suddette premesse al momento risulta che sia stato già predisposto il bando, che con molta probabilità dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni, finalizzato all'alienazione ad esterni della suddetta società, ma che lo stesso non preveda in alcun modo il rispetto delle garanzie del mantenimento e del rispetto delle professionalità finora maturate, disattendendo di fatto quanto garantito dal Governo:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre interventi urgenti volti a sospendere la procedura di alienazione avviata dall'amministrazione al fine di subordinarla alla individuazione di una soluzione di garanzia occupazionale nei confronti dei lavoratori di Retitalia Internazionale SPA.

G/1120/120/5

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni di razionalizzazione nella pubblica amministrazione, introducendo misure relative al comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche per quanto riguarda la formazione e specializzazione post-lauream;

in riferimento alla citata materia sussistono numerose criticità relativamente ai percorsi abilitanti e all'accesso degli insegnanti alle neo-abilitati alle graduatorie per il reclutamento degli insegnanti;

l'attuale situazione contempla una molteplicità di percorsi abilitanti che richiedono un'attenzione mirata a garantire una tutela quanto più ampia possibile dei soggetti coinvolti, scongiurando l'inevitabile moltiplicarsi di ricorsi che potrebbe derivare da iniziative eventualmente esclusive;

in previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014/2015 – 2016/2017, sarebbe auspicabile definire una misura unificata che consenta l'accesso alle suddette graduatorie a tutte le categorie di insegnanti che in questi anni hanno potuto conseguire l'abilitazione secondo le diverse fattispecie abilitanti disponibili: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;

è, altresì, opportuno menzionare la situazione di coloro che già iscritti ai percorsi abilitanti, di cui al citato DM249/2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013, banditi per l'anno accademico 2013/2014, conseguiranno l'abilitazione negli anni successivi a causa di ritardi procedurali e organizzativi derivanti dalla gestione burocratica dei percorsi stessi. Sarebbe auspicabile che a tali soggetti fosse consentita almeno la presentazione della domanda con riserva;

permangono inoltre numerose criticità in relazione ai percorsi abilitanti speciali (PAS), riservati ai docenti precari in possesso di determinati requisiti di servizio, di cui sono state definite opportune modalità di partecipazione con il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013;

nell'ambito di tale decreto si ravvisava «l'esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'articolo 15 commi 1-bis e ss. del decreto ministeriale n. 249 del 2010 e di avviarne l'attivazione dal prossimo anno accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri di accesso ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell'anno scolastico 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto»;

tale disposizione aveva anche lo scopo di porre fine, in linea con le disposizioni ministeriali in materia, ad una impasse operativa che interessa da tempo tanti precari della scuola nella presentazione delle domande per l'accesso ai PAS, attraverso l'avvio effettivo dei corsi di abilitazione e soprattutto il pieno riconoscimento del servizio prestato nel periodo precedente alla presentazione della domanda;

è opportuno segnalare che, allo stato attuale, la citata situazione di incertezza ed impasse permane, mancando ancora il provvedimento di cui al citato decreto direttoriale, una lacuna che rallenta e compromette ulteriormente, di fatto, l'avvio dei PAS creando sperequazioni che, oltre a riflettersi sull'organizzazione dei percorsi, esasperano ulteriormente un comparto che da tempo ormai attende risposte, in uno spirito di concretezza di cui troppe volte si sente la necessità nel contesto pubblico;

impegna il Governo:

a prevedere, in previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014/2015 – 2016/2017, una misura che consenta la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie alle tutte categorie di soggetti individuate in premessa e a procedere in tempi certi all'adozione del provvedimento di cui in premessa al fine di consentire l'avvio dei PAS, chiarendo altresì la situazione di coloro che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione, in merito all'inclusione dell'anno scolastico 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto.

G/1120/121/5

URAS, STEFANO, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premessi che:

la crisi finanziaria ha messo in luce le criticità del sistema bancario nazionale e messo in crisi quegli istituti creditizi meno attrezzati a resistere al peso del sostegno al debito pubblico, all'uso disinvolto di strumenti finanziari pericolosi come i derivati e a leggerezze, o peggio colpe, nella gestione da parte di manager poco accorti o, a volte, fraudolenti;

in particolare la banca Monte dei Paschi di Siena, attraverso una dirigenza che operava in un sistema opaco con scelte improntate quanto meno a leggerezza, nei confronti sia del proprio personale che dei risparmiatori, si è trovata sull'orlo del fallimento evitato anche con il concorso di denaro pubblico rappresentato dai c.d. «Monti – bond» per un importo di circa 4 miliardi di euro;

la banca Monte dei Paschi di Siena, nel piano industriale originario, presentato nel giugno 2012, prevedeva risparmi di bilancio attraverso la riduzione dei costi complessivi nell'arco del triennio 2012-2015 di circa 600 milioni di euro, di cui circa 300 milioni relativi a tagli sul costo del lavoro;

nel dettaglio, l'intervento sugli organici avrebbe dovuto comportare un taglio complessivo di circa 4.600 unità di personale così articolato: 2.360 attraverso l'esternalizzazione del back office mediante cessione ad altre società e la conseguente espulsione dei lavoratori addetti; 510 pensionamenti (alla maturazione del diritto nel triennio); cessione di società del gruppo con riduzione di ulteriori 1.210 addetti; licenziamento di circa 100 dirigenti; 870 uscite naturali e fisiologiche nel triennio; 310 assunzioni fisiologiche; 100 assunzioni di addetti privati;

alla riduzione dei 5.050 addetti, quindi, avrebbero dovuto corrispondere 410 assunzioni, per una contrazione finale degli organici di 4.640 unità;

in seguito l'azienda ha modificato la propria posizione, appropriandosi di parte delle controproposte sindacali ed attivando, tramite un accordo separato non firmato da Fisac-Cgil, Sinfub, Dircredito e Silcea, l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale di settore, il cosiddetto fondo esuberi, al fine di prepensionare circa 1.000 lavoratori e confermando circa 1.100 esternalizzazioni;

la motivazione della mancata sottoscrizione da parte della Fisac-Cgil è legata al fatto che la controproposta sindacale, nella sua completezza, sarebbe stata in grado di evitare le esternalizzazioni attraverso l'utilizzo integrale per il triennio del fondo esuberi di settore che avrebbe garantito un risparmio di costi equivalente a quello dichiarato dall'azienda, di circa 90 milioni;

tale progetto era fondato sulla consapevolezza che la platea dei lavoratori interessati sarebbe stata molto superiore a quella prevista dall'azienda. Cosa puntualmente verificatasi e che ha fatto registrare, con riferimento al solo 2013, un numero di adesioni al fondo del 70 per cento superiori a quelle preventivate dalla banca;

per fronteggiare i costi relativi all'utilizzo del fondo esuberi la Fisac aveva dichiarato la disponibilità a prevedere contratti di solidarietà tra tutti i lavoratori e la temporanea sospensione di alcuni istituti salariali previsti dal contratto integrativo; ai quali si doveva necessariamente aggiungere un forte e significativo sacrificio da parte del top management attraverso una consistente decurtazione di retribuzioni e bonus;

l'azienda, come scritto sopra, ha fatto propria la parte relativa alla tranche 2013 del fondo esuberi e, a seguito del numero di domande ricevute, ha inviato in prepensionamento più di 1.600 lavoratori. Per far fronte ai costi del prepensionamento ha mutuato un altro punto della proposta sindacale con l'utilizzo di un contratto di solidarietà che prevede 6 giornate di riduzione d'orario annua non retribuita, per 3 anni, per tutti i lavoratori; a questo ha aggiunto una forte riduzione del 23 per cento dell'accantonamento relativo al TFR, che si aggiunge al già pesante sacrificio sopportato dai dipendenti, sempre sul TFR, in ambito di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

a questo si aggiunge il sostanziale e permanente azzeramento della contrattazione integrativa aziendale con sacrifici economici e normativi notevolissimi, come la riduzione del 20 per cento del salario per molte figure professionali;

nel frattempo anche il licenziamento dei dirigenti ha subito un'accelerazione attestandosi, in questo momento, alla cifra di 160 unità;

l'azienda ha così operato su vari fronti: il fondo esuberi, i licenziamenti, i contratti di solidarietà, la decurtazione del TFR e l'azzeramento della contrattazione integrativa, senza peraltro annullare, come richiesto dalla Fisac, il ricorso alle esternalizzazioni;

la fase attuale è caratterizzata, da parte dell'azienda, dalla ricerca di società esterne con le quali effettuare l'operazione di esternalizzazione. Operazione complessa perché riguarda attività prettamente bancarie e che quindi prevedono l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro credito a tutti i lavoratori espulsi. Inoltre i lavoratori sono oggi dislocati su più sedi presenti su tutto il territorio nazionale: Siena, Firenze, Roma, Lecce, Mantova, Milano, Padova, eccetera, e quindi risulta difficile immaginare una società, che non sia una grossa banca, capace di assorbire lavoratori provenienti da così tante sedi decentrate;

considerato che:

negli ultimi giorni Banca Monte dei Paschi di Siena ha ufficializzato i confini del ramo d'azienda che entro il primo di gennaio verrà ceduto ad una nuova società di servizi dando il via alla c.d. esternalizzazione del back office;

il ricorso all'esternalizzazione non porterebbe ad altro se non alla precarizzazione certa del posto di lavoro e della condizione lavorativa di circa 1085 dipendenti, in quanto un lavoratore uscito dal processo produttivo in prepensionamento costituisce un risparmio certo e definitivo per l'azienda, mentre un lavoratore esternalizzato comporterà un risparmio solo teorico e parziale perché per la lavorazione che prima veniva svolta all'interno della banca domani la stessa dovrà comunque pagare un canone all'ipotetica società fornitrice del servizio;

la Banca d'Italia ha emanato recentemente una circolare che aggiorna le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa e che sottopone le esternalizzazioni nel credito al controllo ed all'autorizzazione della stessa Autorità;

riconsiderando le richieste, più che praticabili e concrete, avanzate dalla parte sindacale, che mostrano di poter ottenere un risparmio probabilmente più alto dei complessivi 90 milioni di euro richiesti dall'azienda, senza espellere alcun lavoratore, si raggiungerebbe sicuramente il risultato positivo in termini economici per l'azienda;

impegna il Governo:

a farsi parte attiva nelle trattative in corso attraverso l'immediata apertura di un tavolo ministeriale, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo piano industriale, per non veder scaricate solo sui lavoratori le conseguenze negative dell'operazione. Non va infatti dimenticato che solo grazie alle risorse pubbliche messe in campo è stato evitato il fallimento e assicurato il salvataggio dell'Istituto;

intervenire al fine di tutelare i livelli occupazionali evitando le esternalizzazioni attraverso forme di compensazione quali il ricorso agli esodi anticipati e agli interventi di solidarietà previsti per il settore.

G/1120/122/5

URAS, STEFANO, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

nel nostro Paese si assume sempre meno e che questa condizione è aggravata maggiormente dal periodo di crisi che vive l'eurozona e, in particolare l'Italia, e da una pressione fiscale senza precedenti con un sistema di tassazione del lavoro non più sopportabile che mette in luce i limiti e le criticità delle norme che regolano il rapporto datore/collaboratore nel sistema del lavoro, costringendo sempre più, giovani e non, a ricorrere al sistema delle Partita IVA;

la Partita IVA, nata come avvio all'imprenditorialità e all'attività «in proprio», viene oggi adottata e distorta da un mercato del lavoro che non ritiene più sostenibili e sopportabili le norme e i vincoli contenuti nel CCNL, costringendo ad esempio generazioni di giovani laureati ad aprire una posizione simile nella forma a quella di una ditta individuale per svolgere mansioni e ruoli che fino a qualche anno fa rientravano nelle tipologie di rapporti di dipendenza con contratti a «progetto» e tempo determinato;

è stata introdotta nel 2011 una tipologia con regime fiscale agevolato per l'imprenditori a giovanile, che prevede un'imposta sostitutiva del 5 per cento senza ritenuta d'acconto, i cui requisiti per accedervi sono un fatturato annuo inferiore ai 30.000 euro e il vincolo a poter utilizzare il regime per un massimo di 5 anni;

i lavoratori autonomi hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'Inps con un versamento di contributi pari al 27,72 per cento sull'utile, percentuale destinata a salire di un punto per anno a partire dal 2014 e fino al 2018, e un acconto per l'anno successivo pari all'80 per cento del saldo;

questa disposizione sottrae risorse economiche al lavoratore basandosi su una mera previsione di fatturato, non sapendo di fatto quale sarà il futuro dell'attività;

relativamente al versamento Inps emerge la criticità riguardante il fatto che un lavoratore autonomo che nell'anno versa un importo Inps inferiore a 4.256,96 euro (importo minimo) non avrà diritto all'accredito dell'intero anno contributivo, ma solo ad una frazione di esso in proporzione al contributo versato;

tale sistema potrebbe favorire l'evasione fiscale in quanto per evitare di aumentare gli utili, i lavoratori potrebbero trovare più conveniente la non emissione di fatture, potendo anche preferire un accordo con il committente a ricevere un compenso non tracciato;

nel 2012, il già Ministro del lavoro Elsa Fornero ha introdotto delle regolamentazioni per smascherare i contratti camuffati da consulenze con Partita IVA descrivendo l'obbligo di trasformazione di tale forma contrattuale in collaborazione a progetto o in lavoro a tempo indeterminato qualora ricorrano due delle seguenti circostanze:

a) durata superiore a 8 mesi (241 giorni lavorativi) anche se non continuativi;

b) corrispettivo superiore all'80 per cento di quanto complessivamente percepito dal collaboratore nell'anno solare;

c) postazione fissa di lavoro presso una sede del committente anche ad uso non esclusivo;

la norma prevede che la Partita IVA che non abbia i requisiti richiesti per essere tale sia automaticamente da considerarsi un contratto a progetto o, qualora non rispettasse neanche i requisiti di suddetto contratto, debba diventare automaticamente a tempo indeterminato;

impegna il Governo a:

assumere iniziative volte ad effettuare un allentamento degli oneri sui lavoratori attraverso l'eliminazione di parte degli acconti, considerato che la prima dichiarazione dei redditi, con conseguente versamento degli oneri, può rappresentare un disincentivo alla continuazione dell'attività stessa.

G/1120/123/5

URAS, CERVELLINI, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la Ferrovia Avezzano/Roccasecca è una delle tratte ferroviarie più antiche del nostro Paese essendo stata inaugurata, in tempi diversi, tra il 1884 e il 1902. Lunga circa 79 km, la ferrovia collega lungo le 22 stazioni i paesi tra la provincia dell'Aquila e la media valle del Liri;

la tratta ferroviaria è oggi gestita dalla società RFI – Rete Ferroviaria Italiana ed ha costituito per lunghi decenni l'unico mezzo di collegamento con la capitale e la direttrice Nord/Sud per tutti gli abitanti di quelle aree;

la tratta è oggi considerata tecnicamente una linea secondaria e viene utilizzata prevalentemente dagli studenti che frequentano l'università dell'Aquila e tutte le scuole secondarie lungo la tratta fino a Sora;

secondo i dati dell'osservatorio regionale trasporti dell'Abruzzo (TRAIL), la tratta ha un traffico medio giornaliero feriale pari a 28 mila viaggiatori/chilometro con un incremento negli ultimi anni pari al 16 per cento;

nel corso degli ultimi anni, RFI è intervenuta più volte sulla tratta, che ancora oggi non è stata elettrificata a causa degli alti costi connessi a questo intervento, effettuando importanti investimenti volti alla messa in sicurezza dei 79 km del tracciato che oggi sono senza dubbio all'avanguardia sotto il profilo della sicurezza;

secondo Rete Ferroviaria Italiana però, questa linea ferroviaria necessita di interventi di manutenzione strutturale volti ad adeguare in prevalenza i binari ai nuovi standard tecnici previsti dalla legge;

come ogni anno, anche quest'anno 2013, la ferrovia è stata chiusa nel mese di giugno, al termine dell'anno scolastico, per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria per poter riaprire poi nel mese di settembre;

a settembre la tratta ferroviaria non è stata riaperta e RFI ha comunicato che resterà chiusa sine die, a causa della indisponibilità dei fondi necessari a svolgere i necessari interventi tecnici;

la chiusura della ferrovia rappresenta senz'altro un notevole disagio per le migliaia di stuolenti che quotidianamente la utilizzano costringendoli a utilizzare il servizio sostitutivo tramite autobus all'uopo predisposto;

oltre ai disagi per gli utenti della tratta, la chiusura della ferrovia costituisce un errore strategico fondamentale in contrasto con una politica nazionale dei trasporti, volta a incentivare l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale riducendo le emissioni di gas serra e l'inquinamento ambientale;

RFI negli ultimi anni ha perseguito una politica di investimenti volta a privilegiare le tratte ad Alta velocità abbandonando progressivamente le linee secondarie a bassa redditività ma che costituiscono ancora oggi uno strumento fondamentale per il trasporto di milioni di persone;

il destino della tratta Sora/Avezzano rappresenta dunque il simbolo di una politica dei trasporti profondamente sbagliata e la sua definitiva chiusura andrebbe nella direzione opposta a quella auspicata negli ultimi anni anche dall'Unione Europea che, accanto alle direttrici Alta Velocità, ha richiamato gli Stati membri al mantenimento di un efficiente trasporto pubblico locale

impegna il Governo:

a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea, al fine di garantire un servizio essenziale per le popolazioni interessate dalla tratta ferroviaria in oggetto e per promuovere una reale politica di incentivazione ai mezzi pubblici a basso impatto ambientale.

G/1120/124/5

URAS, DE PETRIS, CERVELLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le questioni delle alluvioni e della difesa del territorio sono prioritarie e non devono essere subordinate a progetti che interessano più i privati che la collettività.

impegna il Governo:

a destinare i ricavi delle giacenze di cassa generati dalle risorse delle Province d'Italia depositate presso la Tesoreria Unica ad interventi di agevolazione del credito a imprese e famiglie dei territori colpiti dalle calamità alluvionali degli anni 2012 e 2013.

G/01120/125/5

PANIZZA, ZIN, PALERMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

per essere iscritti nell'elenco degli Enti ai quali i contribuenti possono decidere di assegnare il 5 per mille dell'Irpef è prevista la seguente procedura: iscrizione telematica tramite Entratel o Fisconline, e rinvio con raccomandata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel caso di omissione o invio tardivo anche di uno solo degli adempimenti di cui sopra si viene esclusi dall'elenco dei beneficiari del 5 per mille. Il controllo viene effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate che verificano anche l'iscrizione nel registro Onlus ed enti del volontariato;

nel disegno di legge di stabilità 2014, che stiamo esaminando, l'articolo 7 comma 5 estende all'esercizio finanziario 2014 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell'articolo

2, commi da 4-novies a 4-undecies del decreto-legge n. 40 del 2010. Si prevede nuovamente, quindi, la possibilità di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in base alle scelte del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;

considerato che:

il DPCM del 20 gennaio 2006 di attuazione dell'articolo 1, comma 337, della legge 21 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria) prevedeva per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza-del contribuente, e stabilisce che «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate;

l'iscrizione si effettua in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it»;

l'articolo 4 del DPCM recita: «Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2»;

i due adempimenti per l'iscrizione degli enti, previsti dagli articoli 1 e 4 del DPCM 20 gennaio 2006, vengono confermati con scadenze aggiornate ogni anno da decreti ad hoc del Presidente del Consiglio con l'introduzione della possibilità dell'invio tramite PEC;

la circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 ha come oggetto: «Articolo 1, comma 337, legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Chiarimenti». Al punto 10 si stabilisce la modalità di esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti dagli elenchi dei beneficiari. «Al riguardo si rammenta che, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, occorre adottare la procedura dettata dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990; pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, occorre comunicare tempestivamente all'ente istante i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda. In tal modo l'interessato potrà produrre – entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione – eventuali osservazioni e documentazione. Si precisa, altresì, che l'atto con cui si procede all'esclusione dall'elenco deve contenere, tra le motivazioni, anche le ragioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente pervenute. Sia la comunicazione relativa ai motivi ostativi sia il successivo provvedimento definitivo vanno notificati, a mezzo raccomandata a.r., al legale rappresentante dell'Ente;

quindi, oltre al doppio onere imposto agli Enti interessati, anche il controllo e l'esclusione comportano impiego di risorse pubbliche, che potrebbero, invece, essere utilizzate per un controllo più approfondito nel merito piuttosto che nella forma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, già dal prossimo anno, di modificare la disciplina relativa al doppio invio: quello telematico e cartaceo – considerata anche la necessità procedere a sburocratizzazioni – e confermare l'obbligatorietà della sola iscrizione telematica, eliminando, quindi, l'obbligo della trasmissione del modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà cartaceo.

G/1120/126/5

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZIN](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

nell'Unione europea a 15 membri la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola utilizzata era di 25,2 ettari. In quella attuale, con 27 membri, tale dimensione è scesa a 22 ettari. Nei 10 nuovi Stati membri la dimensione media si riduce a

18,3 ettari, mentre nei due ultimi Stati aderenti (Romania e Bulgaria) è di 12,6 ettari per azienda;

a livello nazionale, il peso della frammentazione fondiaria è segnato da un'indicativa media di 6,7 ettari, contro i citati 18,3 della media europea. La notevole contrazione dei trasferimenti di terreni agricoli, conseguente alle difficoltà di accesso al credito, e la quasi coincidenza del numero dei trasferimenti nel 2010 con gli ettari trasferiti, mostra la patologica polverizzazione delle unità produttive nel nostro Paese (175.963 atti per l'acquisto di 175.189 ettari);

questi dati rispecchiano la distanza che, anche nei recenti trasferimenti fondiari, separa la dimensione media delle aziende italiane rispetto a quella delle aziende europee; i trasferimenti possono ritenersi solo in parte rivolti all'accorpamento o all'arrotondamento della superficie aziendale. Dall'esame dei dati relativi al trattamento fiscale applicato alla registrazione delle compravendite dei terreni risulta che solo il 7,3 per cento degli acquirenti ha beneficiato delle agevolazioni riservate agli imprenditori agricoli. Pertanto è evidente che gli atti relativi ai trasferimenti di superfici inferiori ad 1 ettaro possono ritenersi, per una quota prevalente, rappresentativi della progressiva erosione della superficie agricola utilizzabile che viene destinata ad altre finalità;

infatti, i dati dell'Agenzia delle entrate per i quali risulta che la media di 3,5 soggetti destinatari dei diritti trasferiti, assieme a una dimensione media di appena 2 ettari dei terreni oggetto degli atti stessi (poco più di mezzo ettaro per destinatario), testimoniano l'alto grado di frammentazione che tuttora connota il mercato fondiario italiano;

la ripartizione degli atti secondo le classi dimensionali dei terreni conferma, due tendenze di fondo: la frammentazione fondiaria e l'erosione della superficie agricola utilizzata; assumono, inoltre, rilievo due ulteriori tendenze, presumibilmente di medio e di più recente periodo quali la polarizzazione delle acquisizioni tra due raggruppamenti quasi paritetici tendenti l'uno alla dimensione media delle aziende italiane e l'altro alla dimensione media delle aziende europee e la progressiva riduzione dei prezzi dei terreni con l'aumentare delle superfici oggetto delle transazioni;

oggi l'accesso alla terra risulta una vera barriera all'entrata per il giovane che vuole intraprendere un'attività agricola. Infatti, a differenza degli altri ostacoli che pure rendono difficoltoso l'accesso dei giovani al settore agricolo, la disponibilità di capitale fondiario non trova adeguati strumenti di agevolazione; l'acquisto della terra diviene un problema ancora maggiore nel caso di giovani che non si insediano in all'azienda familiare ma che provengono da altri settori produttivi o da una formazione agraria; una tipologia questa sempre più interessante ed in crescita;

i giovani che desiderano intraprendere l'attività agricola sono scoraggiati dalle barriere economiche del settore che sconta redditi medi più bassi rispetto ad altri settori risultando poco attrattivo e dalle barriere di mercato quali le difficoltà di accesso al credito, di accesso alla terra e di adeguata formazione del capitale umano;

dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sarebbero state soppresse le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La norma, per fortuna, è stata modificata;

oggi si paga l'1 per cento di imposta catastale fissa, più l'imposta di registro e l'ipotecaria fissa pari a 168 euro l'una. Dal 2014, avremmo avuto un'imposta di registro pari al 9 per cento;

paradossalmente, mentre da una parte si studiano forme agevolate, anche di carattere fiscale, per incrementare l'occupazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella giovanile, l'imprenditore agricolo sarebbe stato privato di un'agevolazione fondamentale per la crescita dimensionale dell'impresa, venendo accomunato a soggetti diversi nei cui confronti è stata addirittura disposta la riduzione dell'imposta;

la soppressione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, peraltro sempre presenti nell'ordinamento nazionale a favore degli imprenditori agricoli professionali, avrebbe avuto un impatto negativo sul ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in agricoltura. Inoltre, la soppressione delle agevolazioni creditizie per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina, imposta dall'Unione europea aveva già inferto un

duro colpo alle aziende, in particolare quelle gestite da giovani imprenditori, costretti ad ampliarsi per poter sopravvivere;

considerato inoltre che:

nella generale soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie, a partire dal 1° gennaio 2014, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011, rientrano le agevolazioni previste per gli agricoltori delle zone definite montane dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, il cui articolo 9 prevede che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà dirette coltivatrici, singole o associate (quindi validi per aziende che già possiedono terreni), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di compendio unico;

tali disposizioni risultano particolarmente gravi soprattutto per le zone definite montane, già largamente compromesse da fenomeni di spopolamento e di abbandono delle coltivazioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative in ordine alle agevolazioni fiscali sul trasferimento del capitale fondiario già riservato alle figure per le quali i terreni agricoli costituiscono strumento di lavoro e mezzo di sussistenza ed, in particolare, se intenda promuovere il ripristino delle agevolazioni tributarie previste per i territori montani, così definiti dall'articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

a valutare, quanto meno, la possibilità di promuovere o mantenere i benefici tributari a favore delle zone definite montane di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (articolo 9), al fine di scongiurare lo spopolamento dei territori di montagna, l'abbandono dell'attività agricola nelle zone più difficili e orograficamente delicate del territorio nazionale e scongiurare, in definitiva, fenomeni di dissesto idrogeologico correlati alla mancata coltivazione;

a valutare, infine, la possibilità di salvaguardare le agevolazioni della piccola proprietà contadina in materia di compendio unico, definito dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001 quale estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257 del 1999 e dal regolamento (CE) n. 1260 del 1999, e successive modificazioni.

G/1120/127/5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il 21 ottobre 2010 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione sul «reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa», con una maggioranza di 540 voti a favore e 30 contrari;

tale risoluzione, in modo ancora più netto rispetto ad una precedente sullo stesso tema del 2008, sancisce in modo pieno il riconoscimento di un diritto dei cittadini dell'Unione e delle persone che vi risiedono stabilmente, ad un reddito che ne salvaguardi la dignità sociale;

in attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), il reddito minimo viene definito come un diritto sociale fondamentale, destinato a fungere da strumento di protezione della dignità della persona e della sua «possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica»;

la piena partecipazione alla vita sociale è richiesta come obiettivo da garantire alla Repubblica italiana dall'articolo 3 della Costituzione e è stata richiamata dalla Corte costituzionale tedesca nella sentenza del 9 febbraio 2010, in materia di reddito minimo;

schemi di tutela del reddito sono presenti nella maggior parte dei Paesi europei;

Il tasso di disoccupazione è a livelli altissimi, il 12,2 per cento, la disoccupazione giovanile è oltre il 40 per cento, il resto dei giovani è per la maggior parte precario e senza diritti. Tali numeri mettono a rischio la tenuta del sistema Paese. Un'intera generazione di

giovani, per la mancanza del lavoro o per la sua discontinuità, vive situazioni di precarietà strutturale;

tale situazione non consente a molti giovani di studiare, di «fare ricerca, di progettare e realizzarsi nella vita, di creare una famiglia e di mettere al mondo dei figli; li costringe a continuare a dipendere dalle famiglie di origine, quando le famiglie non sono già esse stesse nell'impossibilità di continuare a sostenerli; gli impedisce di concorrere allo sviluppo sociale e economico dell'Italia, incidendo sulla loro dignità sociale; li discrimina oggi per il futuro, quando non avranno diritto ad una pensione che gli possa garantire un'esistenza libera e dignitosa;

il reddito minimo è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

considerato che:

il reddito minimo è anche uno strumento che tutela la cultura e la dignità del lavoro, perché aiuta ad impedire che lavoratrici e lavoratori siano costrette ad accettare un lavoro purchessia;

nel corso del 2012 in Italia è stata avviata una campagna per un reddito minimo Garantito, per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare, che ha visto il coinvolgimento di molte associazioni della società civile;

il reddito minimo è un argine contro il lavoro nero, il lavoro sottopagato e la negazione delle professionalità e della formazione acquisita. Significa in buona sostanza non vendersi sul mercato del lavoro alle peggiori condizioni possibili. Da argine può diventare un paradigma per la costruzione di un welfare che includa e promuova;

il reddito minimo è uno strumento fondamentale di lotta antimafie, perché sottrae manovalanza al ricatto della criminalità organizzata;

il reddito minimo è un mezzo per dare riconoscimento a quell'enorme fetta del mercato del lavoro «invisibile», svolto sotto forma di attività domestica e di cura prevalentemente dalle donne, soggetti che subiscono maggiormente le contraddizioni di un sistema lavorativo che vorrebbe rispingerle continuamente nella sfera privata;

l'istituzione di un reddito minimo può collegarsi infine (e qui arriviamo anche al tema della sostenibilità) a, una proposta di riforma fiscale che sia in grado di affrontare il tema dell'evasione e nella quale si metta in campo una volontà politica di colpire con più efficacia, a fini redistributivi, gli alti redditi e i grandi patrimoni, anche mettendo in campo il progetto di introduzione di una tassa patrimoniale. Se una proposta di istituzione del reddito minimo viene costruita all'interno di un quadro di riforma del welfare, del mercato del lavoro, della gestione pubblica delle risorse, della riforma fiscale, la sua sostenibilità economica e finanziaria è assolutamente possibile e la sua applicazione rappresenta una forma di rilancio dell'economia, impegna il Governo:

ad attivarsi con urgenza al fine di istituire il reddito minimo garantito: quale norma generale a sostegno del reddito nell'ambito della revisione complessiva delle misure relative agli ammortizzatori sociali e predisponendo pertanto, un piano articolato che parta dall'individuazione della platea degli aventi diritto per un'attenta stima degli oneri finanziari relativo al provvedimento.

G/1120/128/5

[VALENTINI, SANTINI, AMATI, RUSSO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GRANAIOLA, FILIPPI, SAGGESE, LO MORO, PADUA, CALEO, PEZZOPANE, TOMASELLI, RUTA, ALBANO, VATTUONE, MARGIOTTA, M OSCARDELLI, LAI,CHITI, CUOMO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

esaminata la risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu (blue economy): miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione votata e approvata in sessione plenaria a Strasburgo;

la risoluzione del Parlamento Europeo fa riferimento a:

- la comunicazione della Commissione Europea del 13 settembre 2012 dal titolo «Crescita Blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» [COM(2012)0494]

- la relazione della Commissione dell'11 settembre 2012 dal titolo «progressi della politica marittima integrata dell'Unione Europea» [COM (2012) 0491] che fa riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere [COM (2013) 0133]

- al libro verde della Commissione del 29 agosto 2012 dal titolo «Conoscenze oceanografiche 2020 dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche» [COM (2012) 0473]

- al libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 dal titolo «tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» [COM (2011) 0144]

- alla comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 dal titolo «l'Europa, prima destinazione turistica mondiale un nuovo quadro politico per il turismo europeo» [COM (2010) 0352]

preso atto che con la risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu (Blue Economy/Growth) si vuole contribuire a favorire la competitività internazionale dell'Unione Europea e dei propri Stati membri, cercando di sollecitare iniziative per l'utilizzo efficace delle risorse e per la creazione di posti di lavoro, in favore dello sviluppo di nuove fonti di crescita in una cornice dell'economia legata al mare e alla dimensione marittima nella sua totalità.

considerando che:

l'80 per cento della superficie italiana è contornata dai mari, nonché dal Mar Mediterraneo, e per questo può svolgere un ruolo cruciale per affrontare le sfide a lungo termine;

circa metà della popolazione italiana vive lungo gli 8 mila chilometri di costa e nelle aree geografiche interne limitrofe;

la ricerca e i progressi tecnologici favorirebbero l'economia marittima alzando il livello dell'occupazione;

esaminata la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu (blue economy) e ritenuto che sul tema della Blue Economy, la presente risoluzione offre un nuovo stimolo alla politica marittima integrata avviando un processo di sviluppo economico, raggruppando i programmi di lavoro delle regioni, delle Province, dei comuni, dei territori e della società civile;

considerando che l'economia Blu rappresenta i singoli settori produttivi:

pianificazione dello Spazio Marittimo e gestione integrata delle zone costiere;

Competenze marittime e occupazione;

Ricerca e innovazione;

Trasporti marittimi e cantieristica navale Turismo marittimo e costiero;

Energia blu;

Pesca e acquacoltura Estrazione di minerali marini;

Biotechnologia blu;

che i singoli settori sono interdipendenti e si basano su competenze comuni e infrastrutture condivise come i porti e le reti di distribuzione dell'energia elettrica e fanno affidamento su un uso sostenibile del mare da parte degli altri settori;

impegna il Governo:

ad avviare, adottare e predisporre un tavolo interministeriale che individui strumenti e mezzi idonei volti a sviluppare il potenziale della crescita dei nostri mari, per rafforzare e sostenere in Italia la blue economy, al fine di accompagnare ognuna delle realtà costiere, nelle quali le diverse attività marittime (Pianificazione dello spazio marittimo e gestione Integrata delle zone costiere, competenze marittime e occupazione, ricerca e innovazione, trasporti marittimi e cantieristica navale, turismo marittimo e costiero, energia blu, pesca e acquacoltura, Estrazione di minerali marini, Biotechnologia blu) potranno apportare un contributo significativo in termini di occupazione e sviluppo economico, nel quadro delle politiche strategiche europee;

ad inserire nell'agenda politica del semestre Italiano di presidenza dell'UE il tema della Blue Economy, dato che l'Italia è bagnata dall'80 per cento di mare e rappresenta in Europa lo Stato membro tra i più importanti che può dare un contributo strategico ad una politica Europea di crescita e di sviluppo.

G/1120/129/5

DE PIN, ANITORI, GAMBARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

da diversi anni è in cantiere il completamento dell'idrovia Padova-Venezia che dovrebbe diventare un canale navigabile per il trasporto delle merci fino alla laguna e utilizzato come scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione;

tale opera si inserisce a pieno titolo negli interventi previsti dal «Piano morfologico per la qualità dell'ambiente e della laguna e per arrestare il degrado lagunare», previsto dalla normativa sugli «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna»;

la sua realizzazione, anche come scolmatore, si rende ormai improcrastinabile contro i rischi e le criticità da sempre presenti nell'area padovana, evidenziati dall'alluvione del novembre 2010;

l'idrovia è fortemente voluta da molti cittadini del padovano, contrari alla costruzione di ulteriori strade per far transitare le merci, con il relativo carico di traffico e inquinamento;

lo studio di fattibilità degli interventi per il completamento dell'idrovia commissionati dalla Regione Veneto è ultimato dal mese di settembre scorso;

considerato che:

le opere di progetto possono essere realizzate attraverso finanziamenti statali nell'ambito del sistema trasportistico nazionale in quanto l'idrovia Padova-Venezia fa parte del sistema idroviario padano veneto e detto sistema è parte del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT);

impegna il Governo:

ad intervenire al fine di reintegrare le risorse mancanti e necessarie al completamento dell'opera in premessa.

G/1120/134/5

MANCUSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 4.53.

G/1120/135/5

ZANETTIN, DALLA TOR, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 4.56.

G/1120/136/5

RUVOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 4.153.

G/1120/137/5

FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 5.52.

Art. 2

2.2 (testo 2)

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3-ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera g), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3-bis, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3-quater. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

3-quinquies. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c~bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto-dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
 2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
- h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
- i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
- l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
- m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 3

3.58a

LAI, TOMASELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis*. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma *1-bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993 n.149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n.1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto legge 20 maggio 1993, n. 149.»

Conseguentemente :

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -5.000;

2015: -5.000;

201: -5.000.

3.100 (testo 2)

SCAVONE, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, NACCARATO

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

"15-bis. I commi seguenti prevedono un piano organico di interventi per la crescita economica delle aree svantaggiate del paese in osservanza delle prescrizioni e dei limiti attesi dalle disposizioni della Unione europea. Tali interventi prendono il nome di Piano per il sud. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008., il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

15-ter. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 15-bis, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

15-quater. Alle donne lavoratrici di cui al comma 15-ter è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

15-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo, il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della Legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

15-sexies. 1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

15-septies. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

15-octies. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 15-sexies, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

15-*novies*. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

15-*decies*. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui, al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter* comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

15-*undecies*. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) -e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

15-*duodecies*. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività, imprenditoriali, così come definite nel comma 15-*ter decies*, nelle comunità, montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

15-*ter decies*. Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

15-*quater decies*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

15-*quinquies decies*. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal

2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

15-sexies decies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

15-septies decies. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro i 1 termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

15-octies decies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da *15-duodecies* a *15-septies decies*. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

15-novies decies. Il comma 37 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "37. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi di euro per l'anno 2014, in 10 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le

spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

15-*vicies*. Il comma 35 dell'articolo 10 è soppresso.

3.175a

BROGLIA

All'art. 3 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15-*bis*. Nell'ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione dei SAL entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato, (questo periodo se c'è già l'impresa affidataria dei lavori, viceversa se non c'è vale il seguente periodo). In caso di mancata affidamento dei lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

Art. 4

4.15a (già 3.15)

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi ed investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare al completamento e al potenziamento della medesima rete, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

4.23 - 4.24 (testo 2)

COMPAGNONE, MARINELLO, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, BIANCONI, ALICATA, GIBIINO, GUALDANI, MANCUSO, PAGANO, CARIDI, AIELLO, TORRISI, GENTILE, FAZZONE, BARANI, RAZZI, BRUNI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-*bis*. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Helsinki-Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona~~Bologna~~Firenze~Roma~Napoli~Reggio Calabria-Messina e Palermo sono introdotte le disposizioni conseguenti. Il comma 8 dell'articolo ZA-*decies* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

2-*ter*. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i commi seguenti:

7-*bis*. "L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e

di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre-jiei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera".

7-ter. "Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 2487-ter e. e. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7."

7-quater. "Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'art. 166 del d. lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera".

7-quinquies. "Nel caso in cui 1'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3".

Art. 5

5.33 (testo 2)

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "10 milioni di euro" fino a: "esercizio 2016" con le seguenti parole: "170 milioni di euro per l'esercizio 2014, 80 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 80 milioni di euro per l'esercizio 2016".

Consequentemente all'articolo 9, sopprimere i commi 6, 13 e 22.

Art. 6

6.9 (testo 2)

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. in via sperimentale, per l'anno d'imposta 2014, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), e), c-bis), d), h-bis) e l), del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti nell'anno 2013, nei limiti massimi di euro 5.000 euro annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-ter.»

Consequentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9,10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numero 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e e) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:
 1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 3° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo2' sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-ter -Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies* esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. »

7-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

6.206 (testo 2)

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

-Al comma 19:

1) *dopo la lettera a)*, aggiungere le seguenti:

"*a-bis*) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"

2) *dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:

"*b-bis*) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"

-*Sopprimere i commi 21 e 22.*

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

e) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e e) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del

medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 2 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-*octies*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

7-*nonies*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento".

Art. 7

7.252 (testo 2)

DE BIASI

All'articolo 10 dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

"31-*bis*. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento delle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, il personale medico in servizio presso le medesime reti, ancorché non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiede almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione di competenza, nel rispetto dei criteri determinati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è idoneo ad operare nelle reti dedicate alla cure palliative pubbliche o private accreditate."

Art. 9

9.22 (testo 2)

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 4 comma 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Provincia dell'Aquila, in deroga alle previsioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per le amministrazioni locali può procedere all'assunzione a tempo indeterminato con oneri a carico della provincia medesima a valere sulle disponibilità in bilancio, degli idonei nelle vigenti graduatorie concorsuali a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato la Provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia».

"Alla complessiva spesa si farà fronte con le risorse di cui all'art. 7, comma 6-*quater*, del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, pari a € 580.000,00".

9.137 (testo 2)

RUTA, ORRÙ, PADUA, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile

2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:-7.000;
2015:-7.000;
2016:-7.000

9.234 (testo 2)

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.266, si applicano anche alla produzione elettrica da impianti eolici e idroelettrici di potenza non superiore a 200 KW."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

9.256 (testo 2)

GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 21 è inserito il seguente comma:

"21-bis). E' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, da assegnare quale contributo all'Università degli Studi Statale di Roma "Foro Italico", per le finalità di integrazione di Sport, Università e Ricerca attraverso la creazione di percorsi specifici di formazione di rango universitario per gli atleti in attività agonistica di livello nazionale ed olimpionico, con adeguata considerazione delle necessità di internazionalizzazione, ed il potenziamento delle strutture formative e degli impianti al servizio degli studenti."

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014:-3.500
2015:-3.500
2016:-3.500

Art. 10

10.45 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

«8-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare, pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2014, delle dotazioni da includere- nel fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2012-2015.»

Art. 11

11.32 (testo 2)

MANDELLI, AMORUSO

*Sopprimere il comma 6
conseguentemente*

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -10.000

2015: -10.000
2016: -10.000

11.33 (testo 2)

PAGLIARI

Sopprimere il comma 6

Consequentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 35,5 milioni di euro per l'anno 2014, 635,5 milioni nell'anno 2015 e 1445,5 milioni»;

11.40 (testo 2)

BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni :

- a) al primo periodo, sostituire le parole "75%" con le seguenti "50%"
- b) sopprimere il secondo periodo

Consequentemente, all'articolo 18, commi 21, sopprimere la lettera b) , indi, al comma 22, sopprimere il primo periodo.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014:-25.000;
2015:-25.000;
2016:-25.000

11.38 (testo 2)

LO MORO

Al comma 6, primo periodo dopo le parole "e successive modificazioni" sopprimere le seguenti "ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato,"

Consequentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:-2.000;
2015:-2.000;
2016:-2.000.

11.101 (testo 2)

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI

Al comma 10, sostituire le parole :

«con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per e l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.» *con le seguenti:* «con riserva di assunzione di 800 unità per la Polizia di Stato, 800 unità per e l'Arma dei carabinieri, 500 unità per il Corpo della guardia di finanza e 400 unità per la Polizia penitenziaria. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»

Consequentemente,

dopo il comma 10 inserire il seguente:

« 10-bis. Al fine di fare fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri l'amministrazione competente può procedere in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato nell'area degli educatori carcerari corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 10.»

Art. 12

12.4 (testo 2)

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) è riconosciuta nella misura del 120 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) è riconosciuta nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) è riconosciuta nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono sopprese le parole: «Per le medesime finalità».

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia a carico uno o più familiari ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917;

è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 7 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia due o più familiari a carico ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917.»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-ter -Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Il comma 1 dell'articolo *30-bis* del decreto-legge 29 novembre -2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

12.8 (testo 2)

[RITA GHEDINI](#), [GATTI](#), [ANGIONI](#), [CASSON](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [FEDELI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "50 per cento" con le seguenti "10 per cento".
Consequentemente al medesimo articolo 12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente periodo:
"Per gli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014."

12.10 (testo 2)

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "per il solo anno 2014" con le seguenti "a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine il seguente periodo: "I risparmi di spesa derivanti, a decorrere dall'anno 2015, dalla fissazione al 10 per cento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui alla presente lettera sono destinati agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

12.30 (testo 2)

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI

Al comma 4, sostituire le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro." con le seguenti "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 75.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 100.000 euro, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente 100.000 euro."

Consequentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro da destinare per l'anno 2014 da destinare al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge-8 luglio 1998 n. 230, e di 30 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al potenziamento dei tirocini formativi e di orientamento".

Art. 13

13.61 (Testo 2)

MARINELLO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

"18-bis. In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico regionale, ivi comprese le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in tutti i casi in cui è dimostrata una riduzione complessiva delle spese di gestione almeno pari ai maggiori oneri, e la fattibilità tecnico-finanziaria dell'intervento."

Consequentemente all'articolo 14, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"15-bis. In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico degli enti locali in tutti i casi in cui è dimostrata la riduzione complessiva di spesa di gestione e la fattibilità tecnico-finanziaria dell'intervento."

Art. 16

16.28 (Testo 2)

BROGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « nei cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: « nei dodici mesi».

16.29 (testo 2)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "l'anno 2013" sono sostituite dalle parole "gli anni 2013 e 2014" e dopo le parole "di parte corrente " sono aggiunte le parole "e in conto capitale "

2-ter. L'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti: « 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dal seguente: « 22 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -30.000;

2015: -30.000;

2016: -30.000.

Art. 17

17.12 (testo 2)

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI

Al comma 2, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917," aggiungere le seguenti: "con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, "

Conseguentemente, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

17.13 (testo 2)

VACCIANO, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, MANGILI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "Non possono in ogni caso subire riduzioni le detrazioni vigenti a favore dei soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti."

Conseguentemente, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

17.52 (testo 2)

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative." *Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti: « 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dal seguente: « 22 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:-30.000;

2015:-30.000;

2016:-30.000.

17.0.1 (testo 2)

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, FAVERO

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di accertamento con adesione)

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del Decreto legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b);

b) all'articolo 8, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali. La disposizione si applica anche alle somme precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»;

c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso";

d) all'articolo 2, comma 5, le parole: "un terzo" sono sostituite, dalle seguenti: "un quarto";

e) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. in caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002 n.289 o dello scudo fiscale di cui alla Legge 3 ottobre 2009 n.141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'art 5-bis comma 3.

2. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b);

b) al comma 3, le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».

3. Al decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del Decreto Legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione »;

b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del Decreto Legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:« 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13-agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -30.000;

2015:-30.000;

2016:-30.000.

Art. 18

18.46 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO

Al comma 23, dopo le parole: "dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" aggiungere le seguenti: ", nonché delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."

Conseguentemente, al comma 24, dopo le parole: "degli imprenditori agricoli professionali," aggiungere le seguenti: "nonché dagli agricoltori delle zone definite montane di cui "all'articolo

9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 16 per cento",
Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

18.48 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO

Al comma 23, dopo le parole: "dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" aggiungere le seguenti: ", nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."

Conseguentemente, al comma 24, dopo le parole: "degli imprenditori agricoli professionali," aggiungere le seguenti: "nonché dagli agricoltori di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 16 per cento".

Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze-è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18.79 (testo 2)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-bis, è aggiunto il seguente comma: n\-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere" ;

b)all'articolo 34, comma 4, dopo le parole "svolgono le attività di cui alle lettere da e) a f), del comma 3", sono aggiunte le seguenti;- "assicurando adeguati livelli di servizio.". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3 è sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti airarnnnrjstrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dai contribuenti. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la-revoca dell'esercizio dell'attività-di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la-sospensione cautelare.";

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca;

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro. "

24-ter. Al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 " Regolamento recante- norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241" sono apportate le seguenti modifiche;

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza

fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati".

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole "alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti "alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;" ;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-*bis*) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel 5 anni precedenti.";

c) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "4-*bis*. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;" ;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-*bis*) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.";

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3, dopo la parola "contribuente", sono inserite le parole "salvo quanto previsto nel comma 3-*bis*";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma".
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti: « 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dal seguente: « 22 per cento»;

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014:-30.000;

2015:-30.000;

2016:-30.000.

18.81 (testo 2)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 12, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo "Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, limitatamente alle cause di importo non superiore a quello

indicato nell'articolo 12, i funzionari dei centri di assistenza fiscale o delle società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164";

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164."»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti: « 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dal seguente: « 22 per cento»;

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014:-30.000;

2015:-30.000;

2016:-30.000.

18.97 (testo 2)

CARIDI, GUALDANI, TORRISI, MANCUSO, CHIAVAROLI, BIANCONI, GENTILE, AIELLO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

« 24-bis. All'articolo 14 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 2, le parole "15 ottobre 2013" con le seguenti "15 gennaio 2014" e le parole "15 novembre 2013" con le seguenti "15 febbraio 2014";

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: "2-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti Sezioni Giurisdizionali d'appello. In questo caso il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il 10 per cento del danno liquidato in sentenza".

Conseguentemente ridurre di 5 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A.

Art. 23

23.28 (testo 2)

DE PETRIS, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-*bis*) ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133".

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

23.108 (testo 2)

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, MAURO MARIA MARINO, TONINI, PEGORER, TOMASELLI, DI BIAGIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-*bis*. Sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito, e per un'unica unità immobiliare, in conformità alle seguenti indicazioni:

classificazione delle suddette unità immobiliari come abitazione principale; introduzione di criteri certi di identificazione dei soggetti interessati dalla obbligatorietà dell'iscrizione all'AIRE."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento».

25.Tab.A.1

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 33.000;

CS: + 33.000.

2015:

CP: + 33.000;

CS: + 33.000.

2016:

CP: + 33.000;

CS: + 33.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

- 2014: - 33.000;

2015: - 33.000;

2016: - 33.000.

Art. 25

25.Tab.A.2

DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI
Alla tabella C, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, *voce* Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 14.201;

CS: + 14.201.

2016:

CP: + 13.353;

CS: + 13.353.

Conseguentemente, alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della allegata tabella A apportare le seguenti variazioni:

- 2015: - 14.201.

2016: - 13.353.

25.Tab.A.3

MATTESINI, PUGLISI, GRANAIOLA, SILVESTRO, SPILABOTTE, CARDINALI, FILIPPIN, DE PETRIS, MATURANI, PADUA, STEFANI, GENTILE, ZANONI, GIANNINI, RIZZOTTI, RAZZI, PANIZZA, GIUSEPPE ESPOSITO, MARIAROSARIA ROSSI, MUSSOLINI, DI GIORGI

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (19), *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi (19.4), *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge finanziaria n. 296

del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 11.000;

CS: + 11.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2014: - 11.000

25.Tab.A.4

BLUNDO, BERTOROTTA, CATALFO, CASALETTO, DONNO, FUCXSIA, PUGLIA, SERRA

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(19), programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4), voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 11.000;

CS: + 11.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2014: - 11.000.

25.Tab.A.5

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze – Sostegno alla Famiglia – Decreto legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia –, apportare le seguenti modificazioni:

2014: + 10.000;

2015: + 10.000;

2016: + 10.000.

Conseguentemente, nella tabella A (Indicazione da includere nel Fondo Speciale di Parte corrente), all'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

25.Tab.A.6

LAI, TONINI, GUERRIERI PALEOTTI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Italia nell'Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 42 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000;

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000;

2016:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

25.Tab.A.7

BERTUZZI, RUTA, RITA GHEDINI, GRANAIOLA

Alla Tabella C, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488), apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000;
2015:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000;
2016:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 6.000;
2015: - 6.000;
2016: - 6.000.

25.Tab.A.8

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Al comma 1, nella Tabella A, ridurre come segue gli importi della voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- 2014: - 6.000;
2015: - 6.000;
2016: - 6.000.

Conseguentemente, al comma 2, nella Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488), apportare le seguenti variazioni:

2014: + 6.000;
2015: + 6.000;
2016: + 6.000.

25.Tab.A.9

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, nella Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488), apportare le seguenti variazioni:

2013: + 6.000;
2014: + 6.000;
2015: + 6.000.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

25.Tab.A.10

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Al comma 2, nella Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488),

apportare le seguenti variazioni:

2013: + 6.000;

2014: + 6.000;

2015: + 6.000.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

25.Tab.a.11

RUSSO

Al comma 2, nella Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 capitoli 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488),

apportare le seguenti variazioni:

2013: + 6.000;

2014: + 6.000;

2015: + 6.000.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

25.Tab.a.12

SANGALLI, BONFRISCO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, TONINI, PEGORER, TOMASELLI

*Alla Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*.*

Ministero dello Sviluppo economico.

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – capitolo 2501)

2014

CP + 10.000;

CS + 10.000.

2015

CP + 10.000;

CS + 10.000.

2016

CP + 10.000;

CS + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica «Ministero degli Affari esteri» ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

25.Tab.a.13

DI BIAGIO, LUIGI MARINO, DALLA ZUANNA, FRAVEZZI

Alla Tabella C, alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri», voce: Legge n. 794 del 1966 «ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966, apportare le seguenti modificazioni:

2014: + 500.000 euro

Conseguentemente:

Nella tabella A (Indicazione da includere nel Fondo Speciale di Parte corrente), all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri apportare le seguenti modificazioni:

2014: - 500.000 euro.

25.Tab.a.14

ROMANO, LUIGI MARINO

Alla Tabella C, alla voce «Ministero Affari Esteri» – Cooperazione economica e relazioni internazionali – legge n. 794 del 1996: «ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1996» (capitolo 3751), apportare le seguenti modifiche:

2014: + 500.000 euro.

Conseguentemente, nella Tabella A (Indicazione da includere nel Fondo Speciale di Parte Corrente), all'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti modifiche:

2014: - 500.000 euro.

25.Tab.c.1

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Alla tabella C, missione Amministrazione penitenziaria, voce Ministero della giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 135, comma 4: programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – capitolo 1768) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2016:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243, del 1991 – Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – capitolo 1692) apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2015:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2016:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

25.Tab.c.2

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura», apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 20.000;

CS: - 20.000;

2015:

- CP: - 20.000;

CS: - 20.000;

2016:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1987, n. 59, apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: + 20.000;
- CS: + 20.000;

2015:

- CP: + 20.000;
- CS: + 20.000;

2016:

- CP: + 20.000
- CS: + 20.000.

25.Tab.c.3

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura», apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 30.000;
- CS: - 30.000;

2015:

- CP: - 30.000;
- CS: - 30.000;

2016:

- CP: - 30.000;
- CS: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 102 del 2004, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera I), della legge 7 marzo 2003, n.38, apportate le seguenti variazioni:

2014:

- CP: + 30.000;
- CS: + 30.000;

2015:

- CP: + 30.000;
- CS: + 30.000;

2016:

- CP: + 30.000
- CS: + 30.000.

25.Tab.c.4

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura» apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000;

2015:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000;

2016:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: + 20.000;
- CS: + 20.000;

2015:

- CP: + 20.000;
- CS: + 20.000;

2016:

- CP: + 20.000
- CS: + 20.000.

25-Tab.c.5 (testo 2)

URAS, DE PETRIS, CIRINNÀ

Al comma 2, tabella C allegata, alla rubrica Ministero della Salute, art. I comma 2 legge 434 del 1998 - finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti modifiche:

2014 +20.000

2015 +20.000

2016 +20.000

Conseguentemente, all'art. 17, comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641, è incrementata del 100 per cento"

25.Tab.c.5

URAS, DE PETRIS, CIRINNÀ

Al comma 2, tabella C allegata, alla rubrica Ministero della salute, articolo 1, comma 2 legge 434 del 1998 finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, *apportare le seguenti modifiche:*

2014: + 20.000;

2015: + 20.000;

2016: + 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è incrementata del 50 per cento».

25.Tab.c.6.

DI BIAGIO, AUGELLO

Alla Tabella C, alla voce Ministero delle attività culturali e del turismo – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria –*inserire la seguente:*

«Legge n. 92 del 2004: "Istituzione del 'Giorno del ricordo' in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati" (capitolo 3631)

2014: + 70.000 euro;

2015: + 70.000 euro;

2016: + 70.000 euro.

Alla Tabella C, alla voce Ministero delle attività culturali e del turismo – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 70.000 euro

2015: - 70.000 euro
2016: - 70.000 euro».

25.Tab.C.7

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Alla Tabella C, missione Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, (17.3 cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2015:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2016:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitario, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

2014:

- CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2015:

- CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2016:

- CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

25.Tab.C.8

MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI

Alla Tabella C, missione Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili, (22.2 - cap. 2106) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2016:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

2014:

- CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2015:

- CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2016:

- CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

25.Tab.C.9

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze – Sostegno alla Famiglia – decreto-legge n. 223, del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia – *apportare le seguenti modificazioni:*

2014: + 10.000;
2015: + 10.000;
2016: + 10.000.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016».

25.Tab.C.10

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Al comma 2, Tabella C, allegata alla rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, articolo 20, comma 1258, legge 296, del 2006 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007), *apportare le seguenti modifiche:*

2014: + 20.000;
2015: + 20.000;
2016: + 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2014 – 2016».

25.Tab.E.1

DE POLI

Alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Rapporti finanziari con enti territoriali, Ministero economia e finanze, decreto-legge n. 148 del-1993, articolo 3, Interventi difesa del suolo e tutela ambientale, (2.5-7499) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:
2014:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;
2015:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;
2016:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Conseguentemente, è soppresso il comma 14 dell'articolo 9.

25.Tab.E.2

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Alla Tabella E, *aggiungere la seguente voce:*

«Competitività e Sviluppo delle Imprese – *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* – Economia e Finanze – Legge n. 244 del 2007: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) – Art. 2, comma 306: Contributi in conto interessi del fondo di cui alla legge 295 del 1973 (Settore n. 9)

Mediocredito centrale – SIMEST SpA (8.2 – cap. 7298)

Rifinanziamento

2014:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000.

2015:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000.

2016:
CP: + 275.000;
CS: + 275.000.

Limite impegno
3

Conseguentemente, alla voce L'Italia nell'Europa e nel mondo Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE – Economia e Finanze – Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)

Legislazione vigente

2014:
- CP: - 40.000;
CS: - 40.000.

2015:
- CP: - 40.000;
CS: - 40.000.

2016
CP: + 275.000;
CS: + 275.000.

Limite impegno
3

25.Tab.E.3

CIOFFI, SCIBONA, CASTALDI, GIROTTI, LEZZI

Alla Tabella E, missione Competitività e Sviluppo delle imprese programma Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000.

2015:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000.

2016:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000.

Conseguentemente, al comma 4, alla Tabella E ivi richiamata, missione: Competitività e sviluppo delle Imprese; programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; voce: Sviluppo economico; legge finanziaria n. 266 del 2005: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) – articolo 1, comma 95: Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe FREMM (Set. n. 2) – Interventi a favore delle imprese industriali (1.2 – cap. 7485/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:
- CP: - 8.000;
CS: - 8.000.

2015:
- CP: - 8.000;

CS: - 8.000.
2016:
- CP: - 8.000;
CS: - 8.000.

25.Tab.E.4

CERONI

All'articolo 25 (Fondi speciali e tabelle) comma 3 che rinvia all'allegato n. 2: «Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali»: (Cronologico) – Tabella E *Sostituire la voce*: «L. 201 del 2011 Art. 3, comma 4: Dotazione/Incremento Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese», *con la seguente*: «Dotazione/Incremento Fondo rischi delle Camere di Commercio per i Confidi».

25.Tab.E.5

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Al comma 4, la Tabella E è così modificata:

«All'articolo 3, comma 4 della legge n. 201 del 2011, sostituire le parole: "Dotazione/Incremento Fondo di Garanzia per piccole e medie imprese", con le seguenti: "Dotazione/Incremento Fondo rischi delle Camere di Commercio per i Confidi"».

25.Tab.E.6

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 83 del 2012 – Articolo 17-septies comma 8: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (2.1- cap. 7119), *apportare le seguenti variazioni*:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2015:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2016:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 – Articolo 18 comma 2 punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (1.2 – cap. 7537), *apportare le seguenti variazioni*:

Riduzione:

2014:

- CP: - 15.000;

CS: - 15.000.

2015:

- CP: - 15.000;

CS: - 15.000.

2016:

- CP: - 15.000;

CS: - 15.000.

25.Tab.E.7

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, legge finanziaria n. 296 del 2006 – Articolo 1, comma 964 (9.1 – cap. 7124/P), *apportare le seguenti variazioni*:

Riduzione:

- 2014:
 - CP: - 100.000;
 CS: - 100.000.
- 2015:
 - CP: - 100.000;
 CS: - 100.000.
- 2016:
 - CP: - 100.000;
 CS: - 100.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, legge finanziaria n. 296 del 2006 Articolo 1, comma 975 (9.1 - cap. 7124/P), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento

- 2014:
 CP: + 100.000;
 CS: + 100.000.
- 2015:
 CP: + 100.000;
 CS: + 100.000.
- 2016:
 CP: + 100.000;
 CS: + 100.000.

25.Tab.E.8

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 - Articolo 18 comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (1.2 - cap. 7536), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

- 2014:
 CP: + 50.000;
 CS: + 50.000.
- 2015:
 CP: + 10.000;
 CS: + 10.000.
- 2016:
 CP: + 50.000;
 CS: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, decreto-legge n. 112 del 2008 - Articolo 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo-Milano 2015 (1.7 - cap. 7695), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

- 2014:
 - CP: - 50.000;
 CS: - 50.000.
- 2015:
 - CP: - 10.000;
 CS: - 10.000.

E conseguentemente ancora, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e Trasporti legge di stabilità n. 228 del 2012 - Articolo 1, comma 208, Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

- CP: - 50.000;
- CS: - 50.000.

25.Tab.E.9

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, decreto-legge n. 98 del 2011 – Articolo 32 comma 1 punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2015:

CP: + 26.000;

CS: + 26.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012 – Articolo 1, comma 212: Somme da assegnare alla Regione Veneto per la Pedemontana Veneta (1.2. – cap. 7147), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

- CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

2015:

- CP: - 26.000;

CS: - 26.000.

25.Tab.E.10

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, legge n. 311 del 2004 – Articolo 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia – Francia (1.2 – cap. 7481)

Riduzione:

2014:

- CP: - 2.500;

CS: - 2.500.

2015:

- CP: - 2.500;

CS: - 2.500.

2016:

- CP: - 2.500;

CS: - 2.500.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, voce Politiche agricole alimentari e forestali, Legge 499 del 1999: razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare agroindustriale e forestale (6.1 – cap. 7810), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 2.500;

CS: + 2.500.

2015:

CP: + 2.500;

CS: + 2.500.

2016:

CP: + 2.500;

CS: + 2.500.

25.Tab.E.11

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e Trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012 – Articolo 1, comma 208, Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (1.2 – cap. 7532/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

- CP: - 290.000;
- CS: - 290.000.

2016:

- CP: - 140.000;
- CS: - 140.000.

25.1

VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

25.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, MILO, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro";

2. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi";

3. All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta, nonché corrispondano".

4. Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

25.0.2

SCIASCIA, MANDELLI

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 4, comma 1, lettera a) è aggiunto infine il seguente punto:

"3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati

nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia";

– all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";

– all'articolo 5, comma 1, lettera c) le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

– all'articolo 5, comma 3, lettera b) le parole: "un contratto servizio energia *Plus* ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;

– all'articolo 6, comma 2, lettera a) è soppressa;

– all'articolo 6, comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita"».

25.0.3

SCIASCIA, MANDELLI

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente articolo:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 e dall'articolo 12, comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere q) e s) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale"».